

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 12 agosto 2009

*Prezzo € 4,50
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 316.

Piano faunistico venatorio regionale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE UMBRIA - www.regioneumbria.it

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 316.

ATTO AMMINISTRATIVO - Piano faunistico venatorio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 438 del 6 aprile 2009, concernente: "Piano faunistico venatorio regionale", depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 8 aprile 2009 e trasmessa in pari data per il parere alla III Commissione consiliare permanente (atto n. 1532);

Visto il parere della III Commissione Consiliare Permanente e udite le relazioni della medesima illustrate per la maggioranza del Presidente Enzo Ronca e per la minoranza dal consigliere Aldo Tracchegiani (atto n. 1532/BIS);

Visto l'art. 30 del regolamento interno;

Atteso che il Piano è stato sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale;

Visto pertanto il parere favorevole espresso con D.D.R. n. 3444 del 24 aprile 2008;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Vista la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 261 del 12 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 600 del 13 ottobre 1998;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

con n. 16 voti favorevoli e n. 8 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 24 consiglieri presenti e votanti

delibera

— di approvare l'atto amministrativo, concernente: "Piano faunistico venatorio regionale", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Il Consigliere segretario
Eros Brega

Il Presidente
FABRIZIO FELICE BRACCO

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA

Piano faunistico venatorio regionale

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

1.	Introduzione	5	7
1.1.	Obiettivi e strumenti	5	7
2.	Osservatorio faunistico regionale.....	7	9
3.	Criteri generali di riferimento per i Piani faunistico venatori provinciali e destinazione d'uso del territorio.....	9	11
3.1.	Determinazione della superficie agro-silvo-pastorale.....	9	11
3.2.	Criteri per l'individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio venatorio da inserire nella quota di territorio protetto.	10	12
3.3.	Applicazione dell'art. 15 comma 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157.	11	13
3.4.	Criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico	11	13
4.	Costituzione e gestione degli ambiti territoriali.....	12	14
4.1.	Ambiti di protezione e di gestione programmata della caccia.....	12	14
4.1.1.	Ambiti di protezione	12	14
4.1.1.1.	Oasi	13	15
4.1.1.2.	Zone ripopolamento e cattura	13	15
4.1.1.3.	Aree di rispetto.....	13	15
4.1.2.	Ambiti di gestione programmata della caccia.....	14	16
4.1.2.1.	Aziende faunistico venatorie ed agri-turistico venatorie.	14	16
4.2.	Allevamenti di fauna selvatica.....	15	17
4.2.1.	Allevamenti a scopo di ripopolamento	16	18
	Approvvigionamento dei riproduttori	17	19
	Densità di allevamento.....	17	19
	Imprinting.....	17	19
	Alimentazione	17	19
	Selezione e riproduzione.....	18	20
	Ambientamento Galliformi	18	20
	Ambientamento Lepre.....	18	20
4.2.2.	Allevamenti a scopo alimentare.....	18	20
5.	Interventi di miglioramento ambientale.....	20	22
5.1.	Criteri per l'attuazione degli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica.....	20	22
5.2.	Interventi sulle zone di confine.....	21	23
5.3.	Indirizzi per la corresponsione degli incentivi per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica.....	21	23
5.4.	Schede tecniche sugli interventi di miglioramento ambientale.	22	24
5.4.1.	Classi di uso del territorio	22	24
5.4.2.	Interventi	24	26
5.4.2.1.	Fustaie di conifere.....	25	27
5.4.2.2.	Fustaia di latifoglie o mista.....	25	27
5.4.2.3.	Pioppeto (arboreto da legno).....	26	28
5.4.2.4.	Ceduo fitto.....	26	28
5.4.2.5.	Ceduo rado	27	29
5.4.2.6.	Rimboschimento	28	30
5.4.2.7.	Seminativo semplice e arborato	28	30
5.4.2.8.	Oliveto.....	30	32
5.4.2.9.	Vigneto e frutteto specializzato.....	30	32
5.4.2.10.	Prato e prato-pascolo.....	30	32
5.4.2.11.	Pascolo	31	33
5.4.2.12.	Incolti	31	33
5.4.3.	Cervidi.....	33	35

5.4.4. Galliformi e lepre	33	35
5.4.5. Specie indicate per realizzare siepi, frangivento, boschetti	34	36
5.4.5.1. Arbusti.....	34	36
5.4.5.2. Alberi	34	36
5.4.6. Specie indicate per il miglioramento delle zone umide	35	37
5.4.6.1. Alberi ed arbusti.....	35	37
5.4.6.2. Emergenti.....	35	37
5.4.6.3. Semi-sommerse.....	35	37
5.4.6.4. Sommerse.....	35	37
5.4.6.5. Natanti.....	35	37
5.4.7. Trattamenti fitosanitari.....	36	38
6. Prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica ed interventi di controllo degli squilibri faunistici.....	36	38
6.1. Danno alle attività produttive agro-forestali causato da specie non protette	38	40
6.2. Danni al patrimonio faunistico all'interno di ambiti di gestione venatoria causati da specie non protette.	39	41
6.3. Danno alle attività produttive e/o al patrimonio faunistico in zone protette (oasi, parchi, riserve) causato da specie non protette	40	42
6.4. Danni prodotti da specie particolarmente protette (art. 2, comma 1, legge 157/92).....	41	43
6.5. Interventi gestionali sulla specie cinghiale e criteri di indennizzo.	42	44
6.5.1. Monitoraggio cinghiale.....	43	45
6.5.2. Linee di indirizzo	43	45
7. Specie di fauna autoctona oggetto di particolare tutela e di interesse venatorio	44	46
7.1. Taxa di interesse prevalentemente naturalistico:	44	46
7.2. Taxa di interesse prevalentemente venatorio:.....	45	47
7.3. Taxa possibilmente critici:.....	45	47
7.4. Indirizzi gestionali.....	46	48
8. Formazione ed aggiornamento.....	46	48
9. Direttiva CEE 92/43/CEE "Habitat" e Rete Natura 2000.....	47	49
9.1. Introduzione	47	49
9.1.1. Premessa.....	47	49
9.1.2. Generalità sulla Rete Natura 2000	48	50
9.1.3. La gestione della rete	49	51
9.1.4. Recepimento della direttiva Habitat in Italia	49	51
9.1.5. La Rete Natura 2000 in Umbria.....	50	52
9.1.6. Legislazione di riferimento in Umbria.....	51	53
9.2. Caratteristiche ambientali delle aree con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000.....	51	53
9.2.1. Habitat d'acqua dolce.....	52	54
9.2.2. Lande e arbusteti temperati	52	54
9.2.3. Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral).....	52	54
9.2.4. Formazioni erbose naturali e seminaturali	53	55
9.2.5. Habitat rocciosi e grotte	53	55
9.2.6. Foreste.....	54	56
9.3. Possibili effetti significativi sull'ambiente prodotti dall'applicazione del PFVR con particolare riferimento alla Rete Natura 2000.....	55	57
9.3.1. L'incidenza dell'attività venatoria nei pSIC e nelle ZPS.....	55	57
9.3.1.1. Disturbo.....	55	57
9.3.1.2. Inquinamento da piombo e saturnismo	56	58
9.3.1.3. Alterazione degli habitat e della vegetazione	57	59
9.3.1.4. Immissioni faunistiche	57	59

9.3.1.5. Gestione della specie “critiche”	59	61
9.3.2. L’incidenza dell’istituzione di ambiti di protezione su pSIC e ZPS.....	59	61
9.3.3. L’incidenza dell’istituzione di ambiti di gestione programmata della caccia (AFV, AATV) su pSIC e ZPS.....	60	62
9.3.4. L’incidenza di allevamenti di fauna selvatica su pSIC e ZPS	60	62
9.3.5. L’incidenza dei miglioramenti ambientali su pSIC e ZPS.....	60	62
9.3.6. L’incidenza della prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica ed interventi di controllo degli squilibri faunistici su pSIC e ZPS	61	63
9.4. Analisi degli impatti individuati per ciascuna tipologia di pSIC o ZPS e misure di attenuazione	61	63
9.4.1. Siti con predominante “Habitat d’acqua dolce”.....	61	63
9.4.1.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominante “Habitat d’acqua dolce”	62	64
9.4.1.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominante “Habitat d’acqua dolce”	62	64
9.4.2. Siti con predominanti “Lande e arbusteti temperati”	63	65
9.4.2.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Lande e arbusteti temperati”	63	65
9.4.2.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Lande e arbusteti temperati”	63	65
9.4.3. Siti con predominanti “Macchie e boscaglie di sclerofille”	64	66
9.4.3.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Macchie e boscaglie di sclerofille”	64	66
9.4.3.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Macchie e boscaglie di sclerofille”	65	67
9.4.4. Siti con predominanti “Formazioni erbose naturali e seminaturali”	66	68
9.4.4.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Formazioni erbose naturali e seminaturali”	67	69
9.4.4.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Formazioni erbose naturali e seminaturali”	67	69
9.4.5. Siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”	68	70
9.4.5.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”	68	70
9.4.5.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”	68	70
9.4.6. Siti con predominanti “Foreste”	69	71
9.4.6.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Foreste”	71	73
9.4.6.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Foreste”	72	74

1. Introduzione

La vigente normativa, nell'individuare specifiche e precise competenze pianificatorie attinenti al settore faunistico venatorio, stabilisce come obiettivi principali il conseguimento delle densità ottimali e la conservazione delle popolazioni di fauna selvatica, attraverso la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Le Amministrazioni locali (Regioni e Province) coinvolte nelle procedure di pianificazione, trovano nella redazione del Piano Faunistico Venatorio lo strumento principale di programmazione.

Già nel 1983 il Consiglio regionale dell'Umbria, in anticipo rispetto alle succitate linee normative emanate poi con la legge 157/92, individuò in materia, un percorso di integrazione e collaborazione tra i compiti di indirizzo della Regione ed il ruolo di programmazione operativa delle Province. Il successivo Piano del 1996 ha individuato e tracciato i criteri formanti la pianificazione faunistico venatoria del quinquennio di riferimento, alla luce delle nuove normative e sulla base delle conoscenze scientifiche aggiornate dagli studi e dalle ricerche svoltesi nel periodo intercorso tra i due atti.

Confermando i contenuti ancora validi ed efficaci del precedente Piano, le cui parti essenziali vengono integralmente riportate, si è proceduto alla revisione attraverso una operazione di aggiornamento, dovuta alle modifiche apportate alla legislazione regionale e nazionale e ad una integrazione derivante dall'ampliamento delle basi conoscitive del territorio e delle sue componenti. Questi miglioramenti cognitivi sullo status della fauna e degli habitat derivano soprattutto dall'avvio della operatività dell'Osservatorio faunistico regionale, struttura di coordinamento, raccolta ed elaborazione dei dati faunistici a livello regionale.

Il presente Piano Faunistico Venatorio è l'idoneo completamento del precedente, ponendosi quindi come nuovo ed aggiornato punto di riferimento sintetico delle strategie funzionali volte ad ottimizzare la pianificazione faunistico venatoria; oltre alla immediata funzione di colmare le lacune prodotte dalla continua evoluzione della normativa in materia, obiettivo principale è l'analisi della "situazione faunistica" e la proposizione di efficaci soluzioni alle nuove problematiche.

Da un punto di vista tecnico la realizzazione della Carta delle vocazioni faunistiche dell'Umbria, attualmente in fase di elaborazione, fornirà un ulteriore e più accurato approfondimento della conoscenza sulle potenzialità e sulle capacità faunistiche del nostro territorio; nell'ambito di questa pubblicazione, grazie alle maggiori conoscenze derivanti dallo studio stesso, saranno verificati ed aggiornati i criteri di individuazione delle aree idonee alla istituzione dei vari ambiti di protezione e gestione.

1.1. Obiettivi e strumenti

Gli obiettivi prioritari del Piano, nel rispetto delle vigenti normative, sono incentrati sulla tutela e gestione della fauna sia di interesse naturalistico che venatorio. Lo scopo principale del Piano è quello di coordinare ed armonizzare tutti gli interventi di gestione e pianificazione riguardanti la fauna selvatica presente sul territorio regionale. Gli strumenti funzionali al raggiungimento possono essere indicati:

- nella stesura di linee di indirizzo e di coordinamento che diano precise indicazioni atte a conseguire l'omogeneità e l'uniformità delle normative emanate a livello regionale;
- nella costante raccolta, controllo ed analisi degli interventi gestionali programmati nell'ambito conservazionistico ed in quello venatorio;
- nell'individuazione delle metodologie da utilizzare per il monitoraggio ed il controllo delle popolazioni di fauna selvatica;
- nella predisposizione e nel continuo aggiornamento di un archivio cartografico tematico di base, riguardante tutte le componenti dell'habitat che interessano ed influenzano la

presenza e la distribuzione della fauna selvatica sul territorio; a tal fine devono essere specificate le modalità di monitoraggio ambientale, raccolta, elaborazione ed utilizzo dei dati.

L'ottimale funzionamento di tutte le strutture è perseguibile solo con un adeguato stanziamento di fondi; le risorse finanziarie necessarie per le attività di programmazione e gestione faunistica, derivano dai proventi delle tasse pagate dai cacciatori. La destinazione di questi fondi, così come previsto dalla legge 157/92 all'art. 23, è finalizzata alla realizzazione degli scopi della stessa legge 157/92 e della legge regionale di recepimento; il sostegno economico quindi deve essere garantito per tutte le attività, ivi comprese: le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della pianificazione faunistico venatoria, le funzioni di orientamento e controllo previste dalle leggi e le relative funzioni amministrative. A tal fine quindi per il perseguimento degli obiettivi sopra riportati e l'attuazione delle norme vigenti in materia, per gli interventi diretti della Regione e per il funzionamento dell'Osservatorio Faunistico regionale, strumento tecnico della Giunta deputato ai compiti di gestione e programmazione faunistica, sono istituiti appositi Capitoli di Bilancio che vengono finanziati con una quota dei fondi derivanti dalle tasse di concessione regionali della licenza di caccia, delle aziende venatorie e degli appostamenti e con i trasferimenti da parte dello Stato del 50% dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle analoghe tasse di concessione governative.

La ripartizione tra le diverse attività e le modalità di erogazione ai soggetti interessati (Amministrazioni provinciali ed Ambiti territoriali di caccia) è stabilita con legge regionale tenendo conto delle competenze attribuite.

2. Osservatorio faunistico regionale

La programmazione faunistico-venatoria regolamentata dalla L.157/92 e dalla L.R.14/94, prevede la pianificazione e la gestione dei territori e della fauna. Nella L.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” vi è una individuazione dei compiti dei soggetti interessati, affermando in generale, all’art.9 che “...le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria...e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi... Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica...” Uno schema analogo è confermato dalla legge regionale di attuazione, L.R. 17 maggio 1994 n.14, che specifica le disposizioni statali, accentuando il ruolo di programmazione, orientamento e coordinamento della Regione e attribuendo alle Province anche le residue competenze a carattere operativo, rendendole più unitarie e complete. All’art.1 la L.R. 14/94 precisa inoltre che la Regione, per assolvere la propria attività programmatica “...**promuove ed attua studi, ricerche ed interventi sull’ambiente e sulla fauna...**”. Lo sviluppo di corrette strategie di conservazione e di gestione della fauna selvatica, necessita della pianificazione territoriale quale strumento essenziale. Gestire in modo oculato una risorsa rinnovabile quale è la fauna, implica l’acquisizione di conoscenze, sulla base delle quali effettuare le relative scelte. In particolare si devono individuare le linee guida che riguardino: le specie da gestire, le aree dove queste risultino potenzialmente od attualmente presenti, l’habitat caratteristico con tutte le sue componenti. La pianificazione dovrà perciò prevedere l’acquisizione, l’elaborazione ed il periodico controllo di tutti i dati concernenti le componenti biologiche e quelle fisiche ad esse correlate, caratteristiche delle aree oggetto di gestione. Lo strumento previsto dalla legislazione regionale per l’esecuzione di tali compiti è l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. E’ evidente che questa struttura, realizzata all’interno dell’apparato regionale, non può che rappresentare il nucleo coordinatore centrale di un’organizzazione più ampia, da realizzare attraverso forme di stretta integrazione con le strutture tecniche regionali afferenti ad altri Servizi ed in collaborazione con le Province e gli altri enti pubblici competenti in materia (Tab. 3.a.).

AREA - SETTORE	AZIONE-OBIETTIVO	DATI IN ARCHIVIO
Archivi e banche dati Zonizzazione territorio regionale	Predisposizione e realizzazione di una cartografia vettoriale della zonizzazione del territorio regionale e degli ambiti protetti	1) Cartografia vettoriale 1:25.000 su base raster topografica di: a) zone ripopolamento b) oasi c) parchi d) demanio e) az. agriturismo venatorie f) az. faunistico venatorie g) aree demaniali h) ATC 2) Cartografia 1:25000 delle variabili ambientali delle zone ed ambiti protetti.
Archivi e banche dati Incidenti causati da fauna selvatica	Predisposizione e realizzazione di un archivio alfanumerico e cartografico degli incidenti causati da fauna selvatica.	1) Archivio alfanumerico incidenti causati da fauna selvatica denunciati dal 1998 ad oggi 2) Cartografia vettoriale 1:25.000 dell'archivio incidenti
Archivi e banche dati Atlante Ornitologico Atlante dei Mammiferi	Informatizzazione Atlante Ornitologico e Atlante dei Mammiferi	1) Cartografia vettoriale 1:25.000 su reticolo UTM e Gauss-Boaga dati presenza/assenza specie presenti sul territorio regionale
Archivi e banche dati Carta Ittica	Informatizzazione dati Carta Ittica	1) Cartografia vettoriale 1:25.000 su base topografica e uso suolo stazioni di rilevamento e reticolo idrografico
Archivi e banche dati Appostamenti fissi di caccia	Predisposizione e realizzazione di un archivio alfanumerico e cartografico degli appostamenti.	1) Cartografia 1:25.000 su base topografica siti appostamenti
Gestione specie Cinghiale	Monitoraggio e controllo della popolazione di cinghiale sul territorio regionale	1) Archivio georeferenziato su carta topografica 1:25.000 danni denunciati dal 1997 ad oggi 2) Archivio georeferenziato su carta topografica 1:25.000 abbattimenti denunciati dal 1997 ad oggi 3) Cartografia vettoriale su base topografica 1:25.000 dei settori di battuta al cinghiale dal 1992 ad oggi 4) Stima età capi abbattuti tramite analisi delle mandibole (dal 2003)
Gestione specie Cinghiale	Monitoraggio della popolazione nei Parchi regionali del M.te Subasio e M.te Cucco. Controllo abbattimenti di contenimento	1) Archivio georeferenziato abbattimenti 1999/2008 2) Archivio censimenti 2000-2008
Gestione specie Cinghiale	Individuazione delle aree vocate per la specie, attraverso elaborazioni statistiche delle variabili ambientali e dei dati di presenza/assenza	1) Carta 1:25.000 delle aree vocate
Gestione specie Cinghiale	Monitoraggio del trend della popolazione mediante censimenti in battuta in aree campione	1) Archivio georeferenziato censimenti in battuta
Gestione specie Capriolo	Individuazione delle aree vocate per la specie, attraverso elaborazioni statistiche delle variabili ambientali e dei dati di presenza/assenza	1) Carta vettoriale 1:25.000 delle aree vocate
Gestione specie Capriolo	Individuazione dei distretti di gestione per la caccia di selezione	1) Carta vettoriale 1:25.000 dei distretti 2) Archivio georeferenziato dei censimenti
Gestione specie Avifauna	Monitoraggio del trend delle popolazioni e studio habitat selection delle specie di avifauna presenti su tutto il territorio regionale	1) Carta vettoriale 1:25.000 delle 1600 stazioni di rilevamento 2) Archivio alfanumerico rilevamenti dal 1999 ad oggi (oltre 170.000 record)
Gestione specie Avifauna	Monitoraggio del trend delle popolazioni e studio habitat selection di avifauna nidificante in ambienti rupicoli	1) Carta vettoriale 1:25.000 siti di nidificazione
Gestione specie Avifauna	Stazioni di inanellamento per il controllo dei flussi migratori con particolare riguardo per i turdidi	1) Archivio alfa numerico catture stagione 2002-2004

Tab. 3.a. Attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale

3. Criteri generali di riferimento per i Piani faunistico venatori provinciali e destinazione d'uso del territorio.

La pianificazione faunistico venatoria è basata principalmente sulla ripartizione del territorio in aree destinate alla caccia programmata e istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio; tale pianificazione è articolata territorialmente in Comprensori faunistici omogenei, definiti individuando sulla base delle caratteristiche ecologiche ed ambientali, fasce ad omogenea vocazione faunistica e gestionale. I Piani faunistico venatori provinciali individuano le tipologie di istituto nell'ambito delle seguenti categorie:

- oasi di protezione;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- aree a regolamento specifico individuate nelle aree ricomprese nelle foreste demaniali;
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- zone addestramento cani;
- zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi (fatti salvi i preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n.157).

Le Province possono interagire con i gestori dei Parchi regionali, relativamente alla gestione della fauna selvatica.

I Piani faunistico venatori provinciali possono essere aggiornati, durante il periodo di vigenza, con le stesse modalità di adozione ed approvazione previste per la redazione dei Piani medesimi.

L'assegnazione differenziata di quote di territorio, destinate rispettivamente alla protezione della fauna, alla gestione privata ed alla caccia programmata è ripartita secondo le percentuali previste dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e dagli artt. 13, 17 e 20 delle legge regionale 17 maggio 1994, n.14. Il computo di tali proporzioni è stabilito sulla quantificazione della superficie agro silvo pastorale (SASP) disponibile, intendendo come tale tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ivi compresi le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi ecc..

3.1. Determinazione della superficie agro-silvo-pastorale

La SASP è calcolata per differenza dalla superficie totale della regione, ricavata dai dati ufficiali ISTAT, a cui viene sottratta la superficie occupata dall'edificato (ivi compreso il reticolo stradale e ferroviario); per il calcolo della superficie occupata dall'edificato e dalle strutture delle vie di comunicazione nel precedente PFVR, non essendo disponibili dati cartografici aggiornati, è stata utilizzata la seguente metodologia: calcolo della superficie occupata dai centri e nuclei abitati, estratta dall'archivio grafico "Piano topografico di censimento 1991" a scala 1:25.000 rilasciato dall'ISTAT a cui è stata aggiunta, mediante unione grafica, la superficie occupata dalle altre aree comunque edificate, risultanti dall'archivio Uso suolo 1990 classe edificato. Alla superficie così ottenuta è stata sommata: 1) la superficie occupata dalle ferrovie, dalle strade statali, provinciali e comunali di collegamento con i nuclei, con dati di ingombro forniti dall'Ufficio Viabilità; 2) l'incremento dell'edificato 1991-1997, calcolato matematicamente per estrapolazione dell'incremento verificatosi nel decennio precedente 1981-1991.

Per aggiornare la SASP l'Osservatorio faunistico ha rielaborato l'archivio cartografico derivante dall'Uso suolo 1990 classe edificato, rilevando le nuove aree e ripermendo gli ampliamenti dell'esistente mediante digitalizzazione a schermo in scala 1:5.000, sulla base delle ortofotocarte del VOLOITALIA (2001). Tale archivio fornisce un quadro reale dell'edificato esistente, aggiornato al 2001. A questo è stato aggiunto, mediante unione grafica, l'archivio ottenuto dalla digitalizzazione a schermo in scala 1:5.000, sulla base delle ortofotocarte sopra citate, del reticolo ferroviario e delle strade statali, provinciali e comunali principali.

La SASP così calcolata, è basata su di una classificazione delle tipologie ambientali e vegetazionali; questo metodo di classificazione, deve essere filtrato e valutato in un'ottica di tipo gestionale faunistico, introducendo una serie di correttivi che portino alla individuazione di una classificazione ASP del territorio da un punto di vista congiunto sia ambientale che faunistico. Il principio ispiratore della legge 157 del 1992 è difatti teso essenzialmente ad individuare il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria. E' per questo che superfici non considerabili come prettamente agricole o silvicole o pastorali, quali ad esempio le aree umide e lacustri o le zone rocciose, vengono comunque computate in quanto caratterizzate da una valenza faunistica di notevole entità. In tal senso si ritiene più pertinente indicare la superficie agro-silvo-pastorale così valutata come superficie di pianificazione venatoria. E' evidente che da tale superficie territoriale debbano essere considerate escluse le aree urbane o quelle fortemente antropizzate.

In considerazione di quanto sopra esposto le aree ricomprese nelle fasce adiacenti all'edificato ed alle infrastrutture di comunicazione principali, essendo strettamente interconnesse con attività antropiche che sono sicuramente fonte di notevole impatto e disturbo nei confronti della fauna selvatica, come il caso delle vie di comunicazione con flussi veicolari particolarmente intensi o le zone ad elevata densità abitativa, devono essere valutate come territorio non fruibile ai fini di una corretta pianificazione faunistico venatoria, considerando la loro valenza molto bassa da un punto di vista ambientale e praticamente nulla in un'ottica faunistica.

Pertanto tutte le aree situate nel raggio di 100 metri dalle vie di comunicazione principali (reticolo ferroviario e delle strade statali, provinciali e comunali di connessione tra nuclei abitati) e di 200 metri dagli agglomerati urbani con superficie maggiore di 0,5 ettari, devono essere considerate sottoposte ad elevata pressione antropica, quindi non funzionali alla gestione faunistico venatoria ed in quanto tali, scorporate dalla pianificazione e sottratte alla superficie agro-silvo-pastorale. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della superficie di pianificazione faunistico venatoria, calcolata, come sopra descritto, sulla base dell'archivio cartografico dell'uso suolo, aggiornato secondo le modalità sopra riportate.

CALCOLO SUPERFICIE AGRO SILVO PASTORALE			
	Perugia	Terni	Umbria
Superficie ISTAT	633.409	212.195	845.604
Superficie edificato	26.472	7.673	34.145
Superficie non edificata	606.937	204.522	811.459
Superficie non ASP	154.040	44.433	198.473
Superficie ASP	452.897	160.089	612.986

3.2. Criteri per l'individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio venatorio da inserire nella quota di territorio protetto.

Nell'ambito della valutazione necessaria a computare il dato dell'entità della percentuale di territorio destinato alla protezione e tutela faunistica correlandolo con gli elementi che, nella loro varietà entrano a comporre detto dato, devono essere prese in considerazione esclusivamente le aree caratterizzate da ben specifici indirizzi di protezione (comma 4 art. 10 legge 157/92). Nel merito si rileva un consolidato orientamento che ha visto esprimersi numerosi T.A.R., nel senso che la previsione di cui all'art. 10 comma 3 della legge n.157 del 1992 non consente l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica, anche dei territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto delle strade e

dell'edificato. Infatti la disposizione di cui al terzo comma sopra citato, deve essere raccordata con quella di cui al successivo comma 4, che definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia ed una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole. Altresì, nel computo delle aree che sottraggono superficie utile all'esercizio venatorio alla quantità minima garantita del 60%, che non sono tuttavia calcolate nella porzione di territorio soggetto a protezione, devono essere prese in considerazione tutte le superfici le quali, purché definibili come agro-silvo-pastorali secondo i criteri di cui al precedente punto, hanno comunque un vincolo di limitazione all'attività dell'esercizio venatorio.

Vanno quindi considerate tali oltre agli ambiti individuati dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, fondi chiusi, foreste demaniali, parchi regionali e nazionali), anche le aree dove è vietato l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le aree individuate da direttive comunitarie ove la regolamentazione delle stesse vieti l'esercizio venatorio, le aree boscate percorse da incendi dove è vietata la caccia ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 353/2000 e le fasce di rispetto di cui all'art. 21 comma 1 lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, compatibilmente con la disponibilità funzionale delle banche dati reperibili.

3.3. Applicazione dell'art. 15 comma 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

Le richieste dei proprietari o dei conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'attività venatoria, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 15 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, possono essere accolte se non ostacolano l'attuazione della pianificazione faunistico venatoria prevista dagli articoli 3, 4 e 13 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14. Le richieste di divieto dell'attività venatoria sono altresì accolte quando l'esercizio di tale attività sia in contrasto con la salvaguardia di colture agricole specializzate quali frutteti, oliveti, vigneti ed arboricoltura da legno, condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o arrechino disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. Il proprietario o conduttore del fondo autorizzato, deve rendere noto il divieto, mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata corrispondente, nel caso di colture, alla superficie occupata esclusivamente dalle stesse e nel caso di attività economiche e sociali, esclusivamente all'area circostante i singoli edifici sede delle attività, per un raggio massimo di 150 metri.

3.4. Criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico

La valorizzazione faunistica del patrimonio agro forestale di proprietà pubblica, in particolare delle foreste demaniali in cui vige il divieto di caccia, è sempre stato un obiettivo rilevante in ragione della estensione dei territori interessati e del loro pregio dal punto di vista ambientale.

Il semplice divieto di caccia infatti non rappresenta un efficace strumento di tutela se non è accompagnato da misure di gestione che evitino lo squilibrio e il decadimento del patrimonio faunistico e delle condizioni ambientali.

In base a tale criterio il primo Piano faunistico venatorio regionale dell'Umbria (Delibera del Consiglio regionale 14 febbraio 1983, n. 832) prevedeva la creazione di Aree a Gestione Speciale in territori con consistente presenza di terreni di proprietà pubblica.

I territori demaniali si sono formati attraverso la progressiva acquisizione di terreni, per lo più abbandonati, da parte della Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, in particolare nel periodo del cosiddetto esodo dalle campagne.

In tal modo si sono formati grandi corpi di proprietà pubblica caratterizzati però da forme casuali, con confini spesso frastagliati, che presentano insenature e inclusioni di terreni di privati all'interno delle aree demaniali.

Questa conformazione non è ideale dal punto di vista della gestione faunistica, che richiede continuità degli habitat, dimensioni territoriali consistenti e forme accorpate.

Per queste ragioni in generale i criteri per una corretta gestione faunistica di tali territori sono i seguenti:

- ↪ esecuzione di studi accurati sull'area interessata, in particolare sulla situazione ambientale, sull'attitudine dell'area alla riproduzione ed alla sosta delle popolazioni di fauna presente;
- ↪ applicazione di misure ed interventi gestionali attivi, non limitati al semplice divieto di caccia, nelle zone destinate a protezione della fauna;
- ↪ zonazione dell'area basata su un equilibrato bilanciamento delle esigenze di tutela con un corretto utilizzo delle risorse;
- ↪ istituzione di ambiti territoriali di interesse faunistico con confini che evitino strozzature e frastagliamenti, ben individuabili sul territorio, comprendenti, se necessario, terreni esterni all'area demaniale;

Le parti di territorio dove realizzare le aree a regolamento specifico da sottoporre a regime di prelievo venatorio controllato, devono essere individuate attraverso analisi condotte sulla base dei succitati criteri. Tali aree, individuate dai Piani faunistico-venatori provinciali ai sensi della lett. c-bis) comma 3, art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14, devono essere disciplinate, come previsto dal comma 4, art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14, attraverso l'emanazione da parte delle Amministrazioni provinciali competenti, di apposito regolamento contenente:

- designazione dell'ente gestore, se diverso dall'Amministrazione provinciale;
- individuazione delle forme di caccia consentite (con esclusione della caccia in battuta al cinghiale, fatti salvi gli interventi di contenimento delle specie);
- modalità di accesso all'area a regolamento specifico con le indicazioni del rapporto cacciatori/superficie consentito ed i giorni di prelievo;
- sistemi di controllo e vigilanza prescritti;
- verifica della funzionalità del regolamento, a scadenze prefissate.

4. Costituzione e gestione degli ambiti territoriali

4.1. Ambiti di protezione e di gestione programmata della caccia.

L'accurata ed approfondita analisi del territorio svolta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale del 1996, sulla base della quale sono stati stabiliti i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica rimane ancora pienamente valida. La realizzazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche della regione consentirà una ulteriore verifica a convalida delle linee di programmazione indicate e fornirà uno strumento aggiuntivo per le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rilevarsi sulla base delle nuove conoscenze così acquisite.

4.1.1. Ambiti di protezione

In fase di pianificazione del territorio e di divisione dello stesso in ambiti destinati alla protezione della fauna, si deve tendere ad armonizzare ed equilibrare la suddivisione degli stessi, tra istituti con fini prettamente conservazionistici (oasi, parchi) ed istituti con indirizzi gestionali di taglio più spiccatamente venatorio (zone ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione selvaggina, aree di rispetto), con una ripartizione paritaria tra le due tipologie. Nella fase di individuazione e delimitazione degli ambiti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica), è di fondamentale importanza l'opportuna scelta dei confini. In un'ottica di semplificazione della gestione, ivi compresa anche

la facilità di identificazione della tabellazione da parte dei cacciatori, è molto importante poter far coincidere i confini con limiti fisici ben visibili e facilmente individuabili quali strade, sentieri, limiti della zone boscate, corsi d'acqua e fossi, crinali ecc. Inoltre la configurazione spaziale dei confini deve limitare al massimo pronunciate estroflessioni e/o introflessioni, garantendo un rapporto superficie/confine il più limitato possibile.

Per uniformare le metodologie di rilevamento e di calcolo delle superfici, le Province dovranno predisporre un archivio cartografico in formato vettoriale digitalizzato in scala con dettaglio compreso tra 1:10.000 ed 1:25.000; tale archivio dovrà essere trasmesso all'Osservatorio faunistico regionale entro un mese dall'approvazione dei Piani faunistici venatori provinciali ed essere aggiornato con cadenza semestrale.

4.1.1.1. Oasi

Per oasi di protezione si intende una porzione di territorio che per le sue caratteristiche ambientali è in grado di assicurare siti idonei per la protezione, il rifugio, la riproduzione dei taxa di fauna selvatica per i quali l'oasi è stata istituita, con priorità per le specie elencate tra quelle a prevalente interesse naturalistico. A tal fine entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione dei piani provinciali, per ciascuna oasi dovrà essere redatto uno specifico programma di gestione che dovrà prevedere almeno:

- ↪ la check list della fauna omeoterma;
- ↪ la motivazione e la definizione dei parametri minimi di popolazione della/delle specie oggetto prioritario di tutela, per cui l'oasi è stata istituita;
- ↪ un piano di monitoraggio della/delle specie oggetto prioritario di tutela, per cui l'oasi è stata istituita;
- ↪ l'individuazione del soggetto gestore che, se diverso dall'Amministrazione provinciale, si impegni attraverso la stipula di una convenzione a rispettare i precedenti punti del programma;
- ↪ la trasmissione annuale all'Osservatorio faunistico regionale, di una relazione contenente tutti i dati faunistici rilevati nel corso del piano di monitoraggio.

4.1.1.2. Zone ripopolamento e cattura

I piani provinciali dovranno definire un programma di gestione delle zone di ripopolamento e cattura (zrc), da redigere entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione degli stessi, comprendente:

- ↪ interventi di miglioramento ambientale ed in agricoltura orientati per la specie oggetto di istituzione della zrc;
- ↪ definizione dei parametri minimi della popolazione della specie oggetto di gestione, con verifica annuale mediante censimenti eseguiti con metodologie standardizzate, al di sotto dei quali la zrc deve essere revocata;
- ↪ programma di ripopolamento e cattura, che preveda l'apposizione di contrassegni inamovibili ai capi rilasciati e catturati e la redazione di un relativo registro;
- ↪ monitoraggio annuale della fauna omeoterma presente con rilevazione standardizzata stagionale, di indici di densità delle specie critiche e dei predatori, sulla base dei quali predisporre eventuali piani di contenimento;
- ↪ protocollo di convenzione, nell'eventualità di delega della gestione, comprendente i precedenti punti con l'obbligo al rispetto degli stessi da parte del soggetto delegato;
- ↪ redazione annuale di una relazione contenente tutti i dati faunistici rilevati, da trasmettere all'Osservatorio faunistico regionale.

4.1.1.3. Aree di rispetto

Sebbene la legge non preveda alcun tipo di vincolo specifico di protezione o di produzione inserito nel contesto dei territori gestiti in forma programmata per la caccia è utile, nell'ambito di un'oculata gestione faunistico venatoria, prevedere la possibilità di istituire aree vincolate

all'esercizio venatorio a tempo determinato. Le motivazioni che ispirano la creazione di tali zone risiedono nella possibilità di consentire l'insediamento e la riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio in aree strettamente afferenti ai comparti di caccia. Ciò permetterebbe, a fronte dell'istituzione di un vincolo all'esercizio venatorio, per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento della popolazione, di poter poi fruire della produzione così ottenuta.

Ciascuna area di rispetto è proposta dall'ATC competente per territorio all'approvazione della Provincia mediante la predisposizione di un apposito regolamento di gestione comprendente: l'individuazione territoriale e la mappatura della zona interessata, le specie oggetto dell'intervento, la pianificazione dei tempi e delle modalità di immissione, gli interventi di miglioramento ambientale da attuare per tutta la durata del vincolo. I regolamenti sono trasmessi alla Provincia con il programma annuale di attività; la Provincia verifica l'uniformità tra i regolamenti delle singole aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio provinciale.

In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato, per una durata minima di un anno e massima di cinque anni. La superficie di ciascuna area di rispetto non può essere inferiore a 50 ettari e superiore a 200 ettari; tali aree saranno computate nel calcolo delle superfici soggette a protezione.

4.1.2. Ambiti di gestione programmata della caccia

Per uniformare le metodologie di rilevamento e di calcolo delle superfici, le Province dovranno predisporre un archivio cartografico in formato vettoriale digitalizzato in scala con dettaglio compreso tra 1:10.000 ed 1:25.000; tale archivio dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale e trasmesso all'Osservatorio faunistico regionale.

4.1.2.1. Aziende faunistico venatorie ed agri-turistico venatorie.

Le Aziende faunistico venatorie devono favorire l'insediamento, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni di fauna selvatica autoctone e naturalizzate al fine di ottimizzare lo sviluppo e l'irradiamento nel restante territorio; inoltre dovranno essere attuati interventi tesi a sostenere la sosta e la protezione della fauna migratoria.

Tali obiettivi vanno perseguiti agendo principalmente sulla salvaguardia e il ripristino dell'ambiente naturale, tramite programmi di miglioramento ambientale e ad una attenta pianificazione dei prelievi commisurata alla consistenza accertata per ciascuna specie. Alle Aziende faunistico venatorie è destinato l'8 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

Le Aziende agrituristico venatorie, sono finalizzate ad un utilizzo turistico economico e funzionale ad una caccia di consumo con il prelievo di soli animali di allevamento. Di norma la loro gestione può anche non seguire i principi della corretta gestione faunistica ed il prelievo di selvaggina non presenta stretti rapporti con la caccia vera e propria. Per la costituzione di questo tipo di istituto deve essere data priorità alle zone marginali e di scarso valore faunistico. Alle aziende agrituristiche venatorie è destinato il 4 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

L'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistiche ed agrituristiche venatorie compresi nei limiti di cui ai commi precedenti è effettuata dalle Province competenti in modo tale che comunque vengano mantenuti per ogni ATC, i parametri di densità stabiliti dalla Giunta regionale.

Potranno essere rilasciate nuove concessioni di Aziende faunistico venatorie nel limite massimo dell'8 per cento di superficie agro-silvo-pastorale regionale, nei territori che presentano habitat in generale di buona qualità attuale o potenziale, assenza di segnali di degrado ambientale, presenza di complessi faunistici di interesse conservazionistico per quantità e qualità delle specie e popolazioni presenti; su tali territori non dovranno essere presenti recinzioni che impediscano l'irradiamento della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14.

Nei territori indicati dai Piani faunistico venatori provinciali quali aree vocate per la costituzione di zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione, non potranno essere rilasciate concessioni di Aziende faunistico venatorie, Aziende agriturismo venatorie e Centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, fintanto che non sarà raggiunta nell'ATC di riferimento la percentuale del 20 per cento di territorio destinato a protezione.

La gestione delle Aziende faunistico venatorie è affidata ai concessionari e dovrà essere attuata sulla base di un apposito disciplinare redatto per ciascun ambito sulla base di uno schema tipo predisposto dalle Province. Nel caso in cui tra le specie autorizzate risultino gli ungulati, le modalità di prelievo devono comunque tener conto e rispettare gli inerenti regolamenti regionali. Nel caso di attivazione da parte della Provincia, di piani di contenimento di specie "critiche" di fauna selvatica, i concessionari sono preposti alla gestione del prelievo con le modalità concordate con la Provincia e sono tenuti a prestare la massima collaborazione per l'attivazione degli interventi negli istituti di loro competenza. Qualora il concessionario non si attivasse, la Provincia disporrà interventi sostitutivi.

Potranno essere rilasciate concessioni di Aziende agriturismo venatorie nel limite massimo del 4 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale in zone di scarso rilievo faunistico e preferibilmente nelle aree di agricoltura svantaggiata, individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 1989, n.4832, che ha recepito la direttiva n. 75/268/CEE – Art.3 "Pubblicazione elenchi zone svantaggiate dell'Umbria"

Per il rinnovo delle concessioni delle aziende venatorie si dovrà tener conto del rispetto da parte dei concessionari delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari.

4.2. Allevamenti di fauna selvatica

La legge nazionale 157 dell'11/2/92, ha apportato una fondamentale modifica alle normative che regolamentano l'allevamento di selvaggina. Infatti, ai sensi dell'art. 17, ove la conduzione dell'allevamento sia esercitata dal titolare di un'impresa agricola, e' sufficiente dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale; la produzione di selvaggina viene quindi trattata alla stregua delle produzioni zootecniche, non è più considerata unicamente come "bene" al servizio dell'attività venatoria, ma viene intesa come uno dei possibili fattori di produzione dell'impresa agricola. Vengono quindi superate le pastoie burocratiche connesse a vincoli e controlli che prevedevano il rilascio di una concessione da parte delle Amministrazioni provinciali. La produzione del "bene" selvaggina rientra quindi in questo caso, nella disciplina delle imprese agricole.

Tale innovazione, se da un lato come sopra descritto, facilita ed incentiva gli imprenditori agricoli, nell'avviamento di allevamenti di fauna selvatica, dall'altro richiede una applicazione precisa e puntuale di alcuni criteri basilari di gestione degli allevamenti.

Nell'ambito delle norme legislative, viene individuata una classificazione, a seconda delle finalità di utilizzo dei capi allevati:

- per il rilascio in natura (a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione);
- per "uso e consumo" diretto umano (allevamenti a scopo alimentare, amatoriale ed ornamentale).

Una volta quindi identificato l'esatto utilizzo della produzione, si potranno applicare i criteri e gli indirizzi gestionali di massima, di seguito descritti.

La suddivisione sopra riportata, è finalizzata ad ottenere sufficienti garanzie di qualità per quei capi che dovranno essere rilasciati in natura; questi dovranno rispondere a ben precisi standards per evitare qualsiasi rischio di inquinamento genetico e la diffusione nelle popolazioni selvatiche di malattie infettive e/o parassitarie.

D'altro canto, non e' necessario sottoporre alle limitazioni previste per gli allevamenti a scopo di ripopolamento, che sono applicate con il preciso intento di perseguire ben definiti obiettivi,

anche gli allevatori che operano al fine di produrre animali destinati al consumo alimentare; questi ultimi adotteranno modalità di gestione e conduzione dell'allevamento, in un'ottica meramente commerciale secondo criteri prettamente zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di produzioni alimentari.

Per quanto concerne gli allevamenti amatoriali ed ornamentali le limitazioni numeriche che vengono imposte, derivano dalla considerazione che oltre ad una opportunità di adeguamento di tale attività allo "spirito amatoriale", essendo consentita la detenzione di specie esotiche, e' necessario evitare una produzione di grandi quantitativi di capi; difatti, come purtroppo si e' già verificato in passato, se accidentalmente o abusivamente tali specie venissero rilasciate, creerebbero grosse problematiche ai già precari equilibri ambientali.

Qualunque sia la finalità dell'allevamento, particolare attenzione andrà posta nella scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria; a tal fine va tuttavia ricordato che le modalità di trattamento e manipolazione dei capi di fauna selvatica, comportano problematiche notevolmente maggiori se paragonate agli allevamenti di bestiame domestico derivanti dalle difficoltà di "accesso" e di contatto con i capi; ad esempio non e' neppure ipotizzabile sottoporre a verifiche sanitarie, *tutti* i capi presenti in un allevamento estensivo di ungulati selvatici, sia per l'impossibilità tecnica di catturare l'intero stock di animali, sia per il notevole "impatto" psicofisico che tali manipolazioni causano sugli animali selvatici, i quali, nel caso degli allevamenti a scopo di ripopolamento, devono essere preservati il più possibile da ogni interazione diretta con l'uomo. Purtroppo e' auspicabile la corretta applicazione delle norme di profilassi ed igiene attraverso vaccinazioni e controlli sierologici durante le catture ed i trasferimenti, disinfezioni, disinfestazioni, messa a rotazione nell'uso dei recinti, vuoto biologico, controllo sanitario degli alimenti. Per quanto concerne gli accertamenti sierologici, si ritiene quindi necessario: per gli allevamenti a scopo di ripopolamento, condurre indagini a campione su di un numero congruo di capi da sottoporre a controlli per tutte le più comuni epizoozie; per gli altri allevamenti sottoporre ad indagine tutti i capi in entrata ed in uscita. La applicazione delle pratiche sopra indicate, eseguita in maniera adeguata in funzione delle considerazioni fin qui esposte ed in base alle dimensioni ed alla tipologia degli allevamenti, deve perseguire: per gli allevamenti a scopo di ripopolamento le ottimali condizioni sanitarie dei capi destinati ad essere rilasciati in natura, onde evitare, come anzidetto, qualsiasi rischio di diffusione e trasmissione alle popolazioni selvatiche esistenti sul territorio, di malattie infettive e parassitarie; per gli allevamenti a scopo alimentare, ovviamente la garanzia della salvaguardia della salute dei consumatori.

4.2.1. Allevamenti a scopo di ripopolamento

Nell'ottica di produrre capi di selvaggina destinati al ripopolamento, particolare cura deve essere posta nelle metodologie di allevamento che influenzano la "qualità" dei capi come:

- approvvigionamento dei riproduttori;
- densità di allevamento;
- imprinting;
- alimentazione;
- selezione di particolari caratteristiche e riproduzione;
- ambientamento.

La selvaggina utilizzata per le operazioni di ripopolamento deve essere prioritariamente acquistata presso allevamenti che garantiscano il rispetto delle condizioni descritte nei seguenti punti e che siano stati qualificati come di seguito riportato.

Agli allevamenti che applicheranno tutte le metodologie di allevamento previste dal presente Piano, su specifica richiesta, verrà attribuita dalla Provincia competente per territorio, che

esercita le funzioni amministrative come previsto dal Regolamento Regionale 9 agosto 1995 n. 34, la qualifica di “Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento corrispondenti ai requisiti previsti dal Piano Faunistico Venatorio regionale”. A tal fine a seguito della richiesta di riconoscimento, gli allevamenti interessati saranno sottoposti dal personale tecnico incaricato, a controlli periodici per la verifica della presenza e della permanenza nel tempo dei previsti requisiti.

Approvvigionamento dei riproduttori

Sono note le problematiche di inquinamento genetico, causate dalla introduzione dall'estero di sottospecie e specie alloctone; tali operazioni hanno causato la perdita dei ceppi autoctoni, che, indipendentemente dal loro valore tassonomico, costituivano ceppi perfettamente adattati alle singole realtà ambientali.

A tal fine dovrà essere curata una rigorosa applicazione dell'art. 20 della L. 157/92, che regola l'introduzione di fauna selvatica dall'estero. Uguale cura, gli organi preposti al controllo ed alla sorveglianza, devono porre nel verificare, nei registri previsti all'art. 6 del regolamento regionale n. 34 del 9 agosto 1995, la provenienza dei capi acquistati. Per un controllo più scrupoloso ed attento, è necessario rendere obbligatoria la marcatura dei riproduttori (soprattutto per la specie cinghiale), mediante l'apposizione di marche inamovibili o tatuaggi indelebili; tale pratica è auspicabile anche nella fase di cattura dei capi effettuata nelle zone di ripopolamento e cattura e finalizzata al trasferimento e rilascio.

Densità di allevamento

Per evitare modificazioni dei moduli comportamentali e per limitare al minimo la diffusione di malattie infettive e parassitarie, è opportuno mantenere densità mantenute entro i seguenti limiti (suggeriti dall'ISPRA):

- fagiano di 30-60 giorni: 0,5 mq/capo;
- fagiano oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
- starna di 30-60 giorni: 0,25 mq/capo;
- starna oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
- lepre: 10 mq/capo
- ungulati: 1 capo/5000 mq di superficie recintata.

Nel caso di voliere, utilizzate per l'ambientamento prima del rilascio, sarà opportuno per gli adulti, raddoppiare i limiti sopra riportati. Per evitare che i volatili si danneggino tra di loro si dovrà utilizzare esclusivamente il parametro della densità in voliera diminuendolo ulteriormente ove necessario, senza utilizzare tassativamente né mezzi chimico-farmacologici, né meccanici quali occhiali, parabecchi o anelli da becco, debeccaggio.

Imprinting

Per i volatili, si consiglia disporre tutte le attrezzature utilizzate per la schiusa e lo sfreddamento in modo da limitare al minimo necessario, ogni manipolazione e/o contatto visivo tra i pulcini e l'uomo. In particolare nelle prime 72 ore di vita occorre ridurre al minimo strettamente necessario ogni contatto con i pulcini utilizzando barriere schermanti e particolari disposizioni delle luci in modo da limitare la visione dell'uomo da parte degli animali.

Alimentazione

Particolare importanza riveste l'adattamento dei capi prima del lancio o dell'immissione in recinti e voliere di ambientamento, alle risorse trofiche offerte dagli ambienti in cui verranno immessi; a tal fine l'alimento artificiale andrà sostituito gradualmente con quantitativi percentualmente sempre più elevati di quello naturale. La specie maggiormente sensibile a

variazioni del regime alimentare e che quindi richiede una particolare attenzione nell'attuazione della procedura sopra descritta, è la lepre.

Selezione e riproduzione

Una delle pratiche più deleterie è la selezione di caratteristiche finalizzate alla massima produzione di capi. Ciò è la conseguenza della trasposizione agli allevamenti a scopo di ripopolamento, dei criteri che regolamentano allevamenti di specie domestiche, intesi in modo produttivistico e commerciale e quindi con finalità di maggiore produzione in termini di peso-numero dei capi.

Come precedentemente riportato, l'attività di allevamento dovrà essere orientata più che all'elevata produzione quantitativa, ad una selezione di ceppi che mantengano il più possibile caratteristiche fisiologiche e comportamentali simili a quelle mostrate dalla specie in natura; andranno quindi ricercate e positivamente selezionate: l'attitudine alla nidificazione ed alla cova, la cura della prole ecc.

Per i Galliformi, la sincronizzazione dei riproduttori deve garantire che le nascite avvengano nel periodo aprile-luglio, con apposizione di anello inamovibile, nel rispetto dei cicli naturali, senza assoggettare i riproduttori a fotoperiodi artificiali.

Ambientamento Galliformi

Le voliere utilizzate per il periodo di ambientamento precedente il rilascio, oltre ad avere una densità di animali dimezzata rispetto ai limiti sopra riportati, dovranno soddisfare determinati requisiti ambientali. Per il fagiano la superficie minima utile per voliera, dovrà essere di 1.500 mq. e l'altezza di 4 metri in terreno pianeggiante, ridotta a 3 metri in caso di terreno collinare e scosceso. All'interno delle voliere dovrà essere presente vegetazione con funzione ricoprente di rifugio e per il fagiano, che garantisca posatoi a differenti altezze dal suolo; sarà inoltre indispensabile mantenere la presenza di essenze vegetali che forniscano risorse trofiche appetite dai volatili, somministrando eventuali integrazioni non basate esclusivamente su granaglie.

Ambientamento Lepre

La messa a terra dei soggetti prodotti in gabbia da utilizzare per i ripopolamenti, deve essere effettuata entro i sessanta giorni di età, in recinti con una densità non superiore ad un capo ogni 20 mq. Tali recinti devono essere sottoposti, tra un ciclo ed un altro, a lavorazione e disinfezione del terreno e vuoto biologico di almeno venti giorni. Nel caso in cui i capi messi a terra, vengano mantenuti in recinto oltre il novantesimo giorno di età, dovranno essere spostati in recinti che garantiscano un rapporto capo/superficie almeno doppio di quello sopra prescritto.

4.2.2. Allevamenti a scopo alimentare

La gestione degli allevamenti a scopo alimentare, perseguendo fini meramente commerciali, privilegerà tecniche e metodi tesi ad ottimizzare il rapporto investimenti/produzione.

Il regolamento regionale prevede l'utilizzo per la produzione a scopo alimentare delle seguenti categorie: ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

Per quanto riguarda gli ungulati, va fatta una distinzione derivante dalla tipologia di allevamento; i modelli provenienti dalle esperienze inglese e tedesca prevedono, sulla base di notevoli produttività foraggiere per ettaro o di consistenti apporti alimentari esterni, una conduzione di tipo intensivo, con un elevato rapporto capi/superficie. Nella nostra regione invece quasi tutti gli allevamenti sono impostati su modelli di tipo estensivo, con l'utilizzo quasi esclusivo della specie daino.

Alla luce delle esperienze maturate in questo settore, si ritiene opportuno, limitare la conduzione di tipo estensivo agli ungulati poligastrici; per la specie cinghiale è invece auspicabile, anche in relazione alla possibilità di applicare più precisi e puntuali controlli,

l'allevamento semistabulato ed intensivo, non essendovi particolari controindicazioni per l'applicazione di tali modalità di allevamento. Oltre alla individuazione del numero minimo di capi previsto dal regolamento regionale, andrebbe quindi prevista, per il cinghiale, anche una superficie massima rapportata al numero di riproduttori presenti in allevamento.

Per gli aspetti sanitari va programmato un regolare calendario di interventi profilattici ed un controllo a cadenza almeno semestrale. Onde consentire l'isolamento e la quarantena di capi malati o sospetti e di nuovi capi provenienti da altri allevamenti, andranno realizzate strutture di dimensioni adeguate rispetto alla grandezza degli allevamenti. Negli allevamenti a carattere intensivo, dovranno inoltre essere realizzate idonee strutture di stoccaggio e previste modalità di smaltimento per i reflui, rispondenti alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria per i normali allevamenti zootecnici.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.liguria.it

5. Interventi di miglioramento ambientale

5.1. Criteri per l'attuazione degli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica.

Dal dopoguerra ad oggi il progressivo spostamento della popolazione umana, con la relativa concentrazione nelle aree urbane di pianura, ha comportato l'abbandono delle aree svantaggiate collinari e montane con conseguente abbandono delle terre agricole più marginali ed inospitali. Ciò ha comportato effetti positivi e negativi per la fauna; tra i primi ricordiamo: una maggior percentuale di maturazione dei boschi precedentemente sovrasfruttati; la colonizzazione di campi e pascoli abbandonati che inframezzano le aree boscate, da parte di arbusteti ed incolti; il recupero di vaste aree riparate dall'ingombrante presenza umana; la riduzione della competizione con il bestiame domestico; di contro: il forte degrado delle terre coltivabili di pianura, causato dalle attività agricole intensive; gli elevati livelli di inquinamento, attribuibili ad esse ed alle attività industriali; l'eliminazione nelle aree maggiormente sfruttate della eterogeneità ambientale; l'avvelenamento chimico ed organico dei corsi d'acqua e dei corpi idrici in generale.

In riscontro a queste modificazioni, si sono verificati influssi che, per alcune specie sono stati vantaggiosi, mentre altre ne hanno risentito negativamente. Pur essendo la regione dotata di habitat dalle notevoli potenzialità, non si può considerare esaustivo intercludere entro confini di aree protette, il territorio più interessante, per incentivare e ripristinare popolazioni faunistiche in degrado. Per molte specie sono sicuramente necessari, anche interventi di supporto che coinvolgano sia la qualità dell'ambiente sia i loro rapporti di competizione con altre specie, soprattutto quelle attualmente favorite dalle situazioni ecologiche create con gli interventi umani.

Una corretta gestione faunistica deve prevedere, a fronte di una situazione in cui alcune specie sono praticamente scomparse dal territorio regionale ed altre ridotte in sparse popolazioni disperse e frazionate disomogeneamente, degli interventi volti a ricreare e/o ampliare le relative nicchie ecologiche, onde consentire di amplificare le potenzialità di ricolonizzazione delle popolazioni "superstiti".

Questi possono essere sostanzialmente riconducibili a due tipologie:

- potenziamento delle dotazioni rifugio\trofiche e dei siti di nidificazione;
- contenimento dei fattori di disturbo e mortalità causati soprattutto dalle attività agricole.

La programmazione di questi interventi si differenzia caso per caso e trova diversa applicazione sostanzialmente secondo:

- il tipo di ambiente in analisi;
- la fauna alla quale sono diretti gli interventi.

Molteplici quindi sono le possibilità d'intervento che andranno pianificate caso per caso. Ad esempio nelle zone di pianura e di collina coltivate in modo più o meno intensivo, i miglioramenti ambientali saranno mirati soprattutto per la piccola selvaggina stanziale (fagiani, starni, lepri); nelle zone di collina e montagna dove prevale il pascolo, gli incolti, la forestazione e l'agricoltura è di tipo estensivo, gli interventi saranno orientati prevalentemente per gli ungulati; nelle zone con adeguate caratteristiche vegetazionali, esistenti lungo le direttrici interessate dai principali flussi migratori gli interventi saranno selettivamente rivolti a favorire il rifugio e la sosta dell'avifauna, ecc. Dal momento che gli interventi di miglioramento ambientale hanno come scopo quello di migliorare la vocazione dell'ambiente per una o più specie faunistiche, essi dovranno essere preferibilmente programmati e realizzati nei territori aventi caratteristiche di vocazionalità intermedie o scarse, in quanto più adatti al raggiungimento di condizioni ottimali, le quali sono peraltro presumibilmente già presenti nei territori ad alta vocazionalità.

I piani di miglioramento ambientale andranno quindi predisposti per ogni singola situazione e per ogni tipo di rapporto ambiente/fauna individuato. In ogni caso gli strumenti principali di cui servirsi, sono quelli che mirano principalmente a:

- ↪ raggiungere la massima diversità (presenza quantitativa delle classi d'uso nell'area considerata);
- ↪ mantenere la rarità presente (in senso assoluto e/o relativo all'area in oggetto);
- ↪ aumentare la complessità (distribuzione frammentata delle classi d'uso nell'area considerata).

Nello specifico gli interventi a cui dare priorità nell'ambito della pianificazione di miglioramenti ambientali sono:

- ↪ ricostituzione di macchie/piccoli boschetti nelle aree aperte utilizzando più specie appartenenti alla flora autoctona;
- ↪ nella realizzazione di siepature utilizzare due o più specie di arbusti appartenenti alla flora autoctona alternando caducifoglie e sempreverdi ed intervallando con specie arboree;
- ↪ evitare il drenaggio di zone umide;
- ↪ conservare strisce di colture in piedi fino alla fine dell'inverno;
- ↪ posticipare l'aratura nella seconda metà di settembre;
- ↪ posticipare lo sfalcio della vegetazione spontanea nelle aree incolte e nei terreni ritirati dalla produzione, al mese di agosto.

5.2. Interventi sulle zone di confine.

Particolare riguardo, sia che si operi o meno su ampie superfici, deve essere posto negli interventi sulle zone di confine tra i diversi habitat.

Sono queste infatti zone ad altissimo valore, in virtù proprio della particolare varietà, causata dal rapido mutamento della struttura vegetazionale nell'ambito di pochi metri.

Sono quindi auspicabili tutte quelle operazioni che mirino ad aumentare ed ampliare questa fascia di transizione, tra una tipologia di habitat ed un'altra. A titolo esemplificativo riportiamo:

- ↪ allungamento della linea di contatto, mediante frastagliamento ed "interdigitazione" tra le due formazioni confinanti;
- ↪ incentivazione delle interruzioni in aree monospecifiche molto vaste (ad es. fasce frangifuoco nei boschi);
- ↪ limitare il passaggio netto aumentando lo "spessore" dell'area di transizione, mediante il divieto di taglio e/o potatura delle formazioni arbustive ed arboree poste a confine tra aree boscate di ceduo ed aree aperte (seminativi, prati-pascolo ecc.);
- ↪ in caso di confine tra fustaie e spazi aperti è, al contrario, opportuno stimolare la crescita di una formazione arbustiva e cespugliata, attraverso una parziale ceduzione ed il contemporaneo impianto di essenze idonee;
- ↪ la realizzazione di siepatura tra tutte le varie combinazioni di confinamento tra appezzamenti "aperti" (seminativi, prati, pascoli, incolti, colture arboree specializzate).

5.3. Indirizzi per la corresponsione degli incentivi per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica.

L'integrazione dell'agricoltura con l'ambiente e le risorse faunistiche, e' realizzabile ove si verifichi per l'agricoltore, una convenienza economica, ottenibile anche tramite un adeguato supporto del settore pubblico.

A tale considerazione fa riscontro la disponibilità limitata dei fondi che l'Ente pubblico si trova a gestire per questi obiettivi; si rende perciò necessario selezionare e razionalizzare gli interventi da

attuare secondo una scala di priorità . In tal senso e' auspicabile indirizzare la concessione delle sovvenzioni in base alla presentazione di piani di miglioramento ambientale che siano integrati con la programmazione faunistico-venatoria ed ambientale esistente sul territorio oggetto di intervento.

Si deve quindi individuare una priorità, anche ai fini dell'eventuale erogazione di fondi, modulata sulla tipologia e la localizzazione degli interventi sulla base delle allegate schede tecniche.

Da parte delle Province in sede di elaborazione dei Piani Faunistici Venatori e da parte degli ATC in fase di progettazione e finanziamento di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1 ottobre 2008 n.6, dovrà pertanto essere data la precedenza alla realizzazione di interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica, utilizzando come parametro il livello di importanza riportato al paragrafo 5.4.2 delle seguenti schede tecniche. Per quanto riguarda le zone di ripopolamento e cattura, gli incentivi economici da riconoscere, devono essere quantificati proporzionalmente in parte alle superfici interessate dagli interventi ed in parte ai risultati ottenuti; questi devono essere valutati attraverso il monitoraggio della produttività in termini faunistici delle zone, da attuare, nell'ambito della gestione, mediante: il censimento costante della/delle specie target della zona ripopolamento e cattura, il riscontro dei capi catturati .

Per quanto riguarda le priorità in merito alla distribuzione territoriale degli interventi, sarà data la precedenza a quelli realizzati negli ambiti protetti e nelle zone a scarsa e media vocazionalità, individuate dalla Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Umbria.

Ulteriore disponibilità finanziaria per gli interventi di cui al presente capitolo, sono previste nel Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, a cui si rinvia per le modalità di richiesta ed erogazione dei fondi.

E' comunque fondamentale per qualsiasi tipo di intervento si voglia programmare, il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli enti e gli organismi cointeressati, chiamando a partecipare e collaborare, ognuno per quanto e' di sua competenza e capacità, associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, associazioni di agricoltori, enti di gestione aree protette, comitati di gestione ATC, amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

5.4. Schede tecniche sugli interventi di miglioramento ambientale.

5.4.1. Classi di uso del territorio

Fustaia di conifere

Soprasuoli di origine naturale od artificiale composti quasi esclusivamente o completamente da conifere (altezza media superiore ai 7 mt.).

Fustaia di latifoglie o mista

Soprasuoli maturi composti in prevalenza od esclusivamente da latifoglie con altezza media superiore ai 7 mt.

Pioppeto (arboreto da legno)

Piantagioni di alberi da legno (escluse le resinose).

Ceduo fitto

Soprasuoli costituiti in prevalenza da ricacci di ceppaie con copertura boscosa superiore all'80% ed altezza media non oltre i 7 mt.

Ceduo rado

Formazione simile alla precedente, ma con copertura compresa tra l'80% ed il 20%.

Rimboschimento

- Soprasuoli giovani composti da conifere (o latifoglie) dovuti a piantagione.

Seminativo semplice e arborato

Terreni utilizzati per colture erbacee, più meno avvicendate, inframezzati (arborato) da filari arborei.

Oliveto

Terreni con densità di piantoni superiore ai 180/200 ad ha. Con densità minori si considera seminativo arborato.

Vigneto

Coltura in filari distanziati non più di 5 mt. Con distanza maggiore, si considera seminativo arborato.

Frutteto specializzato

Arboricoltura monospecifica su filari distanziati tra i 3 ed i 5 metri.

Prato-pascolo e prato stabile

Colture erbacee mono e polifite regolarmente sfalciate. Rinnovamento ogni 3-6 anni.

Pascolo

Superfici la cui vegetazione viene normalmente sfruttata attraverso il pascolo del bestiame.

Incolto

Terreni un tempo coltivati o pascolati, attualmente in abbandono.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5.4.2. Interventi

Gli interventi di seguito riportati, vengono suddivisi secondo tre tipologie:

Modificativi (priorità 1): interventi radicali che comportano un cambio di indirizzo nell'uso del territorio; tali situazioni si verificano per il risanamento di aree particolarmente degradate o per la creazione di particolari habitat rari e molto importanti (piccole zone umide, fasce di ecotono ecc.).

Integrativi (priorità 2): interventi di modeste dimensioni che apportano lievi modifiche ed integrazioni pur mantenendo gli indirizzi produttivi; tali interventi comportano una riduzione della superficie utilizzabile contenuta.

Colturali (priorità 3): interventi tesi ad ottenere il miglioramento delle potenzialità faunistiche, mantenendo l'indirizzo produttivo ma adottando tecniche colturali adeguate (limitazioni d'uso dei fitofarmaci, rotazioni colturali, accorgimenti negli interventi di lavorazione meccanici, ecc.)

Tra gli interventi proposti si dovrà quindi operare una cernita di quelli da attuare, secondo la scala di priorità sopra indicata, in funzione degli obiettivi faunistici prescelti, delle disponibilità di investimento economico e delle scelte gestionali a cui è sottoposto il territorio.

5.4.2.1. Fustaie di conifere

Interventi colturali:

- eliminazione dell'uso dei fitofarmaci nella lotta alle infestazioni parassitarie (processionaria);
- gli interventi selvicolturali (quali diradamenti e spalcatore) sono da effettuare nel periodo Novembre-Febbraio; l'importanza di tali interventi risiede nelle opportunità che si creano per lo sviluppo delle specie arbustive ed arboree spontanee del sottobosco. Le specie eventualmente già presenti vanno assolutamente protette e salvaguardate. Per una profondità di 10-15 metri lungo i margini del bosco, gli interventi di diradamento e spalcatore devono essere rafforzati e particolarmente incisivi, onde consentire la costituzione di una fascia di sottobosco maggiormente densa e "protettiva";
- rilasciare che almeno una pianta ad ettaro completi interamente il suo ciclo vegetativo, fino alla morte ed alla sua completa decomposizione; le piante parzialmente o totalmente secche (ove il loro deperimento non sia conseguenza di malattie epidemiche) dovrebbero essere lasciate in piedi: attirano la maggior parte dei parassiti del legno con relativo incremento delle risorse trofiche per uccelli e piccoli mammiferi; durante le operazioni di diradamento, sempre nell'ottica di aumentare le disponibilità di materia organica in decomposizione e relativi benefici come sopra evidenziato, andrebbero abbandonati sul posto almeno l'1% degli alberi abbattuti.

Interventi integrativi:

- gli interventi realizzabili sono tutti indirizzati ad aumentare la diversità della componente vegetale attraverso: l'apertura di radure di 500-1000 m² dove far sviluppare vegetazione spontanea; la distribuzione mediante piantagione, di piccole isole di 10-20 individui di arbusti misti; ugualmente per le latifoglie su una superficie di almeno 500-100 m², piantare idonee essenze. Ove siano presenti ungulati domestici o selvatici è opportuno provvedere adeguate protezioni alle piantagioni fino ad un pieno sviluppo delle stesse;
- ove l'idrografia del luogo sia idonea, la creazione di piccoli argini e sbarramenti, anche se le caratteristiche pedologiche non consentono un ristagno permanente, permette una ritenzione idrica che consente la realizzazione di microhabitat dove piantare essenze igrofile (salici, pioppi, ontani ecc.);
- le strade di servizio e le piste forestali devono essere sottoposte ad idonei interventi di manutenzione ed il loro accesso rigorosamente vietato con mezzi motorizzati, a scopo turistico.

Interventi modificativi:

- la riconversione a fustaia mista, ove le condizioni lo consiglino, comporta la sostituzione in percentuale più o meno elevata delle resinose con latifoglie adatte alle condizioni pedoclimatiche locali.

5.4.2.2. Fustaia di latifoglie o mista

Ove la formazione sia insediata in terreni idonei all'agricoltura, quasi sempre e' un frammento di antichi corpi boscati eliminati per far posto alle aree agricole; appare evidente in questa situazione l'estrema importanza di una loro conservazione attraverso l'adozione di tutte le risorse e gli accorgimenti necessari.

Interventi colturali

Nel caso in cui le fustaie si trovino su terreni collinari e montani con limitazioni d'uso a fini agricoli (pendenze e/o avversità climatiche) o non coltivabili:

- nelle fustaie coetanee, avviare i tagli di rinnovazione, prima del raggiungimento della maturità, operando in più punti distribuiti omogeneamente sulla superficie interessata;
- nelle operazioni di taglio particolare attenzione va posta nella salvaguardia delle specie meno rappresentate;

- come per le fustaie di conifere: rilasciare che almeno una pianta ad ettaro completi interamente il suo ciclo vegetativo, fino alla morte ed alla sua completa decomposizione; le piante parzialmente o totalmente secche (ove il loro deperimento non sia conseguenza di malattie epidemiche) dovrebbero essere lasciate in piedi: attirano la maggior parte dei parassiti del legno con relativo incremento delle risorse trofiche per uccelli e piccoli mammiferi; abbandonare sul posto almeno l'1% degli alberi abbattuti e tutto il materiale di risulta delle operazioni di taglio; ideale sarebbe la "cippatura" di tale materiale e la sua distribuzione sul suolo onde favorire ed incentivare i processi di umificazione.

Interventi integrativi e modificativi

Per quanto riguarda queste tipologie di interventi sono perfettamente applicabili le considerazioni sopra riportate per le fustaie di conifere. Infatti l'obiettivo fondamentale per i miglioramenti da apportare ai fini faunistici e' sempre quello della diversificazione e frammentazione.

5.4.2.3. Pioppeto (arboreto da legno)

Diverse sono le destinazioni di tali coltivazioni ed i relativi turni per il taglio: per la produzione di pasta di cellulosa 10 anni per il pioppo e 15-25 anni per le conifere a rapido accrescimento; per l'industria del legno 12-14 anni per il pioppo, 30-50 anni per le conifere e turni di utilizzazione che possono superare i 50-60 anni per le essenze pregiate (noce, frassino, acero, ciliegio, olmo ecc.) di cui si sta iniziando la coltivazione sperimentale.

Interventi colturali:

- limitazione dell'uso dei diserbanti da sostituire con lavorazioni meccaniche che devono comunque essere eseguite in estate inoltrata onde arrecare il minor disturbo possibile alla riproduzione della fauna selvatica;
- limitazione dell'uso degli anticrittogamici, adottando varietà con resistenze superiori alle infezioni fungine;
- mantenimento almeno parziale del sottobosco spontaneo accettando un limitato decremento della produzione legnosa (eventualmente quantificabile e risarcibile al proprietario);

Interventi integrativi:

- piantumazione nei filari esterni con essenze di particolare importanza per la fauna (ad es. quercine);
- piantumazione all'interno della coltura di essenze arbustive da frutto (Prunus, Sambucus ecc.);
- sostituzione delle recinzioni in filo spinato con una siepe perimetrale spinosa.

Interventi modificativi:

- sostituzione degli arboreti monospecifici con impianti costituiti da piu' specie diverse, disposte su filari alterni; l'aumento delle spese di impianto sarà compensata dalla riduzione delle cure colturali e dal miglioramento del suolo;
- riconversione: avviare la sottopiantagione con alberi di altezza medio-bassa ed arbusti, ricostituzione di piccoli avvallamenti dove far ristagnare l'acqua; l'ulteriore diversificazione permetterà l'instaurarsi di piccole macchie igrofile;
- in particolari condizioni dove gli impianti sono localizzati su terreni soggetti a ristagno, riveste priorità assoluta la realizzazione di zone umide mediante la limitazione dei drenaggi, favorendo l'instaurarsi di associazioni di vegetazione igrofila.

5.4.2.4. Ceduo fitto

Di estrema importanza, se tali formazioni si trovano in aree prevalentemente agricole, vanno accuratamente conservate; in zone collinari e montane, talvolta impraticabili con mezzi meccanici, di solito colonizzano vecchie aree agricole e pascoli abbandonati; le principali specie sono il cerro e la roverella spesso consociate con altre specie; si rinvencono alcune aree dove la specie predominante sono il faggio od il castagno.

Interventi colturali

- nelle zone dove gli interventi colturali sono di facile esecuzione, mantenere una densità delle martinicche non inferiore alle 100 piante ad ettaro; ad ogni turno sostituire 1/4 delle martinicche preesistenti con nuove martinicche, creando così uno strato maturo disetaneo rado che sovrasta il ceduo;
- nelle aree dove l'utilizzo e lo sfruttamento si rivela antieconomico per le difficoltà di trasporto del legname e per il tasso di accrescimento spesso modesto, valutare la possibilità dell'abbandono del taglio, mantenendo solo dei tagli colturali per guidare e controllare l'invecchiamento; assolutamente da evitare l'apertura di piste di esbosco su ripide pendici che creerebbero l'avvio di processi franosi difficilmente riparabili;

Interventi integrativi:

- a seguito dei diradamenti, intervenire con piantumazione di essenze arboree ed arbustive, scarsamente presenti o assenti, anche in piccoli nuclei sparsi, con particolare frequenza soprattutto in quei boschi che presentano elevato grado di predominanza di una sola specie;
- dove vi sia particolare povertà di specie arbustive, si possono creare radure di 200-300 m², ove seminare o piantare macchie arbustive;
- creazione di fasce frangifuoco che, ove il terreno lo consenta, se inerbite costituiscono ottime aree di pastura;
- creazione di piccole zone umide come descritto per le fustaie;

Interventi modificativi:

L'intervento più incisivo da realizzare su questo tipo di habitat è la conversione ad alto fusto, che dovrebbe interessare fino al 70-80% della superficie oggetto d'intervento; questa operazione deve essere attuata mediante interventi di diradamento, iniziando su piccole superfici e procedendo in più interventi. Si verrebbe così a creare una fustaia disetanea con un'alternanza di macchie più fitte ed aree più aperte. Di particolare importanza è associare le operazioni di diradamento con la piantumazione di specie assenti per la creazione di fustaie miste; l'ideale è un soprasuolo composto dal 50-60% di querce, castagni e faggi, 20-30% altre latifoglie ed il rimanente 20-30% da conifere.

5.4.2.5. Ceduo rado

Fanno parte di questa categoria aree un tempo coltivate o degradate da un sovrasfruttamento (eccessivo diradamento, frane causate da aperture di piste ecc.). In ogni caso si riscontra una struttura con una componente arborea rada dove le specie più frequenti sono: Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Acero campestre (*Acer campestre*), Ginepro (*Juniperus communis*) e Corniolo (*Cornus mas*), frammista con arbusteti in attiva fase di colonizzazione sulle aree più aperte.

In zone con condizioni climatiche ed edafiche più proibitive (vento, gelo, elevata rocciosità e pendenza del terreno) si riscontrano, a seconda dell'altitudine, dell'esposizione e della piovosità, prevalenze di Leccio (*Quercus ilex*), Roverella (*Quercus pubescens*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Faggio (*Fagus sylvatica*); la componente arbustiva è densa e talvolta più sviluppata degli alberi stessi, che presentano piante con scarso sviluppo più o meno contorte.

Interventi colturali:

- mantenere una densità delle matricine non inferiore alle 50-100 piante ad ettaro; ad ogni turno sostituire 1/4 delle matricine preesistenti con nuove matricine, creando così uno strato maturo disetaneo che sovrasta il ceduo; in ogni caso però mantenere gli alberi più grandi e maturi lasciandoli giungere a morte spontanea;
- nelle aree dove l'utilizzo e lo sfruttamento si rivela antieconomico per le difficoltà di trasporto del legname e per il tasso di accrescimento spesso modesto, concentrare gli interventi sul miglioramento della funzione antierosiva del bosco; in quelle zone dove si riscontrano processi di instabilità idro-geologica, vietare il taglio, mantenendo solo dei tagli colturali per guidare e controllare l'invecchiamento;

Interventi integrativi

- rinfoltimento, con particolare riguardo alle aree con maggiori segni di erosione, adoperando, nelle zone con terreni idonei, anche piante da frutto;

Interventi modificativi

- conversione parziale ad alto fusto, mediante la riduzione dei polloni per ceppaia ed evitando diradamenti, anzi diffondendo (per semina o piantumazione) essenze d'alto fusto;

5.4.2.6. Rimboschimento

Sono stati realizzati, nella maggior parte dei casi, su pascoli di montagna o terreni collinari non coltivabili o scarsamente utilizzati, con l'uso, soprattutto nel passato, di impianti mono-specifici quasi esclusivamente di conifere. In alcuni casi vengono praticate, successivamente all'impianto, cure colturali che prevedono ripuliture e diserbi.

Interventi colturali

Oltre alle tipologie di intervento già descritte per le fustaie, a cui si rimanda, è necessario garantire un adeguato sviluppo del sottobosco spontaneo, anche se ciò comporta una limitazione del tasso di accrescimento delle essenze arboree. Gli interventi colturali andranno quindi limitati temporalmente: a 2 volte l'anno (evitando accuratamente il periodo marzo-luglio) fino ad un accrescimento degli alberi entro i 2 metri, riducendo ad un intervento finché non abbiano raggiunto i 4 metri.

Interventi integrativi

- particolarmente nel caso di impianti di conifere, è utile un diradamento delle piantine che consenta un più rigoglioso sviluppo del sottobosco;
- nelle aree rimaste scoperte a causa del non attecchimento (fallanze) non sostituire gli individui mancanti, creando così piccole aree aperte, oppure sostituirli con specie diverse da quelle impiegate nell'impianto originario dando la preferenza ad essenze (arboree ed arbustive) da frutto e/o a rapido accrescimento;
- particolare riguardo va posto nella scelta di di essenze arbustive di cui favorire lo sviluppo ed eventualmente aumentare la diffusione attraverso semina/piantumazione, dando la preferenza a quelle particolarmente appetite dagli ungulati, creando così alternative trofiche che limitino i danni alle specie arboree impiantate;

Interventi modificativi

- in casi particolari, ove i rimboschimenti sono stati effettuati con specie non compatibili con la flora autoctona o le modeste produzioni legnose, associate a rischi idrogeologici derivanti dalle pratiche di esbosco ne sconsigliano l'esecuzione, si può ipotizzare il ripristino delle originarie condizioni (pascoli, arbusteti, incolti); è tuttavia consigliabile rilasciare piccole porzioni isolate del rimboschimento;
- in altri casi si può realizzare un accentuato diradamento, fino alla eliminazione del 50-60% dell'impianto esistente, sostituendolo con prati-pascolo e macchie arbustive, creando una vegetazione mosaicizzata, ad alta valenza faunistica.

5.4.2.7. Seminativo semplice e arborato

Le colture erbacee vengono principalmente eseguite su terreni pianeggianti, profondi, fertili ben drenati. In tali situazioni le tecniche colturali intensive garantiscono elevate produttive, ma comportano serie modificazioni che causano notevole "sterilità" da un punto di vista faunistico. Lievemente differente la situazione in terreni collinari e montani dove, per riuscire a raggiungere livelli produttivi che giustifichino i costi di intervento, il terreno viene sottoposto a più accentuate forme di pratiche colturali (lavorazioni, concimazioni, diserbi ecc.)

I seminativi arborati sono essenzialmente riconducibili alla presenza di viti su tutori vivi ed oliveti. Sono coltivazioni di tipo tradizionale presenti, soprattutto l'oliveto, sulle pendici collinari; di particolare importanza è la riconversione della parte seminativa in prato o prato-pascolo;

Interventi colturali

- per quanto concerne l'uso dei prodotti chimici (concimi, diserbanti, antiparassitari ecc.), questo andrebbe limitato alle reali esigenze, scegliendo prodotti con minor impatto ambientale a base di principi attivi dotati di limitato grado di tossicità ed attenendosi ai minimi dosaggi necessari;
- sostituire, quando possibile, i trattamenti con lavorazioni meccaniche (ad es. sarchiature a posto dei diserbi) e con adeguate scelte delle varietà da seminare (maggiore resistenza ai parassiti -> minori esigenze di trattamenti fitosanitari);
- convertire le tecniche di coltivazione trasformandole in quelle a ridotto impatto ambientale tramite l'adozione di metodi di lotta "biologica" ai parassiti, piani di rotazione ed avvicendamenti delle colture, piantagione di siepi ed alberature, ripristino del pascolo del bestiame ecc.;
- evitare in ogni caso l'irrorazione con pesticidi e diserbanti, delle tare (scoline, fossi, siepi, prode, basi di tralicci ecc) e di una fascia al confine del campo per un'ampiezza di almeno 4-6 metri;
- su queste porzioni incolte (tare) evitare anche gli interventi meccanici (sfalciatura e trinciatura); ove necessari intervenire, tra settembre e febbraio, a rotazione lavorando annualmente solo una porzione (1/3 - 1/4) della superficie interessata;
- negli interventi meccanizzati (sfalci, mietiture ecc.) dotare le macchine di attrezzature, quali barre d'involò, o adottare tutti gli accorgimenti (come segnalare la presenza di nidificazioni, far precedere le macchine da battitori, procedere allo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso l'esterno ecc.) tesi a salvaguardare al massimo l'integrità degli animali presenti;
- in particolari condizioni pedoclimatiche favorevoli, è possibile seminare erbai da foraggio o da sovescio tra una coltura e l'altra assicurando la copertura del suolo, con conseguente disponibilità di rifugio ed alimentazione per la fauna;
- le tipologie di lavorazione meccaniche, in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, alle colture previste, alle macchine disponibili ecc., possono essere ridotte e/o limitate ad interventi meno "invasivi" quali: la limitazione della profondità di aratura, la sostituzione delle arature profonde estive con rippature e ripuntature, erpicature e semine di erbai direttamente su stoppie, l'abbandono dell'aratura a rittochino sui pendii, ecc.;

Interventi integrativi

Soprattutto nelle aree con colture intensive, la superficie interessata dalla coltivazione è molto vasta ed omogenea; i principali interventi integrativi, a fronte di modeste perdite di produttività, consentono un netto miglioramento ai fini faunistici, attraverso l'aumento della diversità e della complessità ambientale.

- parcellizzazione dei campi, mediante la divisione in fasce di 50-100 metri di larghezza divise da strisce di incolto alternate o associate a piantumazione di siepi; a posto delle essenze arbustive possono essere anche adoperati alberi con la creazione di filari alberati; nei terreni con pendenze medie od accentuate, la piantumazione va eseguita perpendicolarmente alla linea di pendenza;
- le strisce da intercalare alle coltivazioni (vedi sopra) possono anche essere adoperate per l'impianto di colture a perdere, optando per specie che assicurino rifugio e pastura nei periodi in cui i campi circostanti sono spogli;

Interventi modificativi

- nella elaborazione dei piani colturali vanno reinserite le pratiche di avvicendamento e rotazione, sostituendo le monoculture con strisce soggette a coltivazioni alternate, poste a rotazione nei diversi anni;

- conversione in prato-pascolo, privilegiando prati polifiti o prati naturali per la produzione di foraggio;
- rimboschimento praticato con essenze che forniscono legname qualitativamente pregiato (quali noce, castagno, rovere, olmo, frassino ecc.), con lunghi turni mantenendo il sottobosco ed intervenendo con sfalci annuali, solo finché gli alberi non hanno raggiunto i 3 metri.

5.4.2.8. Oliveto

Nella nostra regione si ritrovano particolarmente lungo le fasce pedemontane della catena appenninica, su terreni con lieve e media pendenza.

Interventi colturali

- limitare l'uso degli anticrittogamici ed insetticidi studiando accuratamente le epoche ed i dosaggi realmente necessari; la parziale sostituzione con metodi di lotta biologici (ad es. trappole per le mosche), ha dato buoni risultati permettendo la riduzione dell'uso di insetticidi;
- lasciare i residui delle potature (se non vi sono controindicazioni di tipo fitosanitario) sul terreno, ripassandolo con la trinciatrice per sminuzzarli e poi con l'erpice per interrarli; ciò incrementa notevolmente il livello di humificazione del terreno con benefici effetti sulla microfauna del terreno e sulla struttura del terreno stesso;
- limitare le operazioni meccaniche di eliminazione delle erbe infestanti (fresature) favorendo un inerbimento naturale, che può essere contenuto tramite sfalci o trinciature eseguiti 2 o 3 volte l'anno, con l'abbandono dei residui sul posto evitando comunque l'intervento nel periodo 1/4-30/6;
- in particolari condizioni per limitare lo sviluppo del cotico erboso, si può far pascolare con del bestiame;
- nei vecchi oliveti, dove il sesto di impianto è un po' più irregolare e largo, si possono individuare piccole aree da lasciare completamente incolte, da sfalciare solo ogni tre o quattro anni;

Interventi integrativi

- suddividere i grandi appezzamenti, mediante siepature, al massimo ogni 200 metri, mantenendole ad un'altezza compresa tra 1 e 2 metri ed una larghezza tra i 2 ed i 3 metri; ideale sarebbe l'inserimento all'interno della siepe, di alberi a distanza di 40-50 metri uno dall'altro; per le specie vedi l'appendice;

Interventi modificativi

- nell'ipotesi di un abbandono della attività colturale l'area interessata può venire riconvertita in arboreto per produzione di legname di qualità, in arbusteto od in prato-pascolo con le modalità già descritte precedentemente; in qualsiasi caso non vanno eliminati gli olivi esistenti sul terreno.

5.4.2.9. Vigneto e frutteto specializzato

Oltre agli interventi già descritti per l'oliveto, l'impianto di una siepe alta almeno 2 metri, lungo il perimetro della coltivazione, riduce notevolmente la dispersione delle sostanze distribuite con i trattamenti antiparassitari; nelle aree frequentate da ungulati selvatici e domestici, l'uso di specie arbustive spinose può in parte sostituire le recinzioni artificiali.

5.4.2.10. Prato e prato-pascolo

Interventi colturali

- limitare l'uso dei diserbanti, sostituendolo con il ripristino delle rotazioni, alternando gli appezzamenti interessati ogni 3-4 anni;
- adottare tecniche di lavorazione aventi il minor impatto per la selvaggina come sostituire l'aratura estiva con una ripuntatura, ed una fresatura superficiale immediatamente prima

della semina; sfalciare con tutti gli accorgimenti utili per evitare la distruzione di nidi e nidiate(vedi punti precedenti);

- limitare l'uso di concimi chimici, somministrando prioritariamente sostanze organiche (letame e compost);

Interventi integrativi

- ripartire i grandi appezzamenti mediante l'inserimento di strisce di incolto e/o di siepature larghe un paio di metri, almeno ogni 100 metri;

Interventi modificativi

- riconvertire i prati monospecifici, che richiedono lavorazioni e trattamenti piu' frequenti, con colture polifite composte da famiglie differenti; scegliere le specie fittonanti ed a radice fascicolata per gli appezzamenti con particolare pendenza;
- abbandonare la coltura, praticando solo uno sfalcio biennale (in tarda estate), a rotazione su piu' lotti alternati;
- ove si voglia praticare la conversione in arbusteto, nelle aree limitrofe a superfici boscate, astenersi totalmente da qualsiasi pratica colturale;
- trasformare l'utilizzo, mediante l'uso a pascolo; particolare attenzione e' da porre sul carico di animali che l'area puo' sopportare, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni di erosione; molto utile e' il pascolamento con piu' specie (bovini, ovini, equini, specie selvatiche) che permette un maggior equilibrio del consumo della vegetazione.

5.4.2.11. Pascolo

Interventi colturali

- controllo del carico di bestiame pascolante (vedi sopra);
- alternare mediante rotazione gli appezzamenti sottoposti a pascolamento;
- evitare lo spietramento, che aumenta le possibilità di erosione ed altera le caratteristiche pedologiche del terreno;
- evitare il decespugliamento, limitando in casi realmente necessari ed anzi favorendo, su superfici molto vaste, l'impianto sparso di macchie cespugliate nei punti dove si rilevano fenomeni erosivi;

Interventi integrativi

- costituzione di siepi semplici o alberate, macchie cespugliate associate o meno con la piantumazione di alberi isolati;

Interventi modificativi

- conversione in arbusteto, soprattutto per quei pascoli sovrasfruttati che presentano gravi fenomeni di erosione;
- nei pascoli montani, favorire la tendenza naturale al rimboschimento, mediante piantumazione di idonee essenze arboree.

5.4.2.12. Incolti

Si tratta quasi sempre di terreni agricoli sottoposti alla pratica del set aside o incolti a causa dell'abbandono delle aziende agricole collinari e montane.

Interventi colturali

- nei terreni a set aside, dove sono obbligati gli interventi annuali, sottoporre a sfalcio la vegetazione spontanea, evitando l'intervento nel periodo 1/4-30/6, mantenendo un'altezza di taglio non inferiore ai 15-20 cm. ed intervenendo su strisce alternate, quando la vegetazione, sull'area precedentemente lavorata, e' già ricresciuta;
- sui terreni esenti da sovvenzioni, si puo' intervenire con il trinciaerba (sempre nella tarda estate), su di un terzo dei terreni interessati, sottoponendo quindi tutta l'area a lavorazione complessivamente ogni tre anni;

Interventi integrativi e modificativi

- nelle zone collinari e montane, guidare la naturale tendenza alla ricolonizzazione di queste aree da parte di arbusti ed alberi, introducendo ed integrando le specie presenti con altre (con particolare riguardo alle fruttificanti).

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5.4.3. Cervidi

Nell'ottica di aumentare le potenzialità di un complesso forestale e' necessario che questo offra abbondanti zone con diversificate risorse alimentari disponibili tutto l'anno e zone idonee a garantire rifugio e protezione.

Nelle aree a maggior densità boscosa sarà necessario aprire 2-4 radure di circa 2 ha ogni Km² per il cervo e 6-12 radure di circa 0.7 ha per Km² per il capriolo. E' fondamentale la manutenzione di tali aree mediante periodici sfalci, arature, risemie, concimazioni.

Nella gestione forestale e' molto importante adottare tecniche di governo che includano:

- mantenimento della maggiore disetaneità possibile;
- aumento della diversità di specie compatibile con l'orizzonte considerato, anche mediante la piantumazione di specie da frutto;
- interventi di taglio a raso su superfici limitate (massimo 10.000 mq), ed omogeneamente disperse nel complesso forestale.

5.4.4. Galliformi e lepre

Tutti gli interventi sono riconducibili alla consueta filosofia della maggior diversificazione possibile. In tal senso nelle aree agricole più o meno densamente coltivate, habitat di elezione di queste specie, dovranno essere impostati interventi quali:

- impianto di siepi, filari di arbusti, isole di vegetazione naturale su zoccoli sopraelevati di terreno che ne garantisca un buon drenaggio delle acque meteoriche; le zone interessate da questi interventi dovrebbero coprire almeno lo 0.1-0.4% del territorio interessato;
- semina di piccoli appezzamenti con colture a perdere (cereali autunno-vernini e foraggere, in particolar modo leguminose) per garantire risorse trofiche soprattutto nel periodo invernale e siti di rifugio e nidificazione in primavera ed estate; tali aree dovrebbero interessare almeno l'1-3% della superficie;
- rispetto ed incremento delle zone a vegetazione naturale con particolare attenzione nel periodo della riproduzione;
- limitazione all'uso di pesticidi ed insetticidi in modo da non distruggere l'entomofauna che costituisce la dieta base dei pulcini nelle prime settimane di vita.

5.4.5. Specie indicate per realizzare siepi, frangivento, boschetti

5.4.5.1. Arbusti

Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Biancospino	<i>Crataegus spp</i>
Bosso	<i>Boxus sempervirens</i>
Cotognastro	<i>Cotonoaster tomentosa</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i>
Fillirea	<i>Phyllirea spp.</i>
Erica	<i>Erica arborea</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europeus</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Cytisus scoparius</i>
Ginepro	<i>Juniperus communis</i>
Viburno	<i>Viburnum spp.</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Mirto	<i>Myrtus communis</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Olivello di boemia	<i>Eleagnus angustifolia</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Rovo	<i>Rubus ulmifolius</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Sambuco rosso	<i>Sambucus racemosa</i>
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>
Nocciolo	<i>corylus avellana</i>

5.4.5.2. Alberi

Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Gelso	<i>Morus alba/nigra</i>
Melo selvatico	<i>Malus communis</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Pero	<i>Pyrus communis</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salici	<i>Salix spp.</i>
Olivo	<i>Olea europea</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i>

5.4.6. Specie indicate per il miglioramento delle zone umide

5.4.6.1. Alberi ed arbusti

Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra var. italica</i>
Pioppo ibrido	<i>Populus ibrida</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Vimine	<i>Salix viminalis</i>
Ebbio	<i>Sambucus ebulus</i>
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
Rovo	<i>Rubus ulmifolius</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Tamerice	<i>Tamerix gallica</i>
Farnia	<i>Quercus pedunculata</i>

5.4.6.2. Emergenti

Canna palustre	<i>Phragmites communis</i>
Tifa	<i>Typha angustifolia</i>
Giunco	<i>Juncus articulatus</i>
Giunco dei contadini	<i>Juncus effusus</i>
Giunco di palude	<i>Juncus lacuster</i>
Giunchetto	<i>Scirpus holoschoenus</i>
Coda di cavallo	<i>Hippuris vulgaris</i>
Carice riparia	<i>Carex riparia</i>
Carice rostrata	<i>Carex rostrata</i>
Carice glauca	<i>Carex glauca</i>
Carice luppolina	<i>Carex pseudocyperus</i>
Sedanina d'acqua	<i>Apium nodiflorum</i>
Pastinaca	<i>Pastinaca sativa</i>
Pulicaria	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Panicastrella palustre	<i>Cladium mariscus</i>

5.4.6.3. Semi-sommerse

Lingua d'acqua	<i>Potamogeton natans</i>
Pepe d'acqua	<i>Polygonum hydropiper</i>
Ninfea	<i>Nymphaea alba</i>
Ranuncolo di palude	<i>Ranunculus peltatus</i>

5.4.6.4. Sommerse

Lingua d'acqua	<i>Potamogeton spp.</i>
Violetta d'acqua	<i>Hottonia palustris</i>

5.4.6.5. Natanti

Lente d'acqua	<i>Lemna polirhiza</i>
Lente d'acqua minore	<i>Lemna minor</i>
Morso di rana	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>

5.4.7. Trattamenti fitosanitari

Tra le pratiche agricole di maggior impatto sulla fauna selvatica e che quindi necessitano di più attente limitazioni in un'ottica di miglioramento ambientale, senza dubbio un posto preminente lo occupano i trattamenti fitosanitari. Gli effetti dannosi ascrivibili ai trattamenti con fitofarmaci sono riconducibili a due forme di interazione: a) diretta a causa degli effetti di tossicità acuta e cronica, della teratogenicità e della mutagenesi che le sostanze chimiche hanno sulle specie, b) indiretta relativamente alle modificazioni della nicchia trofica (insetticidi) e dei siti di rifugio e nidificazione (erbicidi).

La "pericolosità" delle sostanze chimiche impiegate deriva da molteplici loro caratteristiche quali: mutagenicità, teratogenicità, dosi impiegate, mobilità, persistenza dei residui e loro sottoprodotti nell'ambiente e negli alimenti.

Le contromisure essenziali consistono nel ridurre l'impiego dei principi attivi maggiormente pericolosi e nell'evitare l'irrorazione di tutte le fasce a confine con le aree marginali (le cosiddette tare aziendali e cioè: fossi, scoline, basi di tralicci, prode, siepi ecc.) per una distanza di 4-6 metri a seconda delle dimensioni degli appezzamenti trattati.

Sono in ogni caso da adottare le seguenti prescrizioni generali:

- ⇒ limitare gli interventi ai soli trattamenti indispensabili;
- ⇒ rispettare scrupolosamente le avvertenze riportate sulle confezioni dei pesticidi (anche per la salute dell'utilizzatore);
- ⇒ limitarsi scrupolosamente alla dose d'uso prescritta;
- ⇒ a parità di principio attivo, preferire i formulati granulari, da interrare;
- ⇒ verificare con molta cura, prima di ogni trattamento, la regolazione degli apparecchi di distribuzione, dei polverizzatori e dei distributori dei granuli. Le erogazioni devono essere di una regolarità assoluta;
- ⇒ non lasciare mai microgranuli di insetticidi alla superficie del suolo;
- ⇒ non fare mai miscele di prodotti in assenza di indicazioni precise sulla loro compatibilità;
- ⇒ evitare di trattare in condizioni di rugiada abbondante, sotto la pioggia, con molto vento od in piena insolazione;
- ⇒ non abbandonare mai nell'ambiente i contenitori vuoti.

6. Prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica ed interventi di controllo degli squilibri faunistici.

Le innovazioni previste dalla L. 11/2/92, n. 157 per quanto concerne la regolamentazione relativa al controllo della fauna selvatica che arreca danni al patrimonio zootecnico ed agro-forestale, richiedono una accurata predisposizione di meccanismi che regolino la materia. In tale ottica, vanno attentamente valutate le linee individuate dall'art. 19 della succitata legge così riassumibili:

- ⇒ il controllo delle specie di fauna selvatica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, può essere esercitato anche nelle zone vietate alla caccia;
- ⇒ tale controllo deve essere attuato, sentito il parere dell'ISPRA, "di norma" adottando metodi ecologici;
- ⇒ solamente in un secondo tempo, ove si riscontri, sempre da parte dell'Istituto nazionale della fauna selvatica l'inefficacia di tali metodi, le Regioni possono autorizzare la realizzazione di piani di abbattimento;
- ⇒ l'attuazione di tali piani, prevede l'impiego delle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, coadiuvate, se ritenuto necessario, dai conduttori dei fondi interessati dai danni, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali purché munite della licenza per l'esercizio venatorio; la L. R. 14/94 ha aggiunto a queste categorie, anche la

possibilità per le Amministrazioni provinciali, di autorizzare per gli interventi suddetti, persone nominativamente autorizzate (art.28, comma 1).

Alla luce di questi dettami legislativi, vanno ordinate e classificate le tipologie di intervento, da applicare selettivamente per ogni caso.

La scelta degli interventi da attuare, parte dalla classificazione del danno rispetto a due variabili:

- localizzazione spaziale in riferimento al livello di protezione dell'area colpita;
- individuazione della specie cagionante il danno.

A fronte della precisa individuazione dei due punti sopra descritti, si passa alla elaborazione degli interventi riconducibili a due categorie:

- a sanatoria
- preventivi.

Per quanto riguarda la competenza per la liquidazione degli indennizzi va considerata la localizzazione e la tipologia dei danni, in quanto le Amministrazioni provinciali disporranno direttamente per ciò che concerne le aree protette ed i danni causati alla zootecnia; sul territorio interessato dal prelievo venatorio programmato (art.37 della L.R. 14/94) saranno gli organismi preposti alla gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, a disporre la liquidazione dei danni rilevati. Va ricordato che la liquidazione dei danni rilevati all'interno di aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, centri privati di produzione selvaggina e zone addestramento cani, causati dalle specie ricomprese nell'autorizzazione, deve essere richiesta ai titolari della concessione.

Le possibilità d'intervento sulle specie che sono responsabili dei danni, devono essere commisurate in funzione del rapporto esistente tra il valore conservazionistico della specie e l'entità del danno stesso. Una stima del valore conservazionistico può essere ricavata attraverso la valutazione di alcune caratteristiche fondamentali quali: status, distribuzione, vulnerabilità della specie o della popolazione locale. Anche in questo caso la scala delle priorità di intervento deve prevedere, proporzionalmente, maggiori "investimenti" di risorse economiche e tecniche per quelle specie che, alla luce della valutazione sopra riportata, presentino maggiore valore conservazionistico.

Infine le modalità di indennizzo dovranno incentivare l'approntamento di dispositivi di prevenzione del danno, realizzati secondo protocolli "standard" indicati dalle Province o dai comitati di gestione degli ATC. Per la realizzazione di tali sistemi saranno riconosciuti, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, contributi economici. Per gli agricoltori che non faranno richiesta di tali contributi o che avendone usufruito non avranno attuato le misure di prevenzione concordate, sarà riconosciuto solamente un indennizzo parziale dei danni subiti.

Per quanto concerne gli interventi tesi a limitare i danni attraverso l'attuazione di misure preventive, risulta opportuno che il controllo di specie selvatiche sia posto in relazione anche con le caratteristiche e gli scopi di ciascun istituto faunistico.

Di seguito vengono descritte le classi principali d'intervento divise in due fasi: nella prima si prevede l'esclusivo ricorso a metodi ecologici specificatamente individuati, intendendo come tali tutti quei metodi di controllo, che non si basano su interventi volti alla limitazione delle popolazioni attraverso abbattimenti e/o catture.

Nei casi in cui si dimostri una inefficacia dei metodi utilizzati nella fase precedente, al fine di contenere in modo significativo il danno, si prevede la possibilità del ricorso a piani di abbattimento. Questi piani devono prevedere l'utilizzo di sistemi altamente selettivi che connettano l'efficacia con il minor disturbo possibile nei confronti delle specie "non bersaglio".

Per quanto concerne le specie coinvolte, nella nostra regione, la parte preponderante dei danni è ascrivibile al cinghiale. Sono poi registrati danni causati da uccelli (storni, cornacchie, ecc.), istrice, nutria. A seguito del progressivo ampliamento dell'areale del lupo, negli ultimi tempi, sono anche aumentate le denunce dei danni al patrimonio zootecnico, lamentate dagli allevatori.

6.1. Danno alle attività produttive agro-forestali causato da specie non protette

Deve essere prevista, in una prima fase, l'applicazione di uno o più dei seguenti metodi in grado di produrre una limitazione preventiva del danno:

- ↪ ricorso a barriere fisiche sulla base dei fondi stanziati nei piani di prevenzione;
- ↪ attuazione di tutti quegli interventi di miglioramento ambientale (ivi comprese le coltivazioni a perdere), che, tramite la diversificazione degli habitat, amplino le offerte trofiche disponibili, con lo scopo di "allentare" il prelievo alimentare sulle produzioni agricole; da studi condotti sulla specie cinghiale si è rilevato che il fattore base che spinge questi animali a prediligere le colture è soprattutto la mancanza nel bosco di sufficiente quantità di cibo particolarmente appetito, in determinati periodi; si è sperimentato che offrendo cibo (mediante foraggiamento e/o impianto di colture a perdere quali mais, patate, topinambur, grano e avena) opportunamente disperso su ampie superfici modifica le dimensioni delle zone frequentate durante l'attività notturna, diminuendo l'ampiezza degli spostamenti;
- ↪ programmazione e adeguamento del prelievo venatorio; tale strumento è da utilizzare nell'ambito di unità di gestione venatoria, in cui si attui un prelievo venatorio a carico di specie potenzialmente dannose all'agricoltura attraverso piani di prelievo programmati; l'obiettivo è il mantenimento di una densità sostenibile, che risulti compatibile con le interferenze esercitate dai selvatici nei confronti di attività produttive; ciò è ottenibile attraverso l'adeguamento quali-quantitativo dei piani di prelievo e dei calendari venatori in risposta a situazioni di soprannumero rispetto alla densità ritenuta ottimale;
- ↪ traslocazione di esemplari da effettuarsi in zone di produzione e aree di protezione della fauna selvatica dove risulti tecnicamente possibile il trasferimento (zone non soggette o a basso rischio di danneggiamento).

Ove venga rilevata l'inefficacia dei metodi ecologici impiegati, per controllare le specie di fauna selvatica cagionanti il danno, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, l'attuazione di piani di abbattimento. L'efficacia o meno dei metodi ecologici impiegati per limitare in maniera sostanziale il danno alle attività produttive, verrà rilevata dall'ISPRA attraverso l'analisi di una relazione che l'Ente interessato allegnerà alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento, basata sulla descrizione dei seguenti punti:

- denominazione e tipo di Istituto (ZRC, AFV, ATC ecc.);
- Provincia e Comune/i in cui è ubicato l'Istituto e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno e metodologie adottate per l'esecuzione delle stime;
- tipo di danno lamentato (varietà coltivate danneggiate, epoche nelle quali si verifica il danno, ecc.)
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile del danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.

Nella elaborazione dei piani di abbattimento è necessario fissare, in base alla vocazionalità delle aree interessate, la densità espressa in numero di capi per unità di superficie, entro cui mantenere la specie sottoposta al contenimento numerico. Per quanto riguarda la specie cinghiale, oltre alla attuazione di tutti i meccanismi che scoraggino la pratica dei ripopolamenti clandestini, particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree in cui si riscontrano danni di notevole entità; inoltre nelle aree considerate a bassa o nulla vocazionalità dovranno essere elaborati piani di abbattimento tesi alla eradicazione della specie.

Una volta ricevuto il parere positivo dell'ISPRA circa l'opportunità di eseguire piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, si procederà all'attuazione mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione, unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Andrà valutato, in questo contesto, anche il rapporto costo/benefici; ad esempio il trappolamento, ove eseguito con idonee tecniche, a fronte di un certo investimento economico iniziale, necessario per la realizzazione delle strutture di cattura (fisse o mobili), richiede successivamente un minor dispendio di "manodopera".

Per tutti gli interventi di contenimento attuati annualmente, deve essere redatta, da parte delle Amministrazioni provinciali, una relazione contenente le modalità di predisposizione e le procedure applicative dei piani, con i risultati numerici ottenuti, da inviare all'Osservatorio faunistico regionale entro il 30 marzo successivo all'annualità di intervento.

6.2. Danni al patrimonio faunistico all'interno di ambiti di gestione venatoria causati da specie non protette.

Le attività di controllo di popolazioni di specie di fauna selvatica che arrecano danno a carico del patrimonio faunistico di interesse venatorio dovranno essere attuate mediante interventi indiretti (controllo della popolazione tramite interventi di limitazione delle cause che ne favoriscono l'eccessiva presenza) ed interventi diretti (controllo numerico volto al mantenimento di una densità compatibile con le specie oggetto di predazione). Al fine di acquisire la corretta conoscenza necessaria per valutare l'esistenza di uno squilibrio, è necessario predisporre piani di intervento basati sui seguenti principi:

- ↪ valutazione dei predatori esistenti nell'area interessata;
- ↪ censimento esaustivo delle popolazioni che presentano elevati indici di presenza;
- ↪ studio di eventuali rischi sanitari e valutazione dell'impatto sulle altre popolazioni, conseguente al loro incremento;
- ↪ piano di controllo numerico basato su criteri rigorosamente selettivi, in relazione alle diverse esigenze territoriali di mantenimento di densità compatibili tra le specie predatrici e le specie predate.

Considerando che le specie maggiormente responsabili dei succitati danni sono la Volpe e la Cornacchia grigia, i metodi applicabili per cercare di ottenere una contrazione delle popolazioni delle due specie possono essere i seguenti:

- ↪ eliminazione delle operazioni di ripopolamento intese come massiccio rilascio di selvaggina allevata (con eccezione per le Aziende agro-turistico-venatorie, le Zone addestramento cani ed i Centri privati);
- ↪ censimento tramite il conteggio delle tane occupate ed il conteggio notturno con faro;
- ↪ censimento tramite il conteggio dei nidi occupati;
- ↪ piano di contenimento attraverso la caccia specialistica e/o il trappolamento.

L'efficacia o meno dei metodi ecologici impiegati per limitare in maniera sostanziale il danno nei confronti di selvaggina, verrà rilevata dall'ISPRA attraverso l'analisi di una relazione che l'organismo di gestione o il concessionario allega alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di contenimento. Tale relazione dovrà essere composta di:

- denominazione e tipo di Istituto (AFV, ATC, AATV, ZRC);
- Provincia e Comune/i in cui è ubicato l'Istituto e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno e descrizione delle tecniche adoperate per l'esecuzione della stima;
- tipo di danno lamentato;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;
- dati sul quantitativo di animali annualmente catturati nel corso dell'ultimo triennio divisi per specie (ZRC).

Nel caso delle ZRC, nell'ambito della valutazione sulla opportunità e sui benefici derivanti dall'attuazione dei piani di abbattimento, in termini di incremento della selvaggina presente nell'area, particolare attenzione va riservata all'esame della produttività registrata nell'ultimo triennio, che potrà dare una misura della bontà e della validità intrinseca dell'area in esame.

In sede di rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei piani di abbattimento richiesti, la Amministrazione provinciale indicherà in termini temporali la validità. Alla scadenza, ove il richiedente ne ravvisi la necessità, può essere reiterata la richiesta sulla base del modello precedentemente descritto, integrato però della rendicontazione del piano di abbattimento concluso.

Per tutti gli interventi di contenimento attuati annualmente, deve essere redatta, da parte delle Amministrazioni provinciali, una relazione contenente le modalità di predisposizione e le procedure applicative dei piani, con i risultati numerici ottenuti, da inviare all'Osservatorio faunistico regionale entro il 30 marzo successivo all'annualità di intervento.

6.3. Danno alle attività produttive e/o al patrimonio faunistico in zone protette (oasi, parchi, riserve) causato da specie non protette

Lo squilibrio causato dalla eccessiva pressione venatoria, esercitata nei territori limitrofi, spesso si ripercuote anche all'interno delle aree protette. Difatti frequentemente all'inizio della stagione venatoria, numerosi individui di specie oggetto di prelievo venatorio (soprattutto cinghiale) cercano rifugio all'interno di tali aree; ciò comporta un aumento della densità, nel periodo autunno-invernale, con conseguenze di notevole impatto per le aree interessate.

Per fronteggiare tale evenienza, e' molto importante attivare tutte le procedure, che prevedono la gestione programmata e controllata del prelievo venatorio negli areali limitrofi alle aree protette (fasce pre-parco), in modo da "modulare" la pressione venatoria e limitare eccessivi spostamenti degli animali. All'interno delle zone protette si avvieranno i previsti metodi ecologici consistenti nell'applicazione di uno o più dei seguenti metodi in grado di produrre una limitazione e/o prevenzione del danno:

- prevenzione del danno basata sul ricorso a barriere fisiche sulla base dei piani di prevenzione;
- attuazione di tutti quegli interventi di miglioramento ambientale (ivi comprese le coltivazioni a perdere), che, tramite la diversificazione degli habitat, amplino le offerte trofiche disponibili, con lo scopo di "allentare" il prelievo alimentare sulle produzioni agricole.

Nel caso in cui, sotto un profilo economico e/o naturalistico siano stati arrecati rilevanti danni e l'applicazione dei metodi ecologici sopra descritti non sia realizzabile o abbia comportato scarsi o nulli effetti positivi per la risoluzione del problema, previo parere dell'ISPRA, l'Amministrazione provinciale o, nel caso dei Parchi, l'Ente gestore devono predisporre piani di abbattimento tesi alla limitazione numerica della specie cagionante il danno. La necessità della adozione di tali piani, deve essere rilevata da una relazione tecnica che l'Ente interessato deve produrre, riportante le seguenti indicazioni:

- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e la sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno e descrizione delle tecniche adoperate per l'esecuzione della stima;
- tipo di danno lamentato;
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile del danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio, suddivise per specie responsabile del danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;
- applicazione e risultati quali-quantitativi di eventuali piani di abbattimento operati nel triennio precedente.

Particolare considerazione verrà attribuita agli interventi realizzati in un'ottica di recupero ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività naturale e perseguiti attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- realizzazione di colture a perdere;
- limitazione nell'uso di presidi fitosanitari;
- costituzione di aree di rifugio e ricovero per la selvaggina;
- integrazione alimentare invernale;
- riduzione o eliminazione delle operazioni di ripopolamento attuate mediante rilascio di selvaggina di allevamento e/o importazione.

E' quindi necessario segnalare e documentare l'adozione di questi interventi, in sede di relazione accompagnatoria della richiesta di parere.

L'autorizzazione deve contenere i limiti temporali di validità, la distribuzione quali-quantitativa dei capi da abbattere, i metodi e le persone da utilizzare per l'esecuzione dei piani medesimi.

Per tutti gli interventi di contenimento attuati annualmente, deve essere redatta, da parte delle Amministrazioni provinciali, una relazione contenente le modalità di predisposizione e le procedure applicative dei piani, con i risultati numerici ottenuti, da inviare all'Osservatorio faunistico regionale entro il 30 marzo successivo all'annualità di intervento.

6.4. Danni prodotti da specie particolarmente protette (art. 2, comma 1, legge 157/92)

Tra le specie previste dal succitato articolo, l'unica che nella nostra Regione attualmente causa danni che sono di una certa rilevanza, è il lupo. Gli interventi di prevenzione dei danni causati da questa specie, devono essere incentrati nelle diverse modalità di conduzione del bestiame al pascolo. In tal senso andrà incentivata, anche tramite l'erogazione di finanziamenti come previsto dall'art. 26 della L. 157/92 e dall'art.37 della L.R.14/94, la realizzazione di recinzioni e strutture che preservino gli animali dagli attacchi di questa specie.

Per quanto concerne le modalità di erogazione degli indennizzi, va data la priorità di pagamento ai danni cagionati da questa specie, in relazione alla sua particolare valenza faunistica che non consente interventi diretti al contenimento della popolazione. Si rende perciò necessario convogliare tutte le risorse finanziarie e tecniche negli interventi di prevenzione e indennizzo.

Essendo presente nel territorio il fenomeno collaterale dei danni causati da cani randagi e rinselvaticati, si deve cercare di separare i due fenomeni, escludendo in questo ultimo caso l'indennizzo. Tuttavia l'esame delle spoglie degli animali uccisi, non permette l'esatta individuazione della specie cagionante il danno; per ovviare a tali difficoltà e' quindi necessario individuare a livello territoriale, l'areale di distribuzione della specie lupo e prevedere l'erogazione dei risarcimenti solo all'interno di queste zone. Nelle aree dove non e' accertata la presenza del lupo e vengono rilevati danni al patrimonio zootecnico, vanno attivate procedure di contenimento e limitazione del fenomeno del randagismo.

Come sopra riportato, per questa specie non sono ipotizzabili interventi che prevedano il contenimento numerico delle popolazioni esistenti sul territorio; anche la cattura finalizzata alla traslocazione, non e' praticabile, per le difficoltà che comporta l'introduzione di una specie a così elevato "impatto" in aree non colonizzate spontaneamente.

In conclusione gli interventi concernenti la specie lupo, sono così riepilogabili:

- identificazione dell'areale di distribuzione e costante monitoraggio di questo, per tenere sotto controllo e registrare le eventuali espansioni e/o contrazioni;
- risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico, solo all'interno di questo areale, con priorità rispetto alle liquidazioni dei danni causati da altre specie;
- incentivazione attraverso finanziamenti e contributi, per tutte le azioni di prevenzione quali la realizzazione di strutture idonee di contenimento e utilizzo di cani per la custodia delle greggi;

- adozione di tutte le misure applicabili per il controllo e la limitazione del fenomeno del randagismo;
- favorire, attraverso interventi di reintroduzione e/o miglioramento ambientale, la ricostituzione delle popolazioni di ungulati selvatici, per alleggerire la pressione predatoria sul bestiame domestico.

6.5. Interventi gestionali sulla specie cinghiale e criteri di indennizzo.

Negli ultimi tempi la specie cinghiale ha assunto un'importanza venatoria progressivamente crescente con notevoli conseguenze dirette ed indirette, sia sul piano faunistico che su quello gestionale. Nei confronti di questa specie si configurano difatti interessi completamente divergenti: la gestione venatoria, da un lato, tende a massimizzarne la presenza sul territorio ed è talvolta responsabile di operazioni di immissione criticabili sotto il profilo tecnico e biologico; al contrario l'impatto che il cinghiale esercita sulle attività agricole e su altri elementi delle zoocenosi, impone la necessità di controllare la densità delle sue popolazioni, per mantenerla entro limiti economicamente accettabili. Nell'ottica di una corretta pianificazione è perciò necessario acquisire le adeguate conoscenze sulle popolazioni che si intendono conservare e gestire, in modo da ottimizzare tutte le attività volte ad un loro utilizzo e per organizzare quelle ad esso connesse. La sequenza logico-temporale da seguire può essere così schematicamente riassunta:

- valutazione dell'estensione e della distribuzione geografica degli areali potenziali e delle consistenze potenziali;
- realizzazione annuale di valutazioni quantitative standardizzate, volte alla stima delle consistenze reali e della struttura delle popolazioni;
- definizione delle unità territoriali di gestione;
- definizione delle densità obiettivo da mantenere o da raggiungere, in grado di garantire la conservazione delle popolazioni, di soddisfare le finalità dell'unità di gestione verificando l'idoneità ecologica e socio-economica del territorio, di ricondurre entro la sostenibilità programmata l'impatto sulle colture agricole;
- sviluppo dei piani di prelievo venatorio e di contenimento, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto;
- controllo dei capi abbattuti, al fine di valutare la corrispondenza tra i piani formulati e gli abbattimenti realizzati e la composizione della popolazione.

Per quanto sopra esposto è necessario che gli ATC provvedano alla individuazione delle unità di gestione (Distretti) a cui devono far riferimento un precisato numero di squadre individuate, che ne assumono la diretta responsabilità per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla presenza del cinghiale: monitoraggio della popolazione, regolazione della densità, realizzazione dei piani di abbattimento assegnati, controlli sui capi prelevati, realizzazione della prevenzione.

Gli ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, redigono il piano di gestione di ciascun distretto che le squadre assegnate dovranno osservare, comprendente:

- i piani di censimento e monitoraggio;
- gli interventi di prevenzione;
- il piano di abbattimento minimo;
- la quota di stanziamento dei fondi previsti nel bilancio regionale per l'indennizzo dei danni;
- gli oneri a carico dei cacciatori per l'indennizzo degli eventuali danni eccedenti la quota stanziata, in caso di mancato raggiungimento del piano minimo di abbattimento.

Per la corresponsione dell'indennizzo dei danni arrecati alle colture agricole dalla specie, i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, vengono ripartiti per Distretto in rapporto a:

- superficie vocata per la specie;
- superficie agricola utilizzata (S.A.U.).

6.5.1. Monitoraggio cinghiale

Tutti i dati concernenti la specie cinghiale, derivanti dalle denunce di danno alle coltivazioni agricole, incidenti stradali causati da questa specie ed i dati di carniere derivanti dall'esercizio venatorio e dai piani di contenimento, raccolti negli ultimi sei anni sono stati ordinati ed archiviati. L'Osservatorio faunistico, oltre a fungere da collettore di tutti questi dati, dal gennaio 2003 ha avviato un piano di monitoraggio a livello regionale, coinvolgendo gli ATC e tutte le squadre di cacciatori che si sono rese disponibili. Nell'ambito del piano sono state elaborate delle linee di indirizzo da seguire nella gestione della specie e sono stati organizzati dei corsi per i cacciatori, onde permettere a questi una raccolta più precisa e puntuale dei dati morfometrici, rilevati sui capi abbattuti durante la stagione venatoria; è stato inoltre predisposto un programma di censimenti in aree campione su tutto il territorio regionale, per rilevare lo status ed il trend della popolazione.

6.5.2. Linee di indirizzo

Un'adeguata conoscenza dello status e dell'evoluzione numerica delle popolazioni, è il primo e fondamentale passo per la conservazione e la gestione faunistico venatoria di tutte le specie e, in particolare, degli ungulati. Finalità della conservazione sono quelle di garantire le condizioni a medio-lungo termine, che garantiscano la massima biodiversità degli ecosistemi e preservino le condizioni naturali, in grado di mantenere i processi ecologici che stanno alla base dei sistemi naturali. Da un punto di vista venatorio la fauna selvatica, in quanto risorsa rinnovabile, può essere sottoposta ad un prelievo razionale che ne sfrutti gli incrementi naturali, garantendo contemporaneamente la conservazione delle popolazioni e la loro naturale strutturazione in classi di età. Il razionale utilizzo venatorio deve quindi tendere alla diffusione e mantenimento delle popolazioni oggetto di prelievo, in equilibrio con l'ambiente e con le altre popolazioni animali.

Negli ultimi tempi la specie cinghiale ha assunto un'importanza venatoria progressivamente crescente con notevoli conseguenze dirette ed indirette, sia sul piano faunistico che su quello gestionale. Nei confronti di questa specie si configurano difatti interessi completamente divergenti: la gestione venatoria, da un lato, tende a massimizzarne la presenza sul territorio ed è talvolta responsabile di operazioni di immissione criticabili sotto il profilo tecnico e biologico; al contrario l'impatto che il cinghiale esercita sulle attività agricole e su altri elementi delle zoocenosi, impone la necessità di controllare la densità delle sue popolazioni, per mantenerla entro limiti economicamente accettabili. Nell'ottica di una corretta pianificazione è perciò necessario acquisire le adeguate conoscenze sulle popolazioni che si intendono conservare e gestire, in modo da ottimizzare tutte le attività volte ad un loro utilizzo e per organizzare quelle ad esso connesse. La sequenza logico-temporale da seguire può essere così schematicamente riassunta:

- ↪ definizione delle unità territoriali di gestione;
- ↪ valutazione dell'estensione e della distribuzione geografica degli areali potenziali e delle consistenze potenziali;
- ↪ realizzazione annuale di valutazioni quantitative standardizzate, volte alla stima delle consistenze reali e della struttura delle popolazioni;
- ↪ definizione delle densità obiettivo da mantenere o da raggiungere, in grado di garantire la conservazione delle popolazioni, di soddisfare le finalità dell'unità di gestione verificando l'idoneità ecologica e socio-economica del territorio, di ricondurre entro la sostenibilità programmata l'impatto sulle colture agricole;
- ↪ sviluppo dei piani di prelievo venatorio e di contenimento, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto;
- ↪ controllo dei capi abbattuti, al fine di valutare la corrispondenza tra i piani formulati e gli abbattimenti realizzati e la composizione della popolazione.

Per l'attuazione di un efficace piano di monitoraggio della specie, teso a conseguire gli obiettivi sopra descritti, è necessario reperire la disponibilità di collaborazione da parte di tutte quelle strutture, a vario titolo coinvolte ed interessate alla gestione della specie ed in particolare i Servizi

programmazione faunistica delle Amministrazioni provinciali, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), le associazioni venatorie.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 34 del 30 novembre 1999 "Prelievo della specie cinghiale", nell'ambito della partecipazione delle Amministrazioni provinciali e degli ATC alle attività istituzionali dell'Osservatorio faunistico, è stata attivata una collaborazione, in grado di creare e modulare, il flusso di informazioni necessarie, per l'approfondita conoscenza dello status delle popolazioni della specie cinghiale, garantendo così le capacità di intervento e di programmazione nei tempi dovuti, da parte della struttura. I punti salienti di questo rapporto, su cui si basano i flussi informativi, possono essere così riassunti:

- ⇒ modalità standardizzate di rilevamento, archiviazione e trasmissione all'Osservatorio, delle denunce di danni alle attività agricole, raccolte dalle Province;
- ⇒ modalità standardizzate di raccolta, archiviazione e trasmissione all'Osservatorio ed alle Province, dei dati di carniere desunti dai verbali di battuta, raccolti dagli ATC;
- ⇒ organizzazione di corsi per capisquadra, finalizzati alla acquisizione di conoscenze necessarie ad una corretta valutazione dei capi abbattuti (dati morfologici, classi di età ecc.) e compilazione delle relative schede di valutazione;
- ⇒ organizzazione di battute di censimento, in aree campione individuate e stabilite dall'Osservatorio, con modalità standardizzate;
- ⇒ compilazione di schede riguardanti i dati morfologici dei capi abbattuti;
- ⇒ censimento lungo transetti lineari in aree campione, per un numero sufficientemente rappresentativo delle singole unità di gestione;
- ⇒ modalità standardizzate di rilevamento, archiviazione e trasmissione all'Osservatorio da parte delle Province, degli interventi di contenimento attuati.

La elaborazione di tutti i dati così raccolti, permetterà:

- ⇒ la redazione di una carta dell'impatto della specie cinghiale sulle colture agricole, con l'individuazione di aree "ad alto rischio" dove focalizzare gli interventi di contenimento;
- ⇒ una "fotografia" costantemente aggiornata dello status della popolazione, elemento assolutamente indispensabile per qualsiasi intervento di tipo gestionale;
- ⇒ una visione dinamica della vocazionalità delle aree e delle unità di gestione, in grado di seguire i cambiamenti delle varie componenti ambientali, consentendo così di apportare le eventuali modifiche ed aggiornamenti della zonizzazione, in tempo reale;
- ⇒ la valutazione degli interventi di contenimento, con particolare riguardo alle aree sensibili (parchi, oasi, zone demaniali ecc.);
- ⇒ la realizzazione di un supporto tecnico valido per la gestione della specie, nell'ambito degli interventi di pianificazione del prelievo venatorio, che devono essere impostati e condotti a livello di distretti, da parte degli ATC;
- ⇒ l'ottimizzazione delle risorse economiche stanziare per il risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, con l'obiettivo di raggiungere livelli di sostenibilità economico-sociale.

7. Specie di fauna autoctona oggetto di particolare tutela e di interesse venatorio

Le seguenti liste devono considerarsi "aperte", suscettibili di aggiornamenti successivi, in aumento e in diminuzione, in relazione al progredire delle conoscenze scientifiche, sia faunistiche che ecologiche.

7.1. Taxa di interesse prevalentemente naturalistico:

- 1) LUPO (*Canis lupus lupus*)
- 2) GATTO SELVATICO EUROPEO (*Felis silvestris silvestris*)

- 3) LINCE EURASIATICA (*Lynx lynx*)
- 4) ORSO BRUNO (*Ursus arctos*)
- 5) LONTRA (*Lutra lutra*)
- 6) MARTORA (*Martes martes*)
- 7) PUZZOLA (*Mustela putorius*)
- 8) CAMOSCIO APPENNINICO (*Rupicapra pyrenaica ornata*)
- 9) ASTORE (*Accipiter gentilis*)
- 10) AQUILA REALE (*Aquila chrysaetos*)
- 11) BIANCONE (*Circaetus gallicus*)
- 12) LANARIO (*Falco biarmicus*)
- 13) PELLEGRINO (*Falco peregrinus*)
- 14) GUFO REALE (*Bubo bubo*)
- 15) CORVO IMPERIALE (*Corvus corax*)
- 16) GIPETO (*Gypaetus barbatus*)
- 17) GRIFONE (*Gyps fulvus*)
- 18) TARABUSO (*Botaurus stellaris*)
- 19) TARABUSINO (*Ixobrychus minutus*)
- 20) SGARZA CIUFFETTO (*Ardeola ralloides*)
- 21) AIRONE ROSSO (*Ardea purpurea*)
- 22) CANAPIGLIA (*Anas strepera*)
- 23) MORETTA TABACCATA (*Aythya nyroca*)

7.2. Taxa di interesse prevalentemente venatorio:

- 1) CERVO (*Cervus elaphus*)
- 2) CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)
- 3) DAINO (*Dama dama*)
- 4) CINGHIALE (*Sus scrofa*)
- 5) LEPRE BRUNA (*Lepus europaeus*)
- 6) FAGIANO (*Phasianus colchicus*)
- 7) STARNA (*Perdix perdix*)
- 8) COTURNICE APPENNINICA (*Alectoris graeca orlandoi*)
- 9) QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)
- 10) COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)
- 11) GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)
- 12) MARZAIOLA (*Anas querquedula*)
- 13) FOLAGA (*Fulica atra*)
- 14) GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)

7.3. Taxa possibilmente critici:

- 1) GATTO DOMESTICO (*Felis silvestris catus*)
- 2) CANE (*Canis lupus familiaris*)
- 3) NUTRIA (*Myocastor coypus*)
- 4) VOLPE (*Vulpes vulpes*)
- 5) CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)
- 6) GAZZA (*Pica pica*)
- 7) STORNO (*Sturnus vulgaris*)
- 8) CINGHIALE (*Sus Scrofa*)

7.4. Indirizzi gestionali

Per quanto concerne gli indirizzi gestionali delle specie di interesse naturalistico e venatorio è in corso di elaborazione la Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Umbria, nell'ambito della quale verranno individuate le aree vocate. Sulla base della distribuzione potenziale, incrociata con la situazione reale della presenza delle specie, saranno predisposti specifici piani di gestione, all'interno dei quali verranno indicate le principali linee di gestione per raggiungere l'optimum di popolazione di tali specie, in equilibrio con le risorse di alimento e di rifugio offerte da tali zone.

Per un maggior controllo dei ripopolamenti ed in particolare della qualità delle specie immesse, è necessario che queste operazioni vengano condotte unicamente nell'ambito delle attività di gestione degli ATC, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio; anche eventuali piani di immissione di selvaggina, predisposti esclusivamente dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello regionale, devono essere autorizzati e ricompresi nei piani di ripopolamento predisposti degli ATC.

8. Formazione ed aggiornamento

La componente ambientale faunistica deve essere considerata come una risorsa rinnovabile ed in quanto tale la sua fruizione va inquadrata in un'ottica gestionale di sfruttamento giudizioso; con un errato "utilizzo" si attiverebbero infatti fenomeni di erosione del bene fauna diminuendo le capacità di rinnovamento, innescando così un inarrestabile degrado destinato a causare forti squilibri ambientali. In questa ottica allargata è un dovere da parte degli Amministratori pubblici formare e rendere consapevoli quanti sono coinvolti a vario titolo nella gestione della fauna, garantendo la possibilità di acquisire specifiche competenze. Sulla base di queste considerazioni e con riferimento ai regolamenti di settore, sono stati realizzati una serie di corsi di formazione ed aggiornamento riguardanti:

- caccia di selezione per ungulati selvatici;
- controllo della fauna selvatica;
- compilazione schede tecniche capi abbattuti (cinghiale);
- conduzione cani da traccia;
- tecnica della girata;
- abilitazione per guardie ecologiche volontarie.

Sono previsti inoltre altri corsi che riguardano la figura del capo battuta nell'organizzazione delle battute di caccia al cinghiale e le metodologie di valutazione dei danni causati da fauna selvatica alla zootecnia.

Un altro importantissimo ruolo che deve essere riconosciuto ed inquadrato è quello del tecnico faunistico; a tale figura devono essere ricondotte le specifiche competenze in merito a metodologie di pianificazione e programmazione pluriennale della fauna, con particolare riguardo alla specie di interesse conservazionistico, elaborazione dei dati censiti, estrapolazione e valutazione delle peculiarità degli ambienti finalizzate alla gestione faunistica, tecniche di prelievo e controllo dell'efficacia del risultato nell'ambito dei piani di contenimento, valutazione dell'impatto dell'esercizio venatorio.

9. Direttiva CEE 92/43/CEE "Habitat" e Rete Natura 2000.

9.1. Introduzione

9.1.1. Premessa

Dal recepimento più o meno recente avvenuto a livello nazionale e regionale di due direttive comunitarie risalenti alla fine degli anni 1970 (Direttiva "Uccelli") ed all'inizio degli anni 1990 (Direttiva "Habitat") deriva che per le aree incluse, o proposte per l'inclusione, nella rete ecologica europea detta "NATURA 2000" venga redatta, per ogni piano o progetto che possa indurre impatti significativi sull'area stessa, una "Relazione di Valutazione di Incidenza ambientale".

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce che, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*

Lo stesso articolo stabilisce che l'accordo su piani o progetti è subordinato alla valutazione di incidenza: *"Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito (...), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."*

Anche a seguito di valutazione negativa un Piano può essere realizzato per imperanti motivi di rilevante interesse pubblico (Articolo 6 comma 4), valutati dallo Stato, e adottando ogni misura compensativa necessaria: *"Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate."*

Fanno eccezione i casi in cui siano coinvolti habitat e specie di interesse prioritario (contrassegnate con l'asterisco negli elenchi delle Direttive); per questi piani o progetti sono ammessi interventi esclusivamente alle seguenti condizioni (Articolo 6 comma 4): *"Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."* In questo caso la decisione spetta alla Commissione Europea.

La relazione di Valutazione di Incidenza ha una portata più limitata di uno studio di impatto ambientale in quanto fa riferimento ai soli siti della rete NATURA 2000 ed agli obiettivi di conservazione dei siti stessi, cioè al mantenimento degli habitat e delle specie elencati negli allegati alla Direttiva CEE 43/92 "Habitat" (nel caso si stia considerando un SIC) o alla Direttiva CEE 79/409 "Uccelli" (se una ZPS) e presenti nel sito o nei siti in esame. Va peraltro considerato che così come indicato nel documento di interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat (Comunità Europea 2000) la necessità di redigere una relazione di incidenza ambientale non è limitata a piani o progetti ricadenti esclusivamente all'interno di SIC o ZPS, ma anche a quegli interventi che, pur se compiuti all'esterno, possano avere impatti significativi sul sito, (e/o sulle specie) della Rete Natura 2000. Così non vengono definite distanze dal sito oltre le quali la valutazione di incidenza non sia più considerata obbligatoria poiché, nello spirito della conservazione di specie e habitat, interventi eseguiti anche a diversi chilometri da un'area SIC o ZPS possono produrre effetti significativi.

9.1.2. Generalità sulla Rete Natura 2000

“NATURA 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete” o “network”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva “Habitat”.

La creazione della Rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat”. L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione Europea. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. n. 357 del 8/9/1997.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree che fanno parte della Rete Natura 2000.

Così, ad esempio, nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. In coerenza con questo dettato, non vengono considerati altrettanto positivamente gli ambienti agricoli intensivi e/o iperspecializzati che, per la conservazione della biodiversità, hanno valore molto scarso o anche nullo.

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E’ del 1979 infatti un’altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva “Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. In considerazione dell’esistenza di questa rete e della relativa normativa la direttiva Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli, ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete.

NATURA 2000 è composta perciò di due tipi di aree che possono anche non coincidere ed avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Va peraltro notato come queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC).

NATURA 2000 è in conclusione un programma di lungo periodo che l’Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future generazioni, riconoscendo l’esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle attività

produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture. In altre parole si intende legare la conservazione alla presenza dell'uomo in un continente nel quale le aree veramente selvagge ormai sono limitate a superfici assai ridotte, ma nel quale la diversità biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione.

9.1.3. La gestione della rete

Obiettivo della Rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. I metodi per conseguire questo obiettivo sono lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La direttiva Habitat, all'articolo 6, prevede infatti che solamente gli Stati stabiliscano le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

9.1.4. Recepimento della direttiva Habitat in Italia

A livello nazionale, l'applicazione dei contenuti della direttiva Habitat ha determinato l'emanazione di vari documenti legislativi succedutisi nel tempo. In particolare si evidenziano:

- il D.P.R. n. 357 del 8/9/1997;
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente del 3/4/2000;
- il D. M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3/9/2002;
- il D.P.R. N. 120 del 12/3/2003.

Il DPR N. 357 DEL 8/9/1997 Regolamenta nel nostro Paese l'attuazione della direttiva Habitat per la "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Questo DPR riprende i contenuti della direttiva Habitat definendo il campo di applicazione del Regolamento, disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna riportate negli allegati. Esso, inoltre, tratta gli argomenti relativi alla individuazione di SIC e ZPS (artt. 3 e 6); indica le misure di conservazione che le autorità regionali devono intraprendere per la conservazione degli habitat (art. 4) e delle specie animali (art. 8) e vegetali (art. 9); tratta della valutazione di incidenza a cui sono soggetti i piani, i progetti e gli interventi da svolgere nei siti di importanza comunitaria (art. 5); stabilisce il ruolo delle Regioni nel garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario (art. 7); regola prelievo e sfruttamento delle specie di fauna e flora selvatiche (art. 10); stabilisce la possibilità di deroghe alle disposizioni della Direttiva (art. 11); regola modalità di autorizzazione di reintroduzioni e introduzioni di specie animali. I successivi articoli riguardano: l'informazione sull'attuazione della Direttiva (art. 13); la ricerca e le attività di monitoraggio ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità (art. 14); il ruolo di sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato. Infine, l'art. 16 stabilisce che gli allegati A, B, C, D, E, e G fanno parte integrante del Regolamento, mentre l'art. 17 definisce la data di entrata in vigore del Regolamento (24/10/1997).

Il D.M. 3/4/2000 del Ministero dell'Ambiente designa le Zone di Protezione Speciale ed i Siti di Importanza Comunitaria, mentre con la successiva emanazione del D. M. 3/9/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, vengono indicate le linee guida per la gestione dei siti NATURA 2000.

Il D.P.R. 120 del 12/3/2003 (G.U. 124 del 30/5/2003) contiene il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8/9/1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". L'emanazione di questo nuovo decreto è dovuto alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione 1999/2180 della

Commissione europea, e delle modifiche apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27/10/1997 (“*Adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”). Oltre che aggiornare e chiarire molti punti del precedente Regolamento di attuazione della direttiva Habitat, il nuovo D.P.R. definisce con maggior precisione modalità di valutazione ed ambiti di interesse per la redazione di studi e valutazioni di incidenza che, tra l’altro, viene confermato debbano essere elaborati per tutti i tipi di siti del network NATURA 2000 (pSIC, SIC, ZPS) ed anche nel caso in cui gli stessi piani e progetti siano interessati da Valutazione di Impatto Ambientale (art. 614).

9.1.5. La Rete Natura 2000 in Umbria

Concretamente, In Italia, l’applicazione della direttiva ha preso avvio con il programma “Bioitaly”, 1995 – 1997, progetto Life Natura 1994, del Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, a cui hanno partecipato le Regioni italiane avvalendosi, a loro volta, della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell’Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SitE).

A livello regionale umbro, nel 1995, costituito il gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione e di cui hanno fatto parte i botanici dell’università di Camerino e gli Zoologi dell’Università di Perugia, si è dato avvio al Progetto Bioitaly Umbria che ha portato all’individuazione, sul territorio regionale, di 92 SIC, 7 SIR (Siti di Importanza Regionale successivamente individuati come SIC) e 7 ZPS.

Per ognuna delle 106 aree individuate sono state realizzate delle schede descrittive, informatizzate (software “Bioitaly”), con dati riguardanti:

- localizzazione geografica,
- descrizione fisica,
- regione biogeografia di appartenenza,
- tipi di Habitat e loro copertura,
- specie animali e vegetali presenti,
- forme di tutela,
- fattori di vulnerabilità,
- rischi reali per la conservazione,
- riferimenti bibliografici,

unitamente al corredo di altrettante carte topografiche (Tavolette IGM, alla scala 1:25.000) con la delimitazione dei pSIC, SIR (riconosciuti successivamente come SIC) e ZPS. Tali strumenti descrittivi, inviati nel giugno 1997 al Ministero dell’Ambiente e successivamente alla Comunità Europea, sono disponibili presso i Servizi regionali competenti sia in formato cartaceo che numerico.

Dei 106 siti umbri 79 ricadono nella Provincia di Perugia (69 pSIC, 3 ZPS e 7 SIR, successivamente riconosciuti come pSIC); 27 nella Provincia di Terni (23 pSIC e 4 ZPS); 10 a cavallo tra le due Province (8 pSIC e 2 ZPS).

Il territorio complessivamente interessato dai 106 siti “Natura 2000” è di 120.627 ettari, pari al 14,27% della superficie regionale. La superficie dei singoli pSIC, varia da 11 ettari del sito “Sorgiva dell’Aiso” ai 13.415 ettari del sito “Lago Trasimeno”. Nel complesso, la maggioranza dei pSIC, ben 45, presenta un’estensione inferiore a 500 ettari; 38 di essi hanno una superficie compresa tra 500 e 2.000 ettari; 8 sono di dimensioni comprese tra 2.000 e 5.000 ettari; 1 occupa oltre 5.000 ettari.

Le ZPS sono invece suddivisibili in tre gruppi; un primo (di 2 siti) con aree molto grandi (17.000 – 18.000 ettari), un secondo (di 3 siti) con ambiti di grandezza media (da 1.500 a 5.000 ettari) ed un terzo (di 2 siti) composto da aree di piccole dimensioni (240 – 250 ettari).

Ricadono nella regione biogeografica mediterranea 71 siti (66 pSIC e 5 ZPS), ricadono in quella continentale 35 siti (33 pSIC e 2 ZPS). Per i pSIC “Piani di Castelluccio di Norcia” e “Monte Patino – Valle Canatra” e la ZPS “Monti Sibillini (versante umbro) era stata proposta la regione biogeografica alpina, non riconosciuta ufficialmente.

9.1.6. Legislazione di riferimento in Umbria

A livello regionale umbro, la procedura di Valutazione di Incidenza, ha preso avvio nel 1998 e ciò è stato contestuale al varo di leggi regionali importanti quali: la L.R. 31/97 (*Disciplina della pianificazione urbanistica comunale*), la L.R. 11/98 (*Norme in materia di Impatto ambientale*), la L.R. 27/2000 (*Piano Urbanistico Territoriale*), che hanno forti interazioni con l'applicazione della direttiva 92/43/CEE.

L'esperienza umbra di applicazione del DPR 357/97 e del successivo DPR 120/03 di modifica, ha comunque inaugurato, nel panorama nazionale, un primo approccio sistematico e normativo teso a rendere condizionanti gli elementi contenuti nei regolamenti di attuazione della direttiva nella approvazione di piani e progetti. Questo fatto ha permesso alla Regione, non solo di operare da subito un controllo del territorio regionale finalizzato alla tutela e salvaguardia di queste aree ma, al tempo stesso, di evitare l'avvio di procedure di infrazione per mancata applicazione della Direttiva Comunitaria.

Se la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat, rappresenta una misura di conservazione obbligatoria, i piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo, rappresentano le misure di conservazione non obbligatorie da predisporre, se ritenute necessarie, per applicare, alla realtà nazionale, le indicazioni fornite dalla U.E. finalizzate alla tutela e conservazione della biodiversità. Allo stato attuale, a livello regionale umbro, la predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, inseriti nel Complemento di Programmazione del Docup Ob 2, 2000 – 2006, viene prevista nel bando della Misura 3.2, C3, sulla base delle linee di indirizzo fornite dalla Regione, frutto di un lavoro interdisciplinare, coordinato dal Servizio regionale competente, in collaborazione con le Università di Perugia, Camerino, Pesaro e l'Ipla di Torino.

L'ultima legge riguardante la rete Natura2000 risale al 2006, è la D.G.R. n. 1775 del 18 ottobre 2006 "*Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/49/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm.*".

9.2. Caratteristiche ambientali delle aree con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000.

L'ambito territoriale di riferimento del PFVR è l'intera superficie agro-silvo pastorale della regione, così come stabilito dalla normativa vigente in materia di Pianificazione Faunistica, al fine di valutare le superfici idonee a sostenere popolazioni di fauna selvatica omeoterma.

All'interno di questa superficie ricadono i pSIC e le ZPS individuati nella regione, che di seguito elenchiamo raggruppandoli per tipi di habitat naturali di interesse comunitario predominanti in ciascuna zona, secondo la classificazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE "*Direttiva habitat*".

9.2.1. Habitat d'acqua dolce

Ricadono in questa categoria 11 pSIC, 6 in provincia di Perugia e 5 in provincia di Terni e 4 ZPS, 2 in provincia di Perugia e 2 in Provincia di Terni, in parte sovrapposte ai rispettivi pSIC.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210018	PG	Lago Trasimeno	G	Mediterranea
IT5210025	PG	Ansa degli Ornari	B	Mediterranea
IT5210034	PG	Palude di Colfiorito	G	Continente
IT5210039	PG	Fiume Timia	B	Mediterranea
IT5210043	PG	Sorgiva dell'Aiso	B	Mediterranea
IT5210053	PG	Fiume e Fonti del Clitunno	B	Mediterranea
IT5220005	TR	Lago di Corbara	G	Mediterranea
IT5220011	TR	Lago di Alviano	G	Mediterranea
IT5220018	TR	Lago di Piediluco Monte Caperno	G	Mediterranea
IT5220019	TR	Lago dell'Aia	G	Mediterranea
IT5220022	TR	Lago di San Liberato	B	Mediterranea

CODICE ZPS	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210070	PG	Lago Trasimeno	F	Mediterranea
IT5210072	PG	Palude di Colfiorito	F	Continente
IT5220026	TR	Lago di Piediluco Monte Maro	D	Mediterranea
IT5220027	TR	Lago dell'Aia	F	Mediterranea

9.2.2. Lande e arbusteti temperati

Ricade in questa categoria 1 pSIC, situato in provincia di Perugia.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210016	PG	Boschi di Castel Rigone	B	Mediterranea

9.2.3. Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

Ricadono in questa categoria 12 pSIC, 11 in provincia di Perugia e 1 in provincia di Terni.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210001	PG	Boschi di Monti di Sodalungo e Rosso	B	Continente
IT5210002	PG	Serre di Burano	E	Continente
IT5210004	PG	Boschi di Pietralunga	B	Continente
IT5210012	PG	Boschi di Montelovesco Monte delle Portole	B	Continente
IT5210023	PG	Colli Selvalonga Il Monte	E	Continente
IT5210035	PG	Poggio Caselle Fosso Renaro	B	Mediterranea
IT5210057	PG	Fosso Camposolo	B	Mediterranea
IT5210073	PG	Alto Bacino del Torrente Lama	E	Continente
IT5210074	PG	Poggio Pantano	B	Continente
IT5210075	PG	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica	B	Continente
IT5210078	PG	Colline premartane tra Bettona e Gualdo Cattaneo	B	Mediterranea
IT5220009	TR	Foresta fossile di Dunarobba	B	Mediterranea

9.2.4. Formazioni erbose naturali e seminaturali

Ricadono in questa categoria 20 pSIC, 17 in provincia di Perugia e 3 in provincia di Terni e 1 ZPS, situata in provincia di Perugia, in parte sovrapposta ad altri pSIC e all'istituto protetto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210007	PG	Valle delle Prigioni	E	Continente
IT5210009	PG	Monte Cucco	E	Continente
IT5210010	PG	Le Gorghe	B	Continente
IT5210014	PG	Monte Maggio Monte Nero	E	Continente
IT5210027	PG	Monte Subasio	E	Mediterranea
IT5210032	PG	Piani di Annifo Arvello	B	Continente
IT5210036	PG	Piano di Ricciano	B	Continente
IT5210047	PG	Monti Serano Brunette	E	Mediterranea
IT5210051	PG	Monte Patino Val Canatra	E	Continente
IT5210052	PG	Piani di Castelluccio di Norcia	E	Continente
IT5210058	PG	Monti Galloro dell'Immagine	E	Mediterranea
IT5210059	PG	Marcite di Norcia	K	Mediterranea
IT5210062	PG	Monte Maggio	B	Mediterranea
IT5210063	PG	Monti Coscerno Civitella Aspra	E	Mediterranea
IT5210067	PG	Monti Pizzuto Alvagnano	B	Mediterranea
IT5210068	PG	Laghetto e Piani di Gavelli	E	Mediterranea
IT5210076	PG	Monte Alago	B	Continente
IT5220002	TR	Selva di Meana	E	Mediterranea
IT5220016	TR	Monte la Pelosa Colle Fergiara	E	Mediterranea
IT5220021	TR	Piani di Ruschio	B	Mediterranea

CODICE ZPS	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210071	PG	Monti Sibillini	F	Continente

9.2.5. Habitat rocciosi e grotte

Ricadono in questa categoria 3 pSIC, 2 in provincia di Perugia e 1 in provincia di Terni.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210008	PG	Valle del Rio Freddo	E	Continente
IT5210066	PG	Media Val Casana	E	Mediterranea
IT5220001	TR	Bagno Minerale di Parrano	B	Mediterranea

9.2.6. Foreste

Ricadono in questa categoria 52 pSIC, 39 in provincia di Perugia e 13 in provincia di Terni e 2 ZPS, situate in provincia di Terni, in parte sovrapposte ad altri pSIC.

CODICE pSIC	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5210003	PG	Fiume Tevere tra S.Giustino e Pierantonio	B	Continente
IT5210005	PG	Gola del Corno di Catria	E	Continente
IT5210006	PG	Boschi di Morra Marzana	E	Continente
IT5210011	PG	Torrente Vetorno	B	Continente
IT5210013	PG	Boschi del Bacino di Gubbio	B	Continente
IT5210015	PG	Valle del Torrente Nese	B	Continente
IT5210017	PG	Boschi di Pischello Torre Civitella	B	Mediterranea
IT5210019	PG	Fosso della Vallaccia Monte Pormaiore	B	Continente
IT5210020	PG	Boschi di Ferretto Bagnolo	B	Mediterranea
IT5210021	PG	Monte Malbe	B	Mediterranea
IT5210022	PG	Fiume Tescio	E	Continente
IT5210024	PG	Fiume Topino	B	Continente
IT5210026	PG	Monti Marzolana Montali	E	Mediterranea
IT5210028	PG	Boschi e brughiere di Panicarola	B	Mediterranea
IT5210029	PG	Boschi e brughiere di Cima Farneto Poggio Fiorello	E	Mediterranea
IT5210030	PG	Fosso dell'Eremo delle Carceri	E	Mediterranea
IT5210031	PG	Col Falcone	B	Continente
IT5210033	PG	Boschi Sereni Torricella	B	Mediterranea
IT5210037	PG	Selva di Cupigliolo	B	Continente
IT5210038	PG	Sasso di Pale	B	Mediterranea
IT5210040	PG	Boschi dell'Alta Valle del Nestore	B	Mediterranea
IT5210041	PG	Fiume Menotre	B	Continente
IT5210042	PG	Lecceta di Sassovivo	B	Mediterranea
IT5210044	PG	Boschi di Terne Pupaggi	B	Continente
IT5210045	PG	Fiume Vigi	B	Continente
IT5210046	PG	Valnerina	E	Mediterranea
IT5210048	PG	Valle di Campiano	B	Mediterranea
IT5210049	PG	Torrente Argentina	B	Mediterranea
IT5210050	PG	Valle di Pettino	E	Mediterranea
IT5210054	PG	Fiume Tevere tra Montemolino e Pontecuti	B	Mediterranea
IT5210055	PG	Gola del Corno Stretta di Biselli	E	Mediterranea
IT5210056	PG	Monte lo Stiglio Pagliaro	E	Mediterranea
IT5210060	PG	Monte il Cerchio	B	Mediterranea
IT5210061	PG	Torrente Naia	B	Mediterranea
IT5210064	PG	Monteluco di Spoleto	B	Mediterranea
IT5210065	PG	Roccaporena Monte della Sassa	B	Mediterranea
IT5210069	PG	Boschi di Montebibico	B	Mediterranea
IT5210077	PG	Boschi a farnetto di Collestrada	B	Mediterranea
IT5210079	PG	Castagneti di Morro	B	Mediterranea
IT5220003	TR	Bosco dell'Elmo	B	Mediterranea
IT5220004	TR	Boschi di Prodo e Corbara	K	Mediterranea

IT5220006	TR	Gola del Forello	G	Mediterranea
IT5220007	TR	Valle Pasquarella	G	Mediterranea
IT5220008	TR	Monti Amerini	B	Mediterranea
IT5220010	TR	Monte Solenne	G	Mediterranea
IT5220012	TR	Boschi di Farnetta	B	Mediterranea
IT5220013	TR	Monte Torre Maggiore	B	Mediterranea
IT5220014	TR	Valle del Serra	B	Mediterranea
IT5220015	TR	Fosso Salto del Cieco	G	Mediterranea
IT5220017	TR	Cascata delle Marmore	G	Mediterranea
IT5220020	TR	Gole di Narni e Stifone	B	Mediterranea
IT5220023	TR	Monti San Pancrazio e Oriolo	B	Mediterranea

CODICE ZPS	PROVINCIA	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	REGIONE BIOGEOG.
IT5220025	TR	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	F	Mediterranea
IT5220024	TR	Valle del Tevere: Laghi Corbara - Alviano	F	Mediterranea

9.3. Possibili effetti significativi sull'ambiente prodotti dall'applicazione del PFVR con particolare riferimento alla Rete Natura 2000

9.3.1. L'incidenza dell'attività venatoria nei pSIC e nelle ZPS

Le direttive "Habitat" ed "Uccelli" sono state formulate per conservare la biodiversità ambientale e territoriale dei paesi aderenti all'Unione Europea attraverso la conservazione, prioritaria, di determinati habitat e specie di animali e vegetali che viene attuata in modo specifico mediante la creazione di una rete di aree specificatamente individuate (SIC e ZPS).

Appare evidente che per la sua natura di fruizione degli ambienti naturali e di prelievo di risorse faunistiche, l'attività venatoria può indurre influenze negative significative, di tipo diretto ed indiretto, sia nei confronti degli uccelli appartenenti o meno alle specie cacciabili, sia degli habitat naturali da cui dipende la loro sopravvivenza.

Riguardo i fattori di potenziale incidenza che le attività legate alla caccia e/o alla gestione della fauna selvatica di pertinenza del PFVR si possono ricondurre sostanzialmente a: disturbo; inquinamento da piombo e conseguente avvelenamento (saturnismo); effetti dei ripopolamenti e modificazione degli habitat; gestione delle specie "problematiche".

9.3.1.1. Disturbo

Con questo termine generico si indica una serie alquanto ampia di attività le quali possono avere effetti estremamente negativi anche senza essere direttamente rivolti verso una specie o un habitat. L'azione di sparo, la presenza più o meno costante o anche la frequentazione occasionale possono, a seconda delle situazioni ambientali (estensione dell'area, copertura vegetale, ecc.) e delle peculiarità eco-etologiche delle diverse specie, causare l'allontanamento degli animali influenzando alla lunga sul mantenimento di uno status fisiologico favorevole. Il mantenimento di uno stato di allarme, l'impedimento delle regolari attività di alimentazione e riposo, quando non anche le possibilità di nidificazione, possono indurre uno stato di stress che abbassa lo stato di salute degli uccelli.

Senza entrare troppo nel dettaglio, si può quindi riassumere che il disturbo dovuto all'attività venatoria può avere effetti su: il comportamento (incremento distanza di fuga, variazioni ritmi attività); la distribuzione su scala meramente locale e di ambito territoriale omogeneo (per es. una

singola valle o un intero comprensorio); il turn-over degli individui presenti in una data area che possono essere soggetti a ricambio molto più frequente di quanto avverrebbe in assenza di disturbo.

9.3.1.2. **Inquinamento da piombo e saturnismo**

Il piombo metallico dei pallini da caccia (ma anche quello dei pesi usati dai pescatori) depositato sul suolo e nei sedimenti delle zone umide non è inerte né dal punto di vista chimico né da quello ambientale in senso lato sebbene, a seconda delle condizioni chimico-fisiche locali, possano essere necessarie decine di anni perché avvenga la degradazione totale. Il tasso di erosione, ossidazione e scioglimento dei pallini di piombo è funzione di molte variabili ambientali: condizioni aerobiche in ambiente acido accelerano il tasso di dissoluzione, mentre condizioni alcaline e anaerobiche lo diminuiscono. Il piombo che deriva dai pallini da caccia può essere trasferito alla componente biologica dell'ambiente, soprattutto agli Invertebrati del suolo e del sedimento acquatico, nonché essere assorbito dalle piante e salire ai livelli superiori della catena trofica.

Il piombo risulta maggiormente solubile e disponibile per l'assorbimento in condizioni di basso pH, basso contenuto organico, basse concentrazioni di sedimento sospeso, e basse concentrazioni di sali di vari elementi quali calcio, ferro, manganese, zinco e cadmio.

Gli effetti tossici del piombo sono stati individuati ormai da molti anni e oggetto di numerose indagini e pubblicazioni scientifiche relative tanto alla salute dell'uomo, degli animali d'allevamento e della fauna selvatica. Gli effetti tossici dell'ingestione di pallini di piombo da parte di uccelli acquatici (in particolare anatidi e limicoli) e terrestri sono stati oggetto di studi estesi ed approfonditi in molti paesi. Anche per l'Italia, i dati disponibili indicano che il saturnismo indotto dall'ingestione di pallini da caccia è fenomeno diffuso e può essere causa importante di mortalità diretta ed indiretta.

Che anatidi e specie affini ingeriscano i pallini da caccia (e da pesca) depositati sul fondo di fiumi, laghi e lagune scambiandoli erroneamente per cibo o parti dure da utilizzare per facilitare la digestione (il cosiddetto *grit*, insieme di sassolini ingeriti e trattenuti nel ventriglio per facilitare la triturazione del cibo agevolandone la digestione) è noto sin dalla fine del 1800. Una volta ingeriti, i pallini di piombo vengono spesso accumulati nello stomaco dove, per effetto combinato dell'azione di abrasione e dei succhi gastrici, vengono rilasciati ed assorbiti ioni piombo. Se sono stati ingeriti numerosi pallini si verifica un rapido avvelenamento acuto da piombo che in pochi giorni porta alla morte. Più spesso, tuttavia, gli uccelli muoiono per effetto di un avvelenamento da piombo di tipo cronico che risulta dalla ingestione più o meno occasionale di uno o pochi pallini di piombo. In questi casi, appaiono gradualmente segni di avvelenamento (distensione del proventricolo, feci acquose e verdastre, ali cadenti, anemia e perdita di peso) che determinano uno scadimento generale dello stato di salute e portano alla morte entro due o tre settimane dall'ingestione. L'assunzione di dosi sub-letali di piombo causa disfunzioni fisiologiche e comportamentali che contribuiscono al rischio di inedia, predazione e malattie da agenti patogeni e parassiti.

In generale, sono tre le possibili opzioni per ovviare al problema dell'avvelenamento da piombo di avifauna acquatica e predatori in seguito alla dispersione dei pallini da caccia:

- 1) opportuna gestione degli ambienti in cui viene svolta attività venatoria al fine di ridurre la presenza e/ o la tossicità dei pallini sparati;
- 2) rivestire o in altro modo alterare i pallini di piombo in modo da ridurre la tossicità;
- 3) bandire l'uso di munizioni in piombo a favore di materiali alternativi con tossicità nulla o comunque inferiore a quella del piombo pur in presenza di caratteristiche tecniche e balistiche comparabili.

La prima opzione comprende numerose forme di gestione ambientale che, ad esempio, prevedono messa in asciutta al termine della stagione venatoria (così da allontanare l'avifauna acquatica), innalzare il livello d'acqua (così da porre i pallini al di fuori della portata degli uccelli), aratura e/o ricopertura del fondale delle zone umide con uno strato di nuovo sedimento, incremento della vegetazione sommersa, ecc. E' evidente che tali e altri interventi simili, sebbene possano essere

considerati per ambiti di ridotte dimensioni e/o di origine prettamente artificiale, non sono in alcun modo attuabili nel caso delle zone umide entro SIC e ZPS in quanto tali interventi, ancorché realizzabili, sarebbero in primo luogo contrari allo spirito ed agli intenti della direttiva Habitat, nonché incompatibili con gli altri usi, produttivi e non, delle zone umide.

La possibilità di coniugare le qualità balistiche del piombo con una minore tossicità nei confronti dell'avifauna acquatica ha portato a sperimentare vari materiali per il rivestimento dei pallini, tra i quali sia metalli sia plastica. Prove sperimentali hanno tuttavia evidenziato che i pallini di piombo rivestiti con stagno, nickel o plastica hanno la stessa tossicità del piombo nudo poiché l'azione meccanica e dei succhi gastrici provvede a rimuovere lo strato inerte di rivestimento. L'insuccesso di questi tentativi ha portato alla sperimentazione di munizioni alternative al piombo, opzione, questa, che è stata scelta da quei paesi che hanno affrontato il problema del saturnismo indotto dall'attività venatoria attraverso la regolamentazione e/o il bando totale delle munizioni con piombo.

Attualmente esistono materiali non tossici e di alte qualità balistiche che possono essere utilizzati in alternativa al piombo. Nei paesi che hanno introdotto limitazioni all'uso del piombo, l'uso di munizioni con materiali alternativi è stato via via accettato e progressivamente apprezzato dai cacciatori. A livello mondiale, i materiali alternativi al piombo disponibili in commercio sono: il ferro (Fe), leghe bismuto/stagno (Bi/Sn) e zinco (Zn). Le munizioni in acciaio o bismuto/stagno sono risultate efficaci per la caccia degli anatidi. Dal punto di vista economico è stato valutato che l'uso di munizioni alternative comporta un aumento medio del budget di spesa annuale dell'ordine dell'1-2% (ciò è dovuto al fatto che il piombo è un materiale ampiamente diffuso e utilizzato, nonché facile da lavorare).

Anche in Italia sono in produzione munizioni a pallini di materiale diverso dal piombo (acciaio) che attualmente hanno un costo superiore a quelle tradizionali dell'ordine del 10-30%.

9.3.1.3. Alterazione degli habitat e della vegetazione

Alterazioni degli habitat con conseguenze sullo stato di conservazione della vegetazione e, meno comunemente, delle specie di cui agli allegati delle direttive comunitarie, possono derivare dall'attività di approntamento del sito di caccia qualora siano previste azioni di pulizia delle sponde, sfalcio della vegetazione e/o modificazione dell'assetto vegetazionale dell'area interessata, o anche dall'impianto di piante atte a favorire la sosta della selvaggina, ma estranee all'ambiente locale.

Generalmente ciò accade nei pressi di alcuni appostamenti fissi attorno ai quali si possono verificare modificazioni dell'assetto vegetazionale per la costruzione e mimetizzazione del riparo.

9.3.1.4. Immissioni faunistiche

Le immissioni faunistiche sono riconducibili a tre categorie: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.

Le introduzioni sono definite come l'immissione di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria locale (specie alloctone). Studi approfonditi e innumerevoli esperienze hanno dimostrato che per motivi di ordine biologico ed ecologico le introduzioni sono da evitarsi. Questa linea di principio è stata ripresa anche in sede normativa e vede applicazione nella legge 157/92 (art. 20, comma 1), nonché nella più recente normativa comunitaria.

Al fine di risolvere per quanto possibile ogni incertezza riguardo la definizione di specie autoctona, un gruppo di lavoro istituito dall'ISPRA ha coniato le seguenti definizioni:

Entità faunistica autoctona o indigena: taxon a livello di specie o sottospecie naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originato o è giunto senza l'intervento dell'uomo;

Entità faunistica alloctona o esotica: taxon che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è stato introdotto dall'uomo.

E' comunque da evitare in modo assoluto l'immissione di esemplari appartenenti a specie esotiche, anche già naturalizzate in alcune parti del Paese, come ad esempio il Silvilago, che pure risultano

inserite nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 157/92. Questo allo scopo di evitare di contribuire ad una ulteriore espansione artificiale dell'areale distributivo di queste specie estranee alla fauna nazionale, fenomeno questo che può avere impatto negativo nei confronti delle attività socioeconomiche e ripercussioni negative nei confronti degli ambienti naturali e della fauna autoctona.

Le reintroduzioni debbono essere invece intese come immissioni di animali in un'area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'Uomo. Si tratta di operazioni che rivestono un ruolo positivo nel perseguimento di una strategia di ripristino di zoocenosi il più possibile complete sul territorio nazionale e dovrebbero rappresentare uno degli obiettivi di fondo della gestione faunistica in ambito regionale e provinciale e quindi degli ambiti territoriali di caccia. E' tuttavia di fondamentale importanza sottolineare che per le profonde conseguenze che ogni nuova introduzione e/o reintroduzione di specie può avere, sia dal punto di vista bio-ecologico (per es. effetti sull'ambiente e la flora, interazioni con altre specie faunistiche) che socioeconomico (per es. danni alle attività produttive) è assolutamente necessario che esse vengano sempre condotte nell'ambito di programmi elaborati e/o valutati da enti tecnico-scientifici e approvati dalle autorità amministrative competenti. E' peraltro compito specifico degli strumenti di pianificazione territoriale previsti a livello provinciale (Piano Faunistico Provinciale) e regionale (Carta delle Vocazioni Faunistiche) fornire precise indicazioni sia riguardo le specie che gli ambiti potenzialmente interessati dagli interventi, siano essi localizzati nelle aree protette o nei territori di caccia.

I ripopolamenti rappresentano quelle immissioni di animali in zone ove la loro specie è già presente in misura variabile. Gli scopi generalmente perseguiti sono di incrementare la dimensione della popolazione e consolidare l'insediamento e/o facilitare l'espansione di areale, oppure, più comunemente, sono meramente legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso collegati. Il ripopolamento è una pratica gestionale che idealmente dovrebbe essere utilizzata solo in casi eccezionali per ristabilire in tempi brevi una densità adeguata della popolazione, da gestire in seguito prescindendo da ulteriori immissioni. Tale pratica può essere considerata una misura utile ai fini della conservazione di specie e/o popolazioni qualora sia intesa a facilitare l'insediamento spontaneo in un'area, riducendo i tempi di incremento e colonizzazione, oppure a superare eventi eccezionali (epidemie, eventi meteo-climatici avversi). In ogni caso, anche i ripopolamenti dovrebbero essere attuati secondo precisi criteri tecnico-scientifici, solo dopo aver verificato la rimozione o il superamento dei fattori di criticità, e previa elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto esecutivo. Qualsiasi altro tipo di ripopolamento è da considerarsi inutile ed anzi spesso contrario ai principi di conservazione della fauna selvatica: come tale andrebbe disincentivato e progressivamente impedito.

L'origine dei soggetti impiegati può essere di tre tipi: di cattura e importazione da altri paesi; di cattura in ambiti locali di produzione (in particolare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura); di allevamento. A livello nazionale e locale, la pratica dell'importazione di selvaggina stanziale, in particolare Lepre, Starna e Fagiano, ma anche Cinghiale e Germano reale, appartenenti a razze geografiche estranee al territorio nazionale, ha caratterizzato e malauguratamente a volte caratterizza tuttora la gestione venatoria nazionale, sia essa di iniziativa pubblica che privata. La liberazione di massicci quantitativi di animali appartenenti a sottospecie alloctone ha determinato un vero e proprio inquinamento genetico delle popolazioni locali, le cui caratteristiche differenziali sono andate perdute.

Anche l'utilizzo per i ripopolamenti di animali allevati con criteri più o meno intensivi da numerose generazioni pone seri problemi riguardo:

- la qualità genetica dei ceppi allevati;
- le alterazioni del comportamento indotte dalle tecniche di allevamento;
- le condizioni sanitarie.

In seguito alla selezione artificiale operata negli allevamenti, il patrimonio genico dei ceppi allevati tende ad omogeneizzarsi ed a discostarsi sempre più da quello delle forme selvatiche originarie con effetti negativi sulla capacità di sopravvivere alle difficili condizioni della vita libera e quindi di

formare nuclei vitali in grado di auto-mantenersi. Altri numerosi aspetti comportamentali, su base appresa e non genetica, sono fortemente condizionati dall'allevamento che può interferire pesantemente su caratteristiche quali l'imprinting (talvolta i pulcini vengono fatti allevare a chioce di specie diversa), i legami familiari e di gruppo, la ricerca ed il riconoscimento del cibo, l'identificazione ed i comportamenti di difesa dai predatori.

Infine, vanno considerati gli aspetti sanitari propri degli animali allevati in maniera intensiva che, oltre a limitare la capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati, possono determinare la selezione e la diffusione di agenti patogeni anche tra le residue popolazioni naturali con specifiche o appartenenti a specie affini.

Molto raramente poi, i ripopolamenti vengono monitorati dopo la fase di immissione. Troppo spesso non si conoscono e tanto meno si valutano i risultati dei ripopolamenti e, di conseguenza, ogni intervento si sottrae ad un qualsiasi controllo di qualità e di analisi costo-benefici. La pratica dei ripopolamenti è oggi estremamente diffusa nel mondo venatorio che l'ha fatta propria come principale, se non spesso esclusiva, forma di gestione venatoria (i cosiddetti ripopolamenti "pronta caccia") e ne fa un uso indiscriminato, acritico e ripetuto, finalizzato essenzialmente alla sola fruizione tramite prelievo, più o meno immediato, degli stessi animali rilasciati.

9.3.1.5. Gestione della specie "critiche"

Il concetto di conservazione e "sfruttamento sostenibile" delle risorse naturali implica che un qualsiasi corretto intervento di conservazione deve tendere ad impedire non solo che le risorse naturali rinnovabili si esauriscano, ma anche che lo sviluppo di una componente vada a discapito della sopravvivenza delle altre.

Questo può essere il caso delle cosiddette "specie problematiche" (le cosiddette *pest species* del mondo anglosassone), ovvero in questo contesto, di quelle specie selvatiche appartenenti alla fauna omeoterma che localmente e in modo più o meno regolare possono causare conflitti con le attività antropiche, in genere di tipo produttivo (colture agricole specializzate, acquacoltura, gestione faunistica).

Nella regione Umbria, questo è il caso di alcune specie di uccelli (principalmente Cornacchia grigia, Gazza, Storno) e tra i mammiferi del Cinghiale, della Nutria e della Volpe.

Prescindendo da considerazioni legate alla conservazione delle popolazioni delle specie selvatiche oggetto di interventi (non è questo ovviamente il caso della Nutria, specie alloctona, né in parte di Cornacchia grigia, Gazza e Volpe che peraltro sono specie cacciabili incluse nel calendario venatorio), appare necessario che in occasione di ogni specifico programma di gestione delle specie problematiche che possa in qualche modo avere effetti diretti o indiretti su specie non target, vengano seguiti i più opportuni indirizzi tecnici, venga effettuata una attenta e rigorosa scelta del personale addetto, che dovrebbe essere specificatamente addestrato e seguito, siano accuratamente definiti tempi e modalità di intervento, sentito il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA.

9.3.2. L'incidenza dell'istituzione di ambiti di protezione su pSIC e ZPS

L'istituzione di Oasi di protezione non ha alcun impatto negativo, anche in considerazione del fatto che nelle Oasi è vietata la caccia e che il PFVR prevede per il soggetto gestore l'obbligo di effettuare una *check list* di tutta la fauna omeoterma, di redigere un piano di monitoraggio della/delle specie oggetto prioritario di tutela e di trasmettere all'OFR una relazione annuale sui risultati del monitoraggio stesso.

L'istituzione di Aree di rispetto nelle quali sia temporaneamente vietato l'esercizio venatorio parimenti non ha alcun impatto negativo sugli ambiti della Rete Natura 2000.

L'istituzione e la gestione di Zone di ripopolamento e cattura potrebbe avere impatti negativi perché, pur vietando la caccia, prevede la realizzazione di piani di ripopolamento e cattura e di piani di contenimento per le specie critiche che potrebbero avere conseguenze per l'habitat o le specie che si intende tutelare. Risulta quindi sconveniente l'istituzione di questi ambiti territoriali

in aree comprese nella Rete Natura 2000, qualora dovessero esistere delle sovrapposizioni territoriali preesistenti alla formulazione del nuovo PFVR andrebbero controllate in maniera più accurata le operazioni di ripopolamento e di cattura (esemplari geneticamente appartenenti alle sottospecie locali, catture svolte riducendo al minimo il disturbo nei confronti di altre specie animali), nonché lo svolgimento dei piani di contenimento (utilizzando metodi strettamente specie-specifici e personale altamente qualificato). Inoltre i miglioramenti ambientali orientati verso le specie oggetto di gestione, dovrebbero essere verificati considerando che non influiscano negativamente sulla conservazione degli habitat oggetto di tutela nell'ambito protetto della Rete Natura 2000.

9.3.3. L'incidenza dell'istituzione di ambiti di gestione programmata della caccia (AFV, AATV) su pSIC e ZPS

Le Aziende Faunistico Venatorie sono istituite in aree con habitat in generale di buona qualità attuale o potenziale, assenza di segnali di degrado ambientale, presenza di complessi faunistici di interesse conservazionistico, per quantità e qualità delle specie e popolazioni presenti. Devono essere gestite in modo da favorire l'insediamento, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni di fauna selvatica autoctone e naturalizzate al fine di ottimizzare lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio; inoltre vi devono essere attuati interventi tesi a sostenere la sosta e la protezione della fauna migratoria. Per tutti questi motivi non presentano impatto negativo su ambiti protetti della Rete Natura 2000, anche perché la caccia è soggetta a specifici piani di abbattimento, approvati dalla Provincia.

Le Aziende Agri-turistico Venatorie sono finalizzate ad un utilizzo turistico e funzionale ad una caccia di consumo con il prelievo di soli animali di allevamento. Di norma la loro gestione può anche non seguire i principi della corretta gestione faunistica ed il prelievo di selvaggina non presenta stretti rapporti con la caccia vera e propria. Per la costituzione di questo tipo di istituto deve essere data priorità alle zone marginali e di scarso valore faunistico. Per questi motivi la loro istituzione non è compatibile con la presenza di pSIC e/o ZPS, che al contrario sono aree di elevato interesse conservazionistico. Qualora dovessero sussistere delle sovrapposizioni territoriali preesistenti alla formulazione del nuovo PFVR le AATV andrebbero soppresse o quanto meno trasformate in AFV.

9.3.4. L'incidenza di allevamenti di fauna selvatica su pSIC e ZPS

Gli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ottica di produrre capi di selvaggina di "qualità", devono porre particolare cura nelle metodologie di allevamento (riproduttori geneticamente autoctoni, densità di allevamento minime suggerite dall'ISPRA per non modificare i parametri comportamentali ecc.). Nei confronti dei pSIC e ZPS possono avere un effetto negativo solo per quanto riguarda la messa in opera di recinzioni che limitano l'utilizzo del territorio da parte di altre specie di fauna selvatica. Un ulteriore fattore di disturbo è dovuto allo sfruttamento in maniera "intensiva" dell'appezzamento interessato dall'allevamento.

Gli allevamenti a scopo alimentare, perseguendo fini meramente commerciali, sono gestiti privilegiando tecniche e metodi tesi ad ottimizzare il rapporto investimenti/produzione; pertanto causano uno sfruttamento maggiore del territorio e non assicurano la "qualità" genetica dei capi allevati, che in caso di fughe accidentali potrebbero inquinare il patrimonio genetico delle popolazioni autoctone. Per tutti questi motivi gli allevamenti di fauna selvatica, di entrambe le tipologie, non sono compatibili con la presenza di ambiti della Rete Natura 2000.

9.3.5. L'incidenza dei miglioramenti ambientali su pSIC e ZPS

Gli interventi di miglioramento ambientale che riguardano sia habitat naturali che agricoli non presentano alcun impatto negativo sui siti della Rete Natura 2000.

In ogni caso specifico andrà solo verificato che gli interventi tesi a migliorare la fruibilità e la vocazionalità del territorio nei confronti delle specie di fauna selvatica bersaglio non interferiscano con la conservazione degli habitat e delle specie prioritari per cui il pSIC/ZPS è stato istituito.

9.3.6. L'incidenza della prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica ed interventi di controllo degli squilibri faunistici su pSIC e ZPS

Perseguendo l'obiettivo di equilibrio dell'elemento faunistico con le risorse trofiche disponibili sul territorio e con le attività produttive antropiche (agricoltura - allevamento) non contrasta con gli scopi di conservazione ambientale che ispirano la Rete Natura 2000.

Occorre però considerare che uno degli strumenti di controllo dei danni e degli squilibri faunistici può essere il prelievo diretto di fauna selvatica, in questo caso ci può essere un impatto diretto e indiretto sugli habitat e specie prioritari, che viene di volta in volta verificato tramite la formulazione di piani di contenimento sottoposti a valutazione di incidenza e ad approvazione da parte della Amministrazione provinciale competente per territorio, prevista dal PFVR, che limitino l'impatto sull'ambiente e sulle specie non target. Queste operazioni sono poi sottoposte a controllo e verifica annuale tramite una relazione che le Amministrazioni provinciale devono presentare all'Osservatorio Faunistico Regionale.

9.4. Analisi degli impatti individuati per ciascuna tipologia di pSIC o ZPS e misure di attenuazione

Si riportano per ciascun raggruppamento di pSIC e ZPS i possibili impatti causati dalle attività previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Come già precedentemente esposto i raggruppamenti sono stati effettuati considerando gli habitat comunitari a carattere prioritario presenti in maniera prevalente all'interno del sito. La scelta deriva dalla considerazione che, essendo l'attività del PFVR ovviamente mirata alle specie animali, gli impatti sugli habitat possono essere considerati, in linea di massima, di secondaria importanza, diventando significativi quando producano degrado di superfici a notevole valore naturalistico e/o insistano su habitat presenti su superfici limitate.

Per quanto riguarda le specie di interesse prioritario segnalate per i pSIC/ZPS sono state considerate quelle degli Uccelli e dei Mammiferi. Non sono state considerate le altre componenti faunistiche (Rettili, Pesci e Invertebrati) sulle quali non si ritiene che le attività di pertinenza del PFVR possano avere impatto o influire sullo stato di conservazione.

9.4.1. Siti con predominante "Habitat d'acqua dolce"

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210018	PG	Lago Trasimeno		P.R. Lago Trasimeno		
IT5210025	PG	Ansa degli Ornari		Oasi Ornari		
IT5210034	PG	Palude di Colfiorito		P.R. Colfiorito		
IT5210039	PG	Fiume Timia				
IT5210043	PG	Sorgiva dell'Aiso				
IT5210053	PG	Fiume e Fonti del Clitunno				
IT5220005	TR	Lago di Corbara		P.R. Fiume Tevere		
IT5220011	TR	Lago di Alviano		P.R. Fiume Tevere		
IT5220018	TR	Lago di Piediluco Monte Caperno				

IT5220019	TR	Lago dell'Aia		Oasi Recentino		
IT5220022	TR	Lago di San Liberato				

CODICE ZPS	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210070	PG	Lago Trasimeno		P.R. Lago Trasimeno – Oasi La Valle		
IT5210072	PG	Palude di Colfiorito		P.R. Colfiorito		
IT5220026	TR	Lago di Piediluco Monte Maro				
IT5220027	TR	Lago dell'Aia		Oasi Recentino		

9.4.1.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominante “Habitat d’acqua dolce”

In alcuni di questi siti vige il divieto di caccia perché ricadono in istituti di protezione: sia il pSIC sia la ZPS (più vasta) del “Lago Trasimeno”, ricadono per gran parte della superficie all’interno del Parco Regionale del Lago Trasimeno istituito con L.R. 9/1995; il pSIC “Ansa degli Ornari” risulta quasi interamente protetto dall’istituzione dell’Oasi Ornari; il pSIC e la ZPS (più vasta) “Palude di Colfiorito” ricadono quasi interamente nel Parco Regionale di Colfiorito istituito con L.R. 9/1995; i pSIC “Lago di Corbara” e “Lago di Alviano” sono compresi all’interno del Parco Regionale Fluviale del Tevere istituito con L.R. 9/1995; il pSIC e la ZPS (più vasta) “Lago dell’Aia” risultano quasi interamente protetti dall’istituzione dell’Oasi di Recentino. Inoltre l’istituto di protezione Oasi La Valle ricade interamente all’interno della ZPS del Lago Trasimeno.

Negli altri siti di NATURA 2000 nei quali la caccia non è interdetta e nelle porzioni perimetrali di quelli che ricadono parzialmente in istituti di protezione l’impatto del PFVR può essere negativo per le attività connesse alla pratica venatoria:

- la dispersione di pallini di piombo nell’ambiente con pericolo di danneggiamento delle popolazioni avifaunistiche per saturnismo;
- il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento.

Per tutti sussiste la possibilità di danneggiamento:

- per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- per reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela o l’integrità genetica delle popolazioni di specie prioritarie presenti.

9.4.1.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominante “Habitat d’acqua dolce”

Nei siti della Rete Natura 2000, o porzione di essi, non interdetti alla caccia per presenza di altri istituti di protezione si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall’interno dell’ambito di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale dello stesso;
- il divieto assoluto di usare munizioni contenenti piombo;
- la distribuzione capillare di materiale scientifico-divulgativo che illustri in modo dettagliato le differenze tra le specie cacciabili e quelle protette ad esse più simili;

- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all'interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;
- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, soprattutto nel caso si tratti di esemplari di avifauna acquatica che potrebbero inquinare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche o trasmettere delle malattie, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per le specie e gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- in ogni caso il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

9.4.2. Siti con predominanti "Lande e arbusteti temperati"

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210016	PG	Boschi di Castel Rigone				

9.4.2.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti "Lande e arbusteti temperati"

Non vi sussiste alcun divieto di caccia, pertanto l'impatto negativo del PFVR può essere:

- quello connesso alla pratica venatoria (il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento);
- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela.

9.4.2.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti "Lande e arbusteti temperati"

Per la attenuazione dei possibili impatti del PFVR sul sito si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall'interno dell'ambito di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale dello stesso;
- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all'interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;
- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, soprattutto nel caso si tratti di Lepre, che si alimenta sulla vegetazione erbacea, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- in ogni caso il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

9.4.3. Siti con predominanti “Macchie e boscaglie di sclerofille”

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210001	PG	Boschi di Monti di Sodolungo e Rosso				Perrubbio
IT5210002	PG	Serre di Burano	LUPO			
IT5210004	PG	Boschi di Pietralunga		Oasi Varrea		
IT5210012	PG	Boschi di Montelovesco Monte delle Portole		ZRC Poggio Manente	Pietramelina	
IT5210023	PG	Colli Selvalonga Il Monte		P.R. Monte Subasio	Postignano	
IT5210035	PG	Poggio Caselle Fosso Renaro				
IT5210057	PG	Fosso Camposolo	LUPO		Paradiso di Pianciano	
IT5210073	PG	Alto Bacino del Torrente Lama	LUPO	Oasi Rogni		Buca dell'Olmo
IT5210074	PG	Poggio Pantano		P.R. Monte Cucco		
IT5210075	PG	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica	LUPO			La Biscina; Coccorano; Nerbone
IT5210078	PG	Colline premartane tra Bettona e Gualdo Cattaneo				La Montagnola; Casa Albo; Poggio delle Civitelle; Colliballi
IT5220009	TR	Foresta fossile di Dunarobba		ZRC Farnetta		

9.4.3.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Macchie e boscaglie di sclerofille”

In alcuni di questi pSIC vige il divieto di caccia perché ricadono in istituti di protezione: il pSIC “Boschi di Pietralunga” ricade in parte nell’oasi di protezione di Varrea; il pSIC “Colli Selvalonga – Il Monte” ricade in parte nel Parco Regionale del Monte Subasio, istituito con L.R. 9/95; il pSIC “Poggio Pantano” ricade interamente all’interno del Parco Regionale del Monte Cucco, istituito con L.R. 9/95; il pSIC “ Alto Bacino del Torrente Lama”, nel quale è specie prioritaria il Lupo, presenta una piccola sovrapposizione con l’Oasi di Rogni; il pSIC “Boschi di Montelovesco Monte delle Portole” ricade in parte nella ZRC Poggio Manente; il pSIC “Foresta fossile di Dunarobba” ricade in parte nella ZRC Farnetta. Altre presentano una parziale sovrapposizione con Aziende faunistico venatorie: il pSIC “Boschi di Montelovesco Monte delle Portole” con l’AFV Pietramelina; il pSIC “Colli Selvalonga – Il Monte” con l’AFV Postignano: il pSIC “Fosso Camposolo”, nel quale è specie prioritaria il Lupo, con l’AFV Paradiso di Pianciano. Infine i seguenti siti presentano sovrapposizioni in tutto o in parte con Aziende agri-turistico venatorie: il pSIC “ Boschi di Monti di Sodolungo e Rosso” con l’AATV Perrubbio; il pSIC “ Alto Bacino del Torrente Lama”, nel quale è specie prioritaria il Lupo, con l’AATV Buca dell’Olmo; il pSIC “Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica”, nel quale è specie prioritaria il Lupo, con le AATV La Biscina, Coccorano e Nerbone; il pSIC “Colline premontane tra Bettona e Gualdo Cattaneo” con le AATV La Montagnola, Casa Albo, Poggio delle Civitelle e Colliballi.

Nel pSIC “Serre di Burano” è specie prioritaria il Lupo.

Nei pSIC nei quali non sussiste alcun divieto di caccia l’impatto negativo del PFVR può essere quello connesso alla pratica venatoria:

- il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento;
- reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela.

In tutti può sussistere l'impatto negativo dovuto a:

- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela.

I pSIC che presentano sovrapposizione con ZRC, pur protetti dall'impatto dell'attività venatoria, potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come i ripopolamenti, le catture e i miglioramenti ambientali indirizzati alle specie oggetto della concessione.

I pSIC che presentano sovrapposizione con AFV potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come i ripopolamenti e i miglioramenti ambientali, anche se non si vede una incompatibilità tra i due tipi di ambiti in quanto le AFV sono aree di particolare pregio naturalistico e faunistico e uno dei loro scopi è quello di mantenere e migliorare la biodiversità e la consistenza faunistica e floristica.

I pSIC che presentano sovrapposizione con AATV potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come ripopolamenti pronta caccia, alterazioni ambientali. I due tipi di ambiti si vedono come poco compatibili tra loro in quanto le AATV sono autorizzate in aree di scarso valore faunistico e ambientale.

9.4.3.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti "Macchie e boscaglie di sclerofille"

Per la attenuazione dei possibili impatti del PFVR sul sito si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall'interno dell'ambito di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale dello stesso;
- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all'interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;
- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per le specie o gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- l'elaborazione di piani di gestione per la caccia di selezione agli ungulati che tengano conto degli eventuali danni che la popolazione degli stessi potrebbe portare agli habitat oggetto di tutela;
- per la coesistenza con ZRC o AFV si prevede un controllo stretto sui piani di gestione (già previsto dal PFVR) per verificare che le pratiche non siano in contrasto con la conservazione delle specie e habitat comunitari, che i prelievi (tramite cattura o caccia) non danneggino gli habitat, che i ripopolamenti siano fatti con esemplari provenienti dalla fauna autoctona e severamente controllati dal punto di vista sanitario. Andrebbe evitata ogni forma di immissione "pronta caccia" e sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto così da consentire un sufficiente ambientamento degli animali immessi. Questa verifica ulteriore è richiesta per le ZRC: Poggio Manente; Farnetta; e per le AFV: Pietramelina; Postignano; Paradiso di Pianciano;
- la sovrapposizione con AATV andrebbe evitata perché le finalità degli istituti di gestione non sono compatibili, pertanto vanno ridisegnati i confini delle seguenti AATV, in modo da eliminare la sovrapposizione: Perrubbio; Buca dell'Olmo; La Biscina; Nerbone; La

Montagnola; Poggio delle Civitelle; Collibaldi; vanno invece soppresse o trasformate in AFV le seguenti AATV, che ricadono interamente all'interno di siti NATURA 2000: Coccorano; Casa Albo;

- nei siti con presenza di Lupo va strettamente controllato il randagismo canino e vanno promosse attività di prevenzione dei danni alla zootecnia anche attraverso finanziamenti pubblici;
- in ogni caso vige il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

9.4.4. Siti con predominanti "Formazioni erbose naturali e seminaturali"

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210007	PG	Valle delle Prigioni		P.R. Monte Cucco		
IT5210009	PG	Monte Cucco	LUPO	P.R. Monte Cucco		
IT5210010	PG	Le Gorghe		P.R. Monte Cucco		
IT5210014	PG	Monte Maggio Monte Nero	LUPO			
IT5210027	PG	Monte Subasio	LUPO	P.R. Monte Subasio		
IT5210032	PG	Piani di Annifo Arvello				
IT5210036	PG	Piano di Ricciano				
IT5210047	PG	Monti Serano Brunette		ZRC Le Coste		
IT5210051	PG	Monte Patino Val Canatra	LUPO	P.N. Monti Sibillini – Oasi M.Patino		
IT5210052	PG	Piani di Castelluccio di Norcia		P.N. Monti Sibillini		
IT5210058	PG	Monti Galloro dell'Immagine	LUPO			
IT5210059	PG	Marcite di Norcia		P.N. Monti Sibillini		
IT5210062	PG	Monte Maggio	LUPO			
IT5210063	PG	Monti Coscerno Civitella Aspra	LUPO	Oasi M.Coscerno		
IT5210067	PG	Monti Pizzuto Alvagnano	LUPO			
IT5210068	PG	Laghetto e Piani di Gavelli				
IT5210076	PG	Monte Alago				
IT5220002	TR	Selva di Meana		P.R. Selva di Meana		S.Pietro
IT5220016	TR	Monte la Pelosa Colle Fergiara				
IT5220021	TR	Piani di Ruschio				

CODICE ZPS	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210071	PG	Monti Sibillini	LUPO	P.N. Monti Sibillini		

9.4.4.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti "Formazioni erbose naturali e seminaturali"

In alcuni di questi ambiti di Rete Natura 2000 vige il divieto di caccia in quanto ricadono parzialmente o totalmente in altri istituti di protezione: i pSIC "Valle delle Prigioni", "Monte Cucco", nel quale è stato segnalato il Lupo come specie prioritaria, e "Le Gorghe" ricadono interamente all'interno del Parco Regionale del Monte Cucco istituito con L.R. 9/95; il pSIC "Monte Subasio" ricade quasi interamente dentro il Parco Regionale del Monte Subasio istituito con L.R. 9/95 e vi è segnalato il Lupo come specie prioritaria; i pSIC "Monte Patino Val Canatra", nel quale è presente il Lupo, e "Piani di Castelluccio di Norcia" ricadono interamente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il primo è compreso nell'Oasi Monte Patino, a sua volta ricompresa nel Parco Nazionale; il pSIC "Marcite di Norcia" e la ZPS "Monti Sibillini", nella quale è segnalato il Lupo, ricadono quasi interamente all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; il pSIC "Monti Coscerno Civitella Aspra", nel quale è segnalato il Lupo, ricade in piccola parte all'interno dell'Oasi del Monte Coscerno; il pSIC "Selva di Meana" ricade in parte all'interno del Parco Regionale Selva di Meana, istituito con L.R. 4/2000; il pSIC "Monti Serano Brunette" ricade in parte all'interno della ZRC Le Coste. Il territorio del pSIC "Selva di Meana" si sovrappone in parte anche ad un istituto di caccia programmata, l'AATV S.Pietro.

I pSIC "Monte Maggio Monte Nero", "Monti Galloro dell'Immagine", "Monte Maggio" e "Monti Pizzuto Alvagnano" presentano il Lupo come specie prioritaria di interesse comunitario.

Nei pSIC nei quali non sussiste alcun divieto di caccia l'impatto negativo del PFVR può essere quello connesso alla pratica venatoria:

- il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento;
- reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela.

In tutti può sussistere l'impatto negativo dovuto a:

- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela.

I pSIC che presentano sovrapposizione con ZRC, pur protetti dall'impatto dell'attività venatoria, potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come i ripopolamenti, le catture e i miglioramenti ambientali indirizzati alle specie oggetto della concessione, soprattutto per quanto riguarda la Lepre che si ciba di vegetazione erbacea.

I pSIC che presentano sovrapposizione con AATV potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come ripopolamenti pronta caccia, alterazioni ambientali. I due tipi di ambiti si vedono come poco compatibili tra loro in quanto le AATV sono autorizzate in aree di scarso valore faunistico e ambientale.

9.4.4.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti "Formazioni erbose naturali e seminaturali"

Per la attenuazione dei possibili impatti del PFVR sul sito si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall'interno degli ambiti di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale degli stessi;
- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all'interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;

- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, soprattutto per quanto riguarda la lepre, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per le specie o gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- per la coesistenza con ZRC si prevede un controllo stretto sui piani di gestione (già previsto dal PFVR) per verificare che le pratiche non siano in contrasto con la conservazione delle specie e habitat comunitari, che i prelievi (tramite cattura o caccia) non danneggino gli habitat, che i ripopolamenti siano fatti con esemplari provenienti dalla fauna autoctona e severamente controllati dal punto di vista sanitario. Andrebbe evitata ogni forma di immissione “pronta caccia” e sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto così da consentire un sufficiente ambientamento degli animali immessi. Questa verifica ulteriore è richiesta per la ZRC Le Coste;
- la sovrapposizione con AATV andrebbe evitata perché le finalità degli istituti di gestione non sono compatibili, pertanto vanno ridisegnati i confini della AATV S.Pietro, in modo da eliminare la sovrapposizione;
- nei siti con presenza di Lupo va strettamente controllato il randagismo canino e vanno promosse attività di prevenzione dei danni alla zootecnia anche attraverso finanziamenti pubblici;
- in ogni caso vige il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

9.4.5. Siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210008	PG	Valle del Rio Freddo		P.R. Monte Cucco		
IT5210066	PG	Media Val Casana	LUPO	Oasi M.Coscerno		
IT5220001	TR	Bagno Minerale di Parrano				

9.4.5.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”

In due pSIC vige in tutto o in parte il divieto di caccia perché ricadono in altri istituti di protezione: il pSIC “Valle del Rio Freddo” ricade interamente all’interno del Parco Regionale del Monte Cucco istituito con L.R. 9/95; il pSIC “Media Val Casana”, nel quale è segnalato il Lupo come specie prioritaria di interesse comunitario, ricade in parte all’interno dell’Oasi del M.Coscerno.

Nei pSIC nei quali non sussiste alcun divieto di caccia l’impatto negativo del PFVR può essere quello connesso alla pratica venatoria:

- il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento;
- reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela.

In tutti può sussistere l’impatto negativo dovuto a:

- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela.

9.4.5.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Habitat rocciosi e grotte”

Per la attenuazione dei possibili impatti del PFVR sul sito si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall'interno degli ambiti di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale degli stessi;
- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all'interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;
- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per le specie o gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- nei siti con presenza di Lupo va strettamente controllato il randagismo canino e vanno promosse attività di prevenzione dei danni alla zootecnia anche attraverso finanziamenti pubblici;
- in ogni caso vige il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

9.4.6. Siti con predominanti "Foreste"

CODICE pSIC	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5210003	PG	Fiume Tevere tra S.Giustino e Pierantonio		Oasi Ascagnano		
IT5210005	PG	Gola del Corno di Catria		P.R. Monte Cucco		
IT5210006	PG	Boschi di Morra Marzana				
IT5210011	PG	Torrente Vetorno		P.R. Monte Cucco		
IT5210013	PG	Boschi del Bacino di Gubbio			Castel d'Alfiolo; Schifanoia	
IT5210015	PG	Valle del Torrente Nese		Oasi Ascagnano	Monte Corona	
IT5210017	PG	Boschi di Pischello Torre Civitella				
IT5210019	PG	Fosso della Vallaccia Monte Pormaiore				
IT5210020	PG	Boschi di Ferretto Bagnolo		ZRC Poggio al Sole		
IT5210021	PG	Monte Malbe				
IT5210022	PG	Fiume Tescio		P.R. Monte Subasio		
IT5210024	PG	Fiume Topino			Monte Pennino	
IT5210026	PG	Monti Marzolana Montali		ZRC Poggio Montorio	Fontignano	
IT5210028	PG	Boschi e brughiere di Panicarola			Montalera	
IT5210029	PG	Boschi e brughiere di Cima Farneto Poggio Fiorello		ZRC Poggio Montorio		
IT5210030	PG	Fosso dell'Eremo delle Carceri		P.R. Monte Subasio		
IT5210031	PG	Col Falcone				

IT5210033	PG	Boschi Sereni Torricella		ZRC Castel del Piano		
IT5210037	PG	Selva di Cupigliolo				
IT5210038	PG	Sasso di Pale				
IT5210040	PG	Boschi dell'Alta Valle del Nestore		ZRC Poggio al Piano		S.Giovanni
IT5210041	PG	Fiume Menotre				
IT5210042	PG	Lecceta di Sassovivo		Oasi Sassovivo		
IT5210044	PG	Boschi di Terne Pupaggi		Oasi Monte Puro		
IT5210045	PG	Fiume Vigi				
IT5210046	PG	Valnerina		P.N. Monti Sibillini; P.R. Fiume Nera		
IT5210048	PG	Valle di Campiano				
IT5210049	PG	Torrente Argentina				
IT5210050	PG	Valle di Pettino				
IT5210054	PG	Fiume Tevere tra Montemolino e Pontecuti		P.R. Fiume Tevere		
IT5210055	PG	Gola del Corno Stretta di Biselli	LUPO	ZRC Monte Stiglio		
IT5210056	PG	Monte lo Stiglio Pagliaro	LUPO	ZRC Monte Stiglio		
IT5210060	PG	Monte il Cerchio				
IT5210061	PG	Torrente Naia		P.R. Fiume Tevere		Montenero
IT5210064	PG	Monteluco di Spoleto				
IT5210065	PG	Roccaporena Monte della Sassa				
IT5210069	PG	Boschi di Montebibico				
IT5210077	PG	Boschi a farnetto di Collestrada		ZRC Collestrada		
IT5210079	PG	Castagneti di Morro				
IT5220003	TR	Bosco dell'Elmo		P.R. Melonta		
IT5220004	TR	Boschi di Prodo e Corbara	LUPO	P.R. Fiume Tevere	L'Ermellino	
IT5220006	TR	Gola del Forello		P.R. Fiume Tevere		
IT5220007	TR	Valle Pasquarella	LUPO	P.R. Fiume Tevere		
IT5220008	TR	Monti Amerini		Oasi M.Castellari; ZRC Macchie di Amelia	Sprugliano	
IT5220010	TR	Monte Solenne				
IT5220012	TR	Boschi di Farnetta		ZRC Farnetta		
IT5220013	TR	Monte Torre Maggiore				
IT5220014	TR	Valle del Serra		Oasi Lo Scoppio		
IT5220015	TR	Fosso Salto del Cieco		P.R. Fiume Nera		
IT5220017	TR	Cascata delle Marmore		P.R. Fiume Nera		
IT5220020	TR	Gole di Narni e Stifone				
IT5220023	TR	Monti San Pancrazio e Oriolo				

CODICE ZPS	PROV.	DENOMINAZIONE	SPECIE MAMM. PRIOR.	SOVRAPP. CON AMBITI DI PROTEZIONE	SOVRAPP. CON AFV	SOVRAPP. CON AATV
IT5220025	TR	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore		Oasi M.Fionchi		
IT5220024	TR	Valle del Tevere: Laghi Corbara - Alviano	LUPO	P.R. Fiume Tevere		

9.4.6.1. Possibili impatti del PFVR sui siti con predomanti "Foreste"

In alcuni di questi ambiti di Rete Natura 2000 vige il divieto di caccia in quanto ricadono parzialmente o totalmente in altri istituti di protezione: il pSIC "Fiume Tevere tra S.Giustino e Pierantonio" presenta una piccola sovrapposizione con l'Oasi di Ascagnano; il pSIC "Gola del Corno del Catria" ricade completamente all'interno del Parco Regionale del Monte Cucco, istituito con L.R. 9/95; il pSIC "Torrente Vetorno" ricade parzialmente all'interno del Parco Regionale del Monte Cucco; il pSIC "Valle del Torrente Nese" ha una sovrapposizione parziale con l'Oasi di Ascagnano; i pSIC "Fiume Tescio" e "Fosso dell'Eremo delle Carceri" ricadono interamente all'interno del Parco Regionale del Monte Subasio, istituito con L.R. 9/95; il pSIC "Lecceta di Sassovivo" comprende al suo interno l'area protetta dell'Oasi di Sassovivo; il pSIC "Boschi di Terne Pupaggi" ricade parzialmente all'interno dell'Oasi di Monte Puro; il pSIC "Valnerina" ricade parzialmente all'interno del Parco Regionale del Fiume Nera, istituito con L.R. 9/95 e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; il pSIC "Fiume Tevere tra Montemolino e Pontecuti" ricade quasi interamente all'interno del Parco Regionale del Fiume Tevere, istituito con L.R. 9/95; i pSIC "Torrente Naia", "Boschi di Prodo e Corbara", nel quale è segnalato il Lupo come specie prioritaria di interesse comunitario, "Gola del Forello", "Valle Pasquarella", nel quale è segnalato il Lupo e la ZPS "Valle del Tevere: Laghi Corbara e Alviano", nella quale è segnalato il Lupo, ricadono parzialmente all'interno del Parco Regionale del Fiume Tevere; il pSIC "Bosco dell'Elmo" ricade parzialmente all'interno del Parco Regionale Melonta istituito con L.R. 4/2000; il pSIC "Monti Amerini" ricade parzialmente all'interno dell'Oasi M. Castellari e della ZRC Macchie di Amelia; il pSIC "Val di Serra" ricade parzialmente all'interno dell'Oasi Lo Scoppio; i pSIC "Fosso Salto del Cieco" e "Cascata delle Marmore" ricadono parzialmente all'interno del Parco Regionale del Fiume Nera, istituito con L.R. 9/95; la ZPS "Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore" ricade parzialmente all'interno dell'Oasi del Monte Fionchi; il pSIC "Boschi di Ferretto Bagnolo" ricade parzialmente all'interno della ZRC Poggio al Sole; i pSIC "Monti Marzolana Montali" e "Boschi e brughiere di Cima Farneto Poggio Fiorello" ricadono parzialmente all'interno della ZRC Poggio Montorio; il pSIC "Boschi Sereni Torricella" ricade parzialmente all'interno della ZRC Castel del Piano; il pSIC "Boschi dell'Alta Valle del Nestore" ricade parzialmente all'interno della ZRC Poggio al Piano; i pSIC "Gola del Corno Stretta di Biselli" e "Monte lo Stiglio Pagliaro", nei quali è segnalato il Lupo, ricadono parzialmente all'interno della ZRC Monte Stiglio; il pSIC "Boschi a farnetto di Collestrada" si trova interamente all'interno della ZRC Collestrada; il pSIC "Boschi di Farnetta" ricade parzialmente all'interno della ZRC Farnetta.

Alcuni ambiti presentano una parziale sovrapposizione con Aziende faunistico venatorie: il pSIC "Boschi del Bacino di Gubbio" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Castel d'Alfiolo e dell'AFV Schifanoia; il pSIC "Valle del Torrente Nese" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Monte Corona; il pSIC del "Fiume Topino" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Monte Pennino; il pSIC "Monti Marzolana Montali" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Fontignano; il pSIC "Boschi e brughiere di Panicarola" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Montalera; il pSIC "Boschi di Prodo e Corbara" ingloba completamente al suo interno l'AFV L'Ermellino; il pSIC "Monti Amerini" ricade parzialmente all'interno dell'AFV Sprugliano.

Alcuni ambiti, infine, presentano una sovrapposizione con delle Aziende agri-turistico venatorie: il pSIC “Boschi dell’Alta Valle del Nestore” ingloba quasi completamente l’AATV S.Giovanni; il pSIC “Torrente Naia” ricade parzialmente all’interno dell’AATV Montenero.

Nei pSIC nei quali non sussiste alcun divieto di caccia l’impatto negativo del PFVR può essere quello connesso alla pratica venatoria:

- il danneggiamento della vegetazione per la costruzione di ripari temporanei o fissi di appostamento;
- reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti che possano mettere a rischio la conservazione degli habitat comunitari oggetto di tutela.

In tutti può sussistere l’impatto negativo dovuto a:

- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici che contrastino con le pratiche necessarie per conservare gli habitat comunitari oggetto di tutela.

I pSIC che presentano sovrapposizione con ZRC, pur protetti dall’impatto dell’attività venatoria, potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come i ripopolamenti, le catture e i miglioramenti ambientali indirizzati alle specie oggetto della concessione.

I pSIC che presentano sovrapposizione con AFV potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come i ripopolamenti e i miglioramenti ambientali, anche se non si vede una incompatibilità tra i due tipi di ambiti in quanto le AFV sono aree di particolare pregio naturalistico e faunistico e uno dei loro scopi è quello di mantenere e migliorare la biodiversità e la consistenza faunistica e floristica.

I pSIC che presentano sovrapposizione con AATV potrebbero essere danneggiati dalle pratiche connesse alla gestione di questi ambiti, come ripopolamenti pronta caccia, alterazioni ambientali. I due tipi di ambiti si ritengono poco compatibili tra loro in quanto le AATV sono autorizzate in aree di scarso valore faunistico e ambientale.

9.4.6.2. Misure di attenuazione previste per i siti con predominanti “Foreste”

Per la attenuazione dei possibili impatti del PFVR sul sito si raccomanda:

- lo stretto controllo per gli appostamenti di caccia fissi o temporanei con divieto di usare nella costruzione degli stessi vegetazione presa dall’interno dell’ambito di Rete Natura 2000 o comunque di alterare la consistenza floristica e vegetazionale dello stesso;
- il divieto di praticare la caccia nelle eventuali giornate di pre-apertura concesse dal calendario venatorio regionale nella tipologia ZPS;
- il divieto di praticare attività di addestramento cani all’interno delle ZPS dal 1 febbraio al 15 settembre;
- lo stretto controllo dei progetti di miglioramento ambientale per verificare che non influiscano negativamente sugli habitat comunitari oggetto di tutela;
- lo stretto controllo dei progetti di reintroduzioni faunistiche e/o ripopolamenti, fino ad arrivare a vietarli se possono rappresentare una minaccia per le specie o gli habitat comunitari oggetto di tutela;
- l’elaborazione di piani di gestione per la caccia di selezione agli ungulati che tengano conto degli eventuali danni che la popolazione degli stessi potrebbe portare agli habitat oggetto di tutela;
- per la coesistenza con ZRC o AFV si prevede un controllo stretto sui piani di gestione (già previsto dal PFVR) per verificare che le pratiche non siano in contrasto con la conservazione delle specie e habitat comunitari, che i prelievi (tramite cattura o caccia) non danneggino gli habitat, che i ripopolamenti siano fatti con esemplari provenienti dalla fauna autoctona e severamente controllati dal punto di vista sanitario. Andrebbe evitata ogni forma di immissione “pronta caccia” e sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto così da consentire un sufficiente ambientamento degli animali

immessi. Questa verifica ulteriore è richiesta per le seguenti ZRC: Poggio al Sole, Poggio Montorio, Castel del Piano, Poggio al Piano, Monte Stiglio, Collestrada, Macchie di Amelia, Farnetta; e per le seguenti AFV: Castel d'Alfiolo, Schifanoia, Monte Corona, Monte Pennino, Fontignano, Montalera, L'Ermellino, Sprugliano;

- la sovrapposizione con AATV andrebbe evitata perché le finalità degli istituti di gestione non sono compatibili, pertanto vanno ridisegnati i confini della AATV Montenero in modo da eliminare la sovrapposizione. Va invece soppressa o trasformata in AFV l'AATV S.Giovanni che ricade quasi interamente all'interno di un sito NATURA 2000;
- nei siti con presenza di Lupo va strettamente controllato il randagismo canino e vanno promosse attività di prevenzione dei danni alla zootecnia anche attraverso finanziamenti pubblici;
- in ogni caso vige il divieto di usare pratiche non previste dai piani particolari di gestione predisposti per ciascun sito.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.lazio.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
